

Decreto Urbani: lotta dura contro chi scarica film dalla Rete

Con un decreto legge entrato in vigore il 24 marzo 2004, conosciuto come decreto Urbani dal nome del ministro promotore, il Governo italiano ha introdotto una serie di novità in materia di scambio di opere protette dal diritto d'autore. L'intervento è però limitato espressamente alle opere cinematografiche, cioè ai soli film, con esclusione, pertanto di musica, software, articoli, fotografie e altre opere simili, che continuano ad essere soggette alle vecchie regole. Il decreto è dedicato al fenomeno delle reti peer to peer, di cui sono celebri esempi Kazaa, Winmx ed E-donkey, cioè a quei circuiti dove gli utenti, tramite file sharing, si scambiano documenti contenenti opere soggette a copyright. Sostanzialmente, vengono introdotti un nuovo reato e nuove sanzioni amministrative

Pirati commerciali o semplici fruitori?

Secondo i primi commenti, con questo intervento si sarebbe voluto colpire i pirati che usano il file sharing per scopo di lucro e "tutelare" invece i semplici utenti, che si scambiano file per uso personale, in linea con la proposta di direttiva dell'Unione Europea, recentemente approvata dal Parlamento ed ora al vaglio del Consiglio dell'Unione.

Solo il "distributore" sarebbe punito penalmente mentre al semplice utente si applicherebbe la "sola" sanzione amministrativa. In realtà, non è molto precisa, nel testo della nuova legge, la distinzione tra chi sfrutta la pirateria per uso commerciale e il semplice fruitore. Nei sistemi P2P infatti, qualsiasi utente è al tempo stesso, distributore e utente dal momento che far parte del circuito comporta che ogni singolo file o addirittura parte di esso, nel momento in cui viene scaricato, è subito a disposizione degli altri membri della rete. Per rendersene conto, basta guardare la schermata di trasferimento di E-Donkey, dove si osserva che anche singole parti di file non ancora completate vengono già scaricati da altri utenti. Il rischio



è quindi che anche il semplice utente possa essere condannato penalmente.

Reati e sanzioni amministrative

Il reato infatti - previsto dalla nuova lettera "a bis" del comma 2° dell'art. 171ter della legge sul diritto d'autore - viene definito come quello di colui che "diffonde al pubblico per via telematica, anche tramite programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica protetta dal diritto d'autore". Per questo reato, è prevista la reclusione da uno a quattro anni e la multa da cinque a trenta milioni di vecchie lire.

Le sanzioni amministrative - contemplate dal nuovo comma 2bis dell'art. 174ter della legge sul diritto d'autore - sarebbero invece riservate a chi "diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le

medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa". La sanzione è di 1.500 euro ed alla stessa si accompagna la confisca non solo delle opere illegittimamente copiate, ma anche degli strumenti utilizzati per la copia, e quindi anche eventualmente del computer, e la pubblicazione del provvedimento di condanna sia su un quotidiano a diffusione nazionale che su un periodico specializzato nel mondo dello spettacolo. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa di 2.000 euro per chiunque "ponga in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare" le violazioni del copyright.

Come si nota, è molto sottile la distinzione fra chi rischia sanzioni penali e amministrative. Soprattutto, il comma 2 dell'art. 171ter della legge sul diritto d'autore, dove il decreto Urbani è intervenuto con le sue modifiche, non richiede per l'esistenza del reato che le copie vengano fatte "per uso non personale", come fa invece esplicitamente il primo comma, quindi il nuovo reato introdotto dal decreto si ha anche quando l'uso è personale,

proprio come avveniva in precedenza, ad esempio, con chi, anche per uso personale, effettuava più di 50 copie di opere tutelate dal diritto d'autore.

La direttiva della Ue

Secondo il Governo, il decreto Urbani sarebbe un provvedimento meramente anticipatorio della direttiva dell'Unione Europea. In realtà, non è ancora dato di sapere quali saranno, con precisione, i contenuti della direttiva europea, che parla genericamente di tutela degli utenti "in buona fede", dal momento che la stessa dovrà appunto essere approvata dal Consiglio. Una volta che sarà stata adottata, bisognerà poi vedere in che modo verrà attuata nei singoli paesi membri, nei due anni successivi. Certo, come si è visto, il decreto Urbani non è molto preciso nel distinguere tra utenti in buona fede e speculatori.

In ogni caso, eventuali e future novità europee a parte, c'è da dire che il decreto Urbani non si può considerare molto "tenero" con i semplici utenti che si scambiano file per motivi "personali". Una sanzione di 1.500 euro, infatti, non è certo di poco conto. Inoltre è prevista la confisca - che comporta la definitiva attribuzione al patrimonio dello Stato - del computer, del router e di tutti gli strumenti utilizzati per la copia dei file. Infine, c'è l'obbligo di pubblicazione del provvedimento non solo su un quotidiano, ma anche su un periodico specializzato, e le spese di queste pubblicazioni ovviamente sono a carico del "condannato".

Ora il Parlamento dovrà decidere se convertirlo in legge dello stesso e, nel farlo, potrà introdurre delle modifiche. Il tutto dovrà avvenire entro 60 giorni dal 24.3.2004, giorno dell'entrata in vigore. Tutto lascia preannunciare, considerate anche le dichiarazioni di esponenti dello stesso Governo, che saranno introdotti cambiamenti e quindi ci sarà sicuramente occasione di tornare sull'argomento.

Napster, così cambia la distribuzione di musica on line

Come ben sanno tutti gli appassionati di informatica, Napster è il celebre servizio che, pur attraverso vicende non poco travagliate, ha definitivamente cambiato il modo di distribuire e i brani musicali.

Nato come iniziativa spontanea di condivisione di file attraverso reti peer to peer, ha poi conosciuto un successo e una diffusione strepitosa. La sua crescita si è arrestata sui problemi legali, quando le case discografiche hanno iniziato a perseguire sia il suo inventore, sia i singoli utenti, per violazione delle norme sul diritto di autore. Nel giugno 2002, i gestori di Napster hanno chiesto l'amministrazione controllata, che è quasi sempre l'ultimo passo prima del fallimento, poi le "major" hanno deciso di cercare di trasformare il "problema" in una opportunità. Molto probabilmente, infatti, si è capito che tornare alle modalità di distribuzione anteriori a Napster era impossibile ed inoltre che le reti P2P possono, in fondo, essere un ottimo strumento per diffondere la cultura e la conoscenza della musica, se utilizzate in modo lecito. Nello scorso autunno, infatti, Napster è stato rilanciato come un servizio di distribuzione legale di musica in rete (è stato aperto un ufficio anche in Europa) e si è collocato insieme a iniziative analoghe sorte nel frattempo, come iTunes di Apple e Rhapsody di RealNetworks. La formula dei siti di distribuzione legale di musica è molto semplice: si paga un corrispettivo per scaricare una canzone o un intero CD. Ad esempio, nel caso di Napster, una canzone costa 99 centesimi di dollaro e un CD 9,95 dollari.

I diritti sui brani comprati con Napster

Per capire che cosa si può fare con una canzone prelevata da un servizio legale di distribuzione on line, si devono vedere le condizioni generali di



utilizzo, diverse da caso a caso. Anzi, questo è proprio un aspetto che vale la pena di valutare, insieme al costo, nel momento in cui si deve decidere quale servizio sottoscrivere. Sempre nel caso di Napster, ad esempio, una volta che si "acquista" una canzone, in realtà si ottiene il diritto di scaricarla dalla Rete, salvarla sul disco fisso, ascoltarla tutte le volte che si desidera e farne una copia su un CD con un masterizzatore, ma con un limite di sole cinque volte e con l'obbligo di non duplicare ulteriormente il CD, redistribuendo la canzone. Se si utilizza la stessa canzone per farsi sei compilation diverse, in teoria si commette una violazione del diritto d'autore e si effettua una copia considerata illecita (ma come

potrà mai essere accertato un illecito di questo genere?). In ogni caso, la canzone acquistata può essere anche copiata su dispositivi portatili, come ad esempio lettori di MP3. Una stessa canzone, infine, può essere scaricata da Napster altre due volte, per una riproduzione successiva su altri due computer; anche in questo caso, l'utente è in torto se mantiene, per ipotesi, la stessa canzone su quattro PC diversi.

Quando si commette violazione

In ogni caso, quello che fa testo sono sempre e comunque le condizioni di utilizzo del servizio, perché tutte le canzoni distribuite sono oggetto di copyright, o diritto d'autore, quindi le stesse possono essere copiate solo se e nei termini in

cui i titolari dei diritti d'autore, con i quali i servizi di distribuzione di musica on line hanno stipulato appositi accordi legali, hanno concesso i diritti di utilizzazione. In tutti i casi in cui si preleva via download una canzone oggetto di copyright al di fuori di quanto consentito dalle condizioni di utilizzo del sito o addirittura tramite i circuiti pirata, si commette una violazione del diritto di autore.

Le leggi di riferimento

La legge fondamentale per l'Italia in materia è quella sul diritto d'autore, la "vecchia" 633 del 22 aprile 1941, più volte modificata nel corso del tempo di pari passo con i progressi della tecnica. Le ultime modifiche apportate sono attualmente quelle del Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, di attuazione della famosa e contestata direttiva 2001/29/CE dell'Unione Europea sul copyright, conosciuta anche come EUCD (European Union Copyright Directive). Le sanzioni per chi effettua copie illegittime sono previste dagli articoli 171 ter, che riguarda le sanzioni penali per chi effettua la duplicazione per scopo di lucro, e 171 quater, che dispone sanzioni solo amministrative (multe in denaro) per chi effettua tali violazioni per scopi solo personali. L'ammontare concreto delle singole sanzioni può essere il più vario, dipendendo soprattutto dall'entità e dal numero di copie illegittime, oltre che dagli scopi.

Per approfondimenti

- Leggi sul diritto d'autore www.interlex.it/copyright/indice.htm
- Rhapsody, il servizio on line di Real Networks www.listen.com/
- iTunes, il servizio di Apple www.apple.com/itunes/
- Le condizioni generali di utilizzo del servizio Napster www.napster.com/terms.html

Al via il protocollo informatico per le pubbliche amministrazioni

Il 2004 è l'anno di entrata in vigore del "protocollo informatico" per le amministrazioni. Per comprendere la portata di questa innovazione, bisogna considerare come la pubblica amministrazione sia davvero strategica per la diffusione dell'informatica nel mondo del lavoro e della vita di tutti i giorni. Oggigiorno, nei Paesi europei, allo Stato sono affidati molteplici compiti che interessano moltissimi settori della vita individuale e sociale come il lavoro, l'istruzione, lo sport solo per citare alcuni esempi di un fenomeno quotidiano e universale. Di conseguenza, le scelte tecniche delle Amministrazioni sono destinate a pesare nell'assetto informatico complessivo del Paese, perché spesso le soluzioni adottate a livello pubblico diventano poi degli standard di fatto o di riferimento. Questo è tanto vero che i movimenti per il software libero considerano già da tempo fondamentale che gli enti pubblici adottino soluzioni open source.

Una storia iniziata nel 1997

Ma che cosa si intende di preciso per protocollo informatico? In realtà, questa rivoluzione gestionale dell'operare delle amministrazioni, che dovrebbe compiersi nel prossimo periodo, era iniziata già nel 1997. Il protocollo, infatti, era stato previsto per la prima volta dall'art. 21 del DPR 513/97, il quale prevedeva che entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto provvedere alla gestione dei documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati aventi diritto. Sempre nel 1997, erano state varate le prime norme sul documento informatico. Il termine originariamente previsto del 31 dicembre 1998, comunque,



è stato via via prorogato e l'intero sistema dovrebbe appunto entrare in vigore nel 2004. Oggigiorno, il protocollo è confluito negli articoli da 50 a 70 del DPR 445/2000, che poi è il testo unico sulla documentazione amministrativa, da considerarsi l'attuale testo di riferimento in materia. A livello pratico, è molto importante la circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28, che dice come deve essere confezionato un documento da inviare alle amministrazioni che hanno adottato il nuovo sistema.

La via del digitale

Il protocollo informatico, dunque, non è altro che un sistema di memorizzazione e trasmissione di tutti i documenti delle amministrazioni in formato digitale. Il concetto, in sé banale, avrà importanti conseguenze sul modo di vivere e lavorare di noi tutti. Esso comporterà infatti, quando sarà realizzato pienamente, in primo luogo la possibilità di trasmettere alle amministrazioni documenti in formato digitale, cioè "documenti informatici", come ad esempio domande di concorso, istanze volte al rilascio di documenti, autorizzazioni, certificati, licenze, concessioni e ciò - si noti - in qualsiasi ambito di questo vasto "mare magnum" che è la Pubblica Amministrazione (per cui ad esempio patenti, concessioni urbanistiche ed edilizie, autorizzazioni, licenze per attività

commerciali, rinnovi documenti e così via).

In secondo luogo, l'utente potrà accedere molto più facilmente ai documenti delle Amministrazioni, che saranno disponibili in formato digitale e accessibili per via telematica, ovviamente previa autenticazione, necessaria quando il documento non è accessibile a tutti e cioè pubblico.

Ci saranno poi anche vantaggi interni per le Amministrazioni, che tradizionalmente scontano un difetto di comunicazione tra loro e, addirittura, tra stessi uffici di un medesimo ente, dal momento che sarà sufficiente interrogare un server centrale di documenti per vedere in che stato si trova una determinata pratica presso un certo organo o ufficio.

Infine, ci sarà una molta maggiore capacità dell'Amministrazione di comunicare con gli utenti, tramite trasmissione alle caselle e-mail degli stessi di documenti rilevanti: ad esempio un'azienda potrà richiedere la trasmissione di tutti i bandi di appalto relativi ad un certo contesto territoriale ed economico, un privato tutti i concorsi per un determinato profilo professionale e così via. Ovviamente, in tutti questi casi si avrà maggiore rapidità, efficienza, trasparenza, con riduzione del carico di lavoro dei funzionari che, liberati dallo "sportello", potranno dedicarsi più intensamente alle attività proprie dell'ufficio.

I passi

Evidentemente, il protocollo informatico potrà essere implementato solo quando saranno stati adottati compiutamente anche il documento informatico e la firma digitale, che sono i due strumenti fondamentali per realizzare il sistema di gestione documentale previsto dal protocollo. Sotto questo punto di vista, siamo certamente ad uno stato avanzato, dal momento che la firma digitale è di fatto e di diritto già stata realizzata, tanto che oggi si può utilizzare tranquillamente, beneficiando di tutte le disposizioni in materia. Per il resto, è ovvio che il passaggio al nuovo sistema richiederà uno sforzo organizzativo, gestionale ed umano enorme, vista l'importanza del cambiamento e la netta differenza tra il vecchio e il nuovo regime.

L'esempio di Torino

Comunque, per tutti coloro che intendono inviare un documento ad una amministrazione che, come ad esempio la Camera di commercio di Torino, ha già implementato il protocollo informatico, le regole da seguire sono quelle dettate dalla già vista circolare AIPA 7 maggio 2001, n° 28, cui vale comunque la pena dare un'occhiata per rendersi conto di come funzionerà il nuovo sistema.

PER APPROFONDIMENTI

www.interlex.it/pa/prot_norme.htm una raccolta di norme sul protocollo informatico
<http://protocollo.gov.it/> il sito ufficiale del protocollo informatico
www.cnipa.gov.it/ il sito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA, conosciuta precedentemente con il nome di AIPA)
www.to.camcom.it/ il sito della Camera di commercio di Torino, uno dei primi enti ad avere già implementato il protocollo informatico

Privacy, le novità del nuovo codice di protezione dei dati

Dal primo gennaio 2004 sarà in vigore il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali. Questo testo, approvato con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riunifica tutta la materia precedente, abrogando tra l'altro addirittura la famosa legge 675/1996 sul trattamento dei dati personali ed il relativo regolamento di attuazione, e componendo in un'unica "legge" tutte le disposizioni in materia di privacy (per vedere il Codice integrale vi rimandiamo alla seguente pagina: www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=228213). Ma non si tratta solo di una raccolta, ci sono anche alcune novità che vale la pena analizzare. Diciamo subito che gli aggiornamenti della legge riguardano in modo marcato coloro che gestiscono i dati (come ad esempio i responsabili dei sistemi informativi). Per il singolo utente consumer i diritti pregressi permangono.

Quando contattare il Garante

Il primo, molto positivo, cambiamento riguarda l'obbligo di notifica al garante che, da "generale", diventa "residuale". E quindi previsto solo in alcuni casi (si vedano gli artt. 37 e 38 del nuovo codice), fra i quali citiamo a titolo di esempio il trattamento di dati relativi allo stato di salute, alle scelte politiche o religiose, alle preferenze di acquisto, alla situazione patrimoniale, o ancora i dati sulla posizione geografica di soggetti, come nel caso delle "celle" della rete di telefonia mobile. Anche se ci sono voluti diversi anni, si è capito che inondare di carta gli uffici del Garante non porta a molti risultati e anzi implica lavoro inutile, sia per le aziende che per lo stesso ente di controllo.

Gestione semplificata

Sono poi introdotte altre modifiche volte alla semplificazione generale della gestione dei trattamenti dei dati. Il nuovo codice, infatti, si basa sul "principio di necessità", secondo cui i sistemi informativi dovranno essere in ogni caso configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di



dati identificativi. In altri termini, dovranno essere impiegate tecniche di identificazione del soggetto solo in caso di necessità in tutti i casi in cui ciò sia possibile, ad esempio associando un ID ad una determinata persona, sempre che le finalità del trattamento siano realizzabili anche in questo modo.

Le misure di sicurezza

Rimangono, ovviamente, le norme in materia di misure di sicurezza che devono essere adottate da tutti coloro che gestiscono un sistema informatico, regolate nel titolo V del nuovo codice. È al riguardo confermato che i dati personali oggetto di trattamento debbono essere custoditi e controllati anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico nonché alla natura dei dati al fine di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla

finalità della raccolta.

Sono le già note "misure minime di sicurezza", definite dal nuovo codice come quel complesso di misure tecniche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che sono in grado di dare un livello minimo di protezione. Il codice si spinge oltre e identifica le singole misure da adottare definendone gli aspetti tecnici.

A) Innanzi tutto occorre predisporre l'utilizzazione di un sistema di autenticazione informatica, quindi al computer deve potersi accedere solo ed esclusivamente previo inserimento di user name e password. La password dovrà poi essere custodita dai soggetti autorizzati in modo da garantirne la segretezza. La password, per essere a norma, deve essere composta da un minimo di 8 caratteri, salvo il caso in cui non sia possibile per il tipo di software che si sta utilizzando. Inoltre la password deve essere modificata ogni sei mesi, addirittura tre nel caso di trattamenti di dati sensibili o giudiziari, anche se è difficile

capire come le Autorità potranno procedere ad accertare violazioni di questo obbligo. Le password devono inoltre essere dotate di scadenza. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi debbono essere disattivate, derogando solo nell'ipotesi di un utilizzo meramente finalizzato alla gestione tecnica.


B) Il codice vuole poi dire la sua anche in fatto di definizione dei permessi degli utenti e dei relativi gruppi, parlando di "profili di autorizzazione". Viene specificato che i profili di autorizzazione per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, dovranno essere individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento: questo al fine di limitare l'accesso ai soli dati effettivamente necessari alla realizzazione delle operazioni di trattamenti cui sono preposti gli incaricati; la verifica in relazione alle condizioni sussistenti la conservazione dei profili di autorizzazione deve avvenire almeno annualmente. Per chi non rispetta le nuove direttive sono previste sanzioni sia amministrative che penali, anche se sono tutte da valutare le modalità di accertamento dell'infrazione.

È stato ereditato dal vecchio DPR 318/1999 l'obbligo di redazione del documento programmatico sulla sicurezza. In sostanza, entro il 31 marzo di ogni anno l'amministratore di sistema dovrebbe redigere questo documento, secondo il disciplinare tecnico allegato al codice, dove in sostanza devono essere indicate le caratteristiche del trattamento, i rischi che incombono sullo stesso, le misure intraprese e i metodi per ripristinare in caso di crash del sistema o intrusione. Quest'obbligo suscita qualche perplessità, perché forse si poteva semplificare ulteriormente. Bisognerà vedere comunque in futuro come anche questa novità, insieme a tutto il resto del codice, verrà recepita dalle aziende e da tutti gli altri soggetti interessati ai trattamenti di dati. ■

Con un provvedimento del 29 maggio 2003, diffuso in settembre, il Garante italiano della privacy ha voluto fare il punto della situazione sul fenomeno dello spam, cioè l'invio di posta pubblicitaria, indesiderata e comunque non sollecitata.

Nel frattempo, è stato anche approvato il "Codice in materia di protezione dei dati personali", la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2004 e che sostituirà integralmente la legge sul trattamento dei dati personali 31 dicembre 1996, n. 675, unificando tutte le disposizioni in materia e dettando, in parte, regole nuove. Ad ogni modo, lo spam, che nonostante tutto è sempre più in crescita, rischia di minare la diffusione della posta elettronica e di Internet; facilita inoltre la diffusione di virus e la possibilità che comunicazioni di contenuto osceno finiscano nelle caselle postali di bambini o adolescenti. Vediamo, quindi, come sia possibile combattere questa pratica, anche sulla scorta di quanto richiamato dall'Autorità di garanzia nel suo parere, delle iniziative adottate in questi ultimi anni e di quanto previsto dal nuovo codice, che rappresenta anche l'attuazione della direttiva 2002/58/UE in materia di dati personali e privacy.

Bisogna dire subito che i rimedi sono diversi a seconda che si tratti di messaggi inviati dall'estero oppure di spam che ha origine in Italia. Da questo punto di vista, è importante ricordare, come dice lo stesso Garante, che lo spam è un reato, cioè un illecito penale. E non è sempre tale solo in sé stesso, come trattamento vietato di dati personali, ma a volte è il punto di partenza per tentare di commettere ulteriori reati, come ad esempio i vari tentativi di truffa, tra cui celebre è ad esempio quello del funzionario governativo nigeriano che deve far uscire dal Paese una enorme quantità di denaro, ma necessita della collaborazione di una persona esterna (che però prima deve a sua volta effettuare un versamento). La natura di reato dello spam rende in qualche



La "spazzatura" che arriva dall'estero...

Infatti, se si riceve un messaggio di spam dagli Stati Uniti o dal Brasile, ad esempio, il Garante italiano può fare ben poco. Infatti la legislazione italiana sul trattamento dei dati personali non è applicabile in questi casi. È invece applicabile la legislazione penale. In materia vale infatti quanto previsto dall'art. 6 del Codice Penale italiano per cui "chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana". Secondo la nostra legge, infatti, un reato "si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento" che ne consegue. Nel caso dello spam, dove il comportamento che costituisce reato è l'invio della posta elettronica, il reato potrebbe senz'altro considerarsi commesso in Italia. Inoltre quando vi è ad esempio un tentativo di truffa o l'invio di materiale pedofilo o pornografico sicuramente vi è un ulteriore reato punibile in Italia. Rimane però comunque il problema dell'individuazione dei responsabili e dell'efficacia concreta nei loro confronti di una sentenza di condanna emessa da un giudice italiano.

Quando invece lo spam ha origine nazionale si applica integralmente la legislazione italiana che, tra qualche mese, sarà integrata dal nuovo codice in materia di privacy. I principi fondamentali sia della vecchia che della nuova legge rimangono sempre gli stessi e sono ricordati dal Garante. Non è possibile utilizzare indirizzi di posta elettronica presi da Internet, perché la pubblicazione di tali indirizzi da parte dei rispettivi proprietari, avvenuta o all'interno di un newsgroup o su una pagina Web o altrove, non costituisce indice di un consenso al ricevimento di messaggi pubblicitari. È quindi sempre necessario ottenere consenso "libero, specifico e informato" per potere spedire pubblicità. In molti casi, lo spam a favore di un certo soggetto è effettuato da una società "specializzata" nell'acquisizione di indirizzi di posta elettronica su Internet e nell'invio di spam agli stessi. Anche in questi casi, è responsabile il soggetto che ha commissionato l'invio, insieme a quello che lo ha materialmente effettuato, perché entrambi sono tenuti a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati. Si rendono in tutti i casi applicabili i diritti previsti dalla legge alla cancellazione del proprio indirizzo dalla banca dati interessata.

Ma come ci si deve muovere, concretamente, nel caso in cui si rimanga vittima di uno spam? Nel caso di un messaggio proveniente dall'estero, la cosa migliore è rivolgersi direttamente alla Procura della Repubblica competente con una denuncia penale, che dovrà essere corredata di ogni dettaglio tecnico utile per risalire al responsabile, tra cui gli headers dei messaggi in questione. Nel caso, invece, di spam proveniente dall'Italia, si possono esercitare i diritti previsti dalla legge tra cui la richiesta di cancellazione e il ricorso al Garante che, in caso di accoglimento, in molti casi ha condannato il responsabile della violazione a rimborsare le spese processuali e al risarcimento, in misura solitamente di 250 euro, oltre che a provvedere a segnalare l'intera vicenda alla Magistratura penale per l'accertamento dei relativi reati. È evidente che però queste iniziative non vanno considerate tanto per interesse personale o per il singolo caso concreto, per il quale si fa prima a impostare un filtro della posta o ad installare un software antispy, quanto per il bene di tutti affinché lo spam sia combattuto per avere una rete più pulita e fruibile.

www.garanteprivacy.it - la home page del sito del Garante della privacy
www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=29840 - Parere del 29 maggio 2003 del Garante della privacy
www.privacy.it - un ottimo sito di riferimento in tema di privacy e trattamento dei dati personali
www.maxkava.com/spam/ una ottima guida per il ricorso al Garante della privacy
www.collinelli.net/antispam/ una ottima guida tecnica sul fenomeno degli spam
www.interlex.it/testi/02_58ce.htm - il testo della direttiva 2002/58/UE
www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=228213 - il link da cui scaricare il testo del codice in materia di protezione dei dati personali

Acquisti in Rete, le tutele per chi usa la carta di credito

Chi acquista on line, pagando con carta di credito, gode innanzitutto delle tutele previste dalla legge in materia di contratti "a distanza".

Queste garanzie sono riconosciute a chi fa shopping via Internet perché in questi casi il consumatore - a differenza di quanto accade nel negozio tradizionale - non può vedere direttamente il bene, valutarlo, commisurarne, magari provarlo e vedere se corrisponde ai suoi desideri. Quindi, in primo luogo, è riconosciuto un **diritto di recesso**, esercitabile per qualsiasi motivo, entro termini previsti dalla legge, in modo diverso a seconda dei casi.

I contratti a distanza sono comunque regolati, principalmente, dal Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 e dal precedente Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50. Fino a che le due leggi non verranno "fuse" in un apposito testo unico, continueranno ad applicarsi entrambe, scegliendo volta per volta la disposizione più favorevole al consumatore.

Sono, poi, previste tutele ulteriori nel caso in cui il pagamento avvenga tramite carta di credito, visti i rischi di utilizzo improprio della medesima da parte di terzi malintenzionati.

La tutela principale è oggi posta dall'art. 8 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185, secondo cui "l'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostra l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo".

Il diritto del rimborso

Quindi il consumatore ha sempre il diritto di ottenere il rimborso. Ma come si fa a dimostrare che un pagamento non era dovuto? Negli acquisti on line in realtà il problema non si pone visto che non viene sottoscritta la cosiddetta "nota di spesa" e quindi il cliente può sempre richiedere il rimborso. La nota di spesa è il bigliettino che, negli acquisti tradizionali, il



cliente titolare di carta sottoscrive di suo pugno e rilascia al fornitore. Per la legge italiana l'esistenza di una nota di spesa, cioè di un documento firmato dal titolare della carta, è sempre e comunque necessario per ottenere il pagamento. Considerando che negli acquisti in Rete non è prevista la firma di una nota di spesa, è l'istituto bancario che deve dimostrare l'esistenza di un valido giustificativo. Se non esiste, le somme devono essere riaccreditate. C'è una sola cosa che la banca può invocare a sua discolpa. Il titolare della carta ha infatti, per contratto, un preciso dovere di custodia della stessa. La banca potrebbe imputare al consumatore di essere stato eccessivamente imprudente nel comunicare gli estremi della propria carta a sconosciuti e sostenere pertanto che ogni conseguenza negativa di ciò debba andare, per sua colpa, a suo scapito. Ciò nella prassi non si è ancora verificato, perché gli Istituti

di credito in questi casi preferiscono dar luogo ai rimborsi.

Nella pratica

Come muoversi, allora, quando si notano voci di spesa nel proprio estratto conto che non sarebbero dovute esserci? La cosa migliore è scrivere subito una lettera raccomandata diretta alla sede legale di:

- a) banca;
- b) società gestrice della carta;
- c) se possibile ed identificabile: fornitore.

In tale comunicazione, si dovrà richiedere il rimborso della somma illegittimamente addebitata, da indicare con precisione, specificandone i motivi e cioè che non corrisponde ad alcun acquisto, che la somma era minore, che il sito che pare essere destinatario del pagamento non è mai stato frequentato e così via.

Parallelamente, bisogna recarsi dai Carabinieri della più vicina stazione e sporgere formale denuncia-querela per il reato di indebito

utilizzo di carta di credito o per gli altri che saranno ravvisati nella vicenda in questione, esponendola nel modo più preciso possibile ed allegando, possibilmente, i documenti del caso, tra cui senz'altro l'estratto conto della carta di credito.

Per chi utilizza indebitamente una carta di credito, è previsto un reato apposito, definito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, all'art. 12, secondo cui "chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni".

Alcuni suggerimenti

A oggi, la sicurezza totale è garantita solo dai siti di commercio on line che implementano il sistema della firma digitale e, ovviamente, bisogna avere una firma digitale. In questo modo, la sicurezza della transazione è garantita dalla "chiusura" della stessa con firma digitale, con meccanismi ai quali la legislazione italiana riconosce già ora pieno valore. I siti però che offrono questa possibilità sono pochissimi e sono altrettanto pochi gli utenti Internet che dispongono di firma digitale o la usano correntemente. Pertanto, naturalmente, il primo consiglio è quello di non usare la carta di credito per fare acquisti su siti poco conosciuti: in questi casi è meglio utilizzare altri sistemi di pagamento a distanza come il bonifico bancario, rimessa su conto postale e così via. Anche, poi, con i grandi e più rinomati siti di e-commerce c'è il rischio (remoto) che i dati inviati vengano carpiati da terzi malintenzionati: in questi casi, meglio inviare gli estremi della propria carta di credito via fax, come molti siti consigliano espressamente di fare, oppure utilizzando i form con connessione sicura (con protocollo HTTPS). Evitare infine di fornire gli estremi della carta di credito tramite posta elettronica. ■

Come comprare on line in sicurezza

La Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) ha recentemente diffuso una "circolare" in cui ha messo in guardia contro le truffe telematiche. Il navigatore Internet è infatti insidiato dai malintenzionati in vario modo. Ne sono esempi le finte vendite all'asta sul Web, con merci offerte e mai inviate ai clienti o con prezzi gonfiati, l'offerta di servizi gratis su Internet che poi si rivelano a pagamento, gli schemi di investimento a piramide e multilevel business, le offerte di lavoro a casa con acquisto anticipato di materiale necessario all'esecuzione di tale lavoro e i numeri a pagamento (tipo 899) da chiamare per scoprire un ammiratore segreto o una fantomatica vincita di vacanze o di oggetti. In alcuni casi, è più facile scoprire l'inganno, perché si tratta di stratagemmi noti da tempo, come il "lavoro a domicilio", o assai poco verosimili, come l'"ammiratore segreto". In diverse altre ipotesi, come nel caso di una compravendita di un oggetto, almeno apparentemente normale, è invece molto più difficile. Si sono verificati, infatti, anche casi di oggetti promessi in vendita a diverse persone, pagati da molte di esse e mai consegnati ad alcuna. Vale la pena, dunque, esaminare le tutele di chi acquista via Internet e, soprattutto, esaminare gli accorgimenti pratici per evitare di cadere in una trappola telematica per vedere infine quello che rimane da fare nelle ipotesi in cui purtroppo, nonostante tutto, l'inganno ha funzionato.

Contratti a distanza, le tutele del consumatore

I consumatori sono notoriamente tutelati da una serie di leggi dettate appositamente per i contratti a distanza, tra cui principalmente il **Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185**, entrato in vigore il 19 ottobre 1999, e il più risalente Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, che continua ad applicarsi quando è più favorevole al consumatore. Tali leggi riconoscono all'acquirente il diritto di recesso entro un certo termine (solitamente 10 giorni) e

prevedono l'inefficacia di molte clausole a loro sfavore. Ma bisogna dire che queste disposizioni non servono a molto in questi casi, perché sono destinate a operare prevalentemente con venditori sostanzialmente onesti e non invece nei confronti di veri e propri delinquenti che sfruttano la Rete per compiere delle truffe. Se non altro, queste leggi prevedono una serie di informazioni che il venditore deve fornire al compratore, in tema di caratteristiche della compravendita ed esercizio del diritto di recesso, la mancanza delle quali deve mettere in guardia il navigatore. Questi, tuttavia, deve stare molto attento perché anche i truffatori sono abili nell'imitarle, un po' come fanno gli spammer quando inseriscono nelle loro mail le diciture più improbabili.

Il valore legale della posta elettronica

Occorre dunque che il navigatore cerchi di essere il più possibile accorto. Sotto questo punto di vista, un errore molto comune è quello di considerare la posta elettronica, cioè i messaggi ricevuti dal venditore, come una prova scritta idonea a garantire la sicurezza della "transazione". Questo non è vero, se non in minima parte. Se le e-mail inviate dal presunto venditore non erano firmate digitalmente, cosa che ovviamente non si ha mai quando si compiono delle truffe, non c'è modo di dimostrarne la provenienza e la paternità. Tali messaggi non sono nemmeno dei

documenti, perché non portano la firma del loro autore. L'unico modo per risalire al computer dal quale sono state spedite è ricostruire l'intero percorso tramite l'indirizzo IP da cui sono state generate e i log dei provider, quantomeno di quello di apparente origine (salvo poi scoprire che vi è di mezzo un anonymous remailer o che è impossibile comunque risalire all'effettivo titolare dell'account di partenza).

Pagamenti in contanti da evitare

Un altro errore che a quanto pare si verifica nella pratica ma che è sicuramente da evitare è quello di pagare il prezzo degli oggetti in contanti. In caso di problemi, non sarà mai possibile dimostrare che è stato eseguito un pagamento. La cosa migliore è pagare ovviamente in contrassegno, anche se questo non garantisce dall'invio di pacchi contenenti merce non corrispondente, o almeno tramite vaglia postale o bonifico. Se si rimane vittima di quella che, tutto considerato, sembra proprio una truffa, la cosa più indicata è presentare una querela, lasciando perdere, almeno in un primo tempo, le cause civili. La denuncia può essere presentata entro tre mesi dal giorno in cui il reato è stato compiuto, quindi meglio farla prima possibile. In tale documento, che può essere presentato presso la locale stazione dei Carabinieri, devono essere esposte con precisione le

circostanze del fatto, allegati i documenti relativi allo stesso, anche le copie delle e-mail nonostante il poco valore, indicati gli eventuali testimoni che hanno seguito i fatti e richiesta la punizione del responsabile, per la individuazione del quale bisogna cercare di indicare tutto quello di cui si è a conoscenza. Nonostante la obbligatorietà dell'azione penale, è improbabile che denunce come queste, se rimangono isolate, ottengano grande attenzione: è più facile che vengano seguite maggiormente nel caso in cui le vittime siano state più di una, in modo che ogni procedimento sia poi riunito. ■

ALCUNI CONSIGLI

- 1) La prima cosa da evitare è pagare in contanti. Se viene richiesto un pagamento in contanti dal venditore, è bene accertarsi nuovamente della sua "affidabilità", perché nessun operatore commerciale serio e spesso nemmeno i privati usano questo sistema. In ogni caso non sarà possibile in caso di problemi dimostrare che si è effettuato un pagamento.
- 2) Non fare mai affidamento sul valore di documento dei messaggi di posta elettronica ricevuti. Se non sono firmati digitalmente, non hanno valore di prova per la legge italiana e, da soli, non servono per poter denunciare il venditore in caso di problemi.
- 3) Può essere utile controllare le informazioni fornite dal venditore che devono essere conformi alle leggi in materia, tra cui il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, in vigore dal 14 maggio scorso, facendo però attenzione che potrebbero anche essere state abilmente "imitate" proprio con lo scopo di acquisire un'apparenza di serietà.
- 4) Eventualmente può dare qualche risultato fare una ricerca con Google nelle pagine Web o nei gruppi, cioè nell'archivio dei newsgroup, con il nome del venditore e/o le caratteristiche dell'oggetto.



Transazioni on line, luci e ombre della nuova direttiva

Con il decreto legislativo 9 aprile 2003, in vigore dal 14 maggio scorso, è stata data attuazione nel nostro Paese alla direttiva dell'Unione 2003/31/CE, relativa alla cosiddetta **information society** e al commercio elettronico.

Con tale provvedimento è stato varato un piano pluriennale volto ad incentivare la realizzazione di una società in grado di sfruttare consapevolmente le possibilità messe a disposizione dalle nuove tecnologie ed in cui tutti possono godere in modo appropriato dei vantaggi delle telecomunicazioni. Lo scopo del Consiglio sarebbe non solo quello di tutelare i cittadini comunitari, consentendo loro di utilizzare nuovi strumenti di lavoro e svago, ma anche quello di migliorare il ruolo e la visibilità dell'Europa nel contesto mondiale, nella convinzione che una maggior implementazione della information society non possa che dare maggior smalto a tutti i paesi dell'Unione.

La legge stessa definisce il suo ambito di applicazione, mediante la definizione di "servizio della società dell'informazione", e pone, poi, una serie di regole per chi eroga tali servizi, tra le quali sono particolarmente interessanti quelle in materia di informazioni da inviare ai consumatori e di comunicazioni commerciali non sollecitate o spam.

Più tutela per i consumatori

Servizio della società dell'informazione è qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione e di memorizzazione dei dati, a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Si tratta, in primo luogo, dell'offerta di beni o servizi in rete come le vendite di hardware, software, assicurazioni, consulenze e così via. Ma sono compresi anche i servizi che non sono pagati da chi li utilizza, nella misura in cui costituiscono un'attività economica.

La legge si riferisce a quelle iniziative che non si finanziano richiedendo un corrispettivo agli utenti, ma tramite la raccolta pubblicitaria.

Esistono infatti siti che forniscono informazioni di qualità a livello professionale ed il cui accesso rimane completamente gratuito per l'utente. Non rientrano invece nella definizione di servizio della società dell'informazione tutte le comunicazioni che avvengono tra soggetti che operano al di fuori della loro attività imprenditoriale o professionale - il cosiddetto C2C, **consumer to consumer**. Una transazione tra utenti di e-bay, ad esempio, per la vendita di un computer non è soggetta alla nuova legge.

E' ovvio, poi, che le nuove regole non si applicano solo in Italia ma in tutti i paesi facenti parte della Unione Europea, quindi il consumatore potrà in qualche misura fare affidamento sulle stesse, anche se il modo in cui la direttiva è stata attuata potrà variare da paese a paese. Una cosa importante è che in materia di giudice competente in caso di problema, la nuova legge non ha cambiato nulla: come in precedenza, il consumatore italiano, ad esempio, che ha una

vertenza con un sito di e-commerce tedesco può sempre rivolgersi al giudice del suo luogo di residenza.

La direttiva 2003/31, comunque, conferisce da questo punto di vista una tutela maggiore al cittadino che acquista beni o servizi da altri paesi della Comunità.

Spam e messaggi pubblicitari

Le prescrizioni imposte dalla nuova legge a chi eroga servizi per via telematica sono diverse. Tra le più interessanti sono le prescrizioni in materia di informazioni obbligatorie e di **spam**. L'articolo 8 dispone infatti che le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne fanno parte integrante devono contenere, sin dal primo invio, ed in modo chiaro ed inequivocabile, le seguenti indicazioni:

- a) che si tratta di comunicazione commerciale;
- b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale;
- c) che si tratta di un'offerta

promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso; d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.

Questa disposizione, per la verità, non è molto innovativa dal momento che c'era già un obbligo analogo, previsto dall'art. 3, comma 3°, del Decreto Legislativo 185/1999 in materia di contrattazione a distanza, di cui la nuova legge rappresenta una puntualizzazione ed un rafforzamento.

In tema di spam, cioè di invio di "comunicazione commerciale non sollecitata", l'art. 9 prevede che le comunicazioni commerciali debbano essere identificate come tali sin dal primo invio e contenere la specifica che il destinatario può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

Di fronte a questa regola, è lecito chiedersi se non si sia fatto un passo indietro, piuttosto che avanti, nella lotta allo spam. Anche perché è stato completamente ignorato l'articolo 7 della Direttiva, secondo cui gli Stati avrebbero dovuto adottare "i provvedimenti necessari per far sì che i prestatori che inviano per posta elettronica comunicazioni commerciali non sollecitate consultino regolarmente e rispettino i registri negativi in cui possono iscriversi" coloro che non vogliono ricevere tali comunicazioni. In sostanza, la direttiva prevedeva l'istituzione di una **black list** alla quale chiunque avrebbe potuto iscriversi e verso i cui indirizzi nessuno avrebbe potuto mandare comunicazioni non sollecitate. Nella nuova legge, però, questo non è stato previsto. Anzi, l'art. 9 sembra quasi tornare indietro, passando dal sistema, sino ad ora implementato, dell'**opt-in**, dove è necessario il consenso del destinatario per inviargli posta, a quello dell'**opt-out**, dove al destinatario si lascia solo la libertà di richiedere la cessazione dell'invio. Si tratta di una novità poco felice della legge attuativa e si spera che il testo unico sulla privacy che dovrebbe essere di imminente emanazione vi ponga rimedio.



La direttiva 2003/31/CE fissa i paletti per il commercio elettronico, ma sullo spam si rischia di fare un passo indietro

Linux, SCO e IBM combattono per il copyright

La società californiana SCO, attuale titolare del copyright sul sistema Unix ha recentemente fatto causa ad IBM chiedendo un miliardo di dollari di risarcimento perché quest'ultima a suo dire si sarebbe appropriata illegalmente della tecnologia Unix di SCO, integrandola all'interno di Linux. IBM avrebbe sfruttato a questo riguardo dei veri e propri segreti commerciali acquisiti durante la collaborazione fra le società. Secondo SCO, in conclusione, IBM avrebbe illecitamente aiutato lo sviluppo del noto sistema open source grazie al suo accesso a Unix. Ragionando in questo modo, SCO ritiene di poter legittimamente vantare diritti su ogni copia di Linux in circolazione, tant'è vero che, dopo la causa contro Big Blue, SCO ha anche inviato 1500 lettere di diffida ad altrettante aziende i cui server usano il software del pinguino. La situazione si è poi ulteriormente complicata quando è scesa in campo Microsoft, per concludere una sorta di accordo di licenza con SCO per l'utilizzo di UNIX, in sostanza aderendo alla sua tesi.

Linux, terra di nessuno?

In ogni caso, qualunque sia l'esito della vertenza SCO-IBM, le notizie che negli ultimi mesi hanno investito Linux e le modalità di licenza testimoniano quanto la questione sia ancora lungi dall'essere risolta. Linux è infatti comunemente considerato come una sorta di "terra di nessuno", un software completamente "libero" da copyright e altri vincoli. In realtà, le cose non stanno così. Il fatto che Linux sia utilizzabile senza pagare corrispettivo non significa che Linux sia esente da copyright, come molti sono erroneamente portati a credere. Linux è oggetto di diritto d'autore, per la precisione a favore del celebre Linus Torvalds, così come lo sono tutti gli altri software rilasciati con la GPL, a



Il fatto che Linux sia utilizzabile senza pagare un corrispettivo economico, non significa che sia esente da copyright. E i diritti di utilizzo dei brevetti sono al centro della diatriba fra SCO e IBM

"di origine". Questo nuovo lavoro può essere non solo utilizzato da chi lo ha sviluppato, ma anche ulteriormente redistribuito: in quest'ultimo caso, tuttavia, ci sono alcune condizioni da rispettare.

L'aggiornamento di un software open source

In primo luogo, i file modificati devono recare l'indicazione di chi e quando li ha cambiati, in modo che si possa capire che le modifiche non sono opera dell'autore del programma di origine.

Ma soprattutto, il nuovo programma deve obbligatoriamente essere distribuito sotto la licenza GPL. Un'azienda, in altri termini, non può prendere un software GPL, svilupparci "sopra" un altro applicativo e rivenderlo tramite la concessione di licenze commerciali. Questo è vietato e comporta violazione della GPL, per la quale il titolare del copyright sul software di origine può agire nei confronti dell'azienda richiedendo i danni. Per questi motivi, la licenza GPL è considerata una "licenza virus", perché tutto quello che viene costruito sopra software rilasciati con la GPL deve obbligatoriamente seguire lo stesso regime. Ovviamente lo scopo è quello di tutelare al massimo grado lo sviluppo e la diffusione del software libero. In fondo è anche giusto: se una azienda vuole realizzare un prodotto commerciale, può scriverlo benissimo ex novo. Se invece vuole risparmiarsi il lavoro di programmazione, non può prendere un software libero, personalizzarlo e rivenderlo guadagnando in sostanza sul lavoro che era stato fatto da altri disinteressatamente a favore della comunità.

favore dei rispetti autori. La GPL è contro gli scopi per cui viene utilizzato tradizionalmente il copyright, ma di fatto lo usa ed è anzi interamente costruita sul sistema del diritto d'autore, sia pure per obiettivi opposti a quelli soliti. La GPL infatti tramite le regole del copyright vuole garantire la libertà di utilizzo e scambio del software per tutti.

La licenza GPL

In primo luogo, l'utente di un software regolato dalla GPL ha il diritto di usare il programma, di farne ulteriori copie per uso personale, di redistribuirlo liberamente. L'unico vincolo che è previsto in caso di redistribuzione è che ogni copia deve essere accompagnata dall'indicazione del titolare del diritto d'autore sul programma (copyright) nonché da copia della licenza GPL.

Deve inoltre essere specificato che non ci si assume alcuna responsabilità circa il funzionamento del software in qualsiasi ambito. Le aziende che si occupano della distribuzione di software possono richiedere un corrispettivo, ad esempio per il lavoro di raccolta del software libero su di un CD ROM o in altra banca dati, quindi mettere sul mercato raccolte di software libero. Altre aziende possono inoltre offrire consulenza a pagamento circa l'installazione e il funzionamento del software libero. Il software libero, inoltre, può essere modificato e personalizzato dall'utente, in modo da venire incontro alle sue particolari esigenze. In molti casi, viene realizzato un nuovo software basato su di un precedente software open source

Linux e il "copyleft", il diritto d'autore alza la voce

La licenza GNU-GPL è quel tipo molto particolare di licenza software con cui vengono rilasciati i programmi cosiddetti "open source". Lo stesso sistema operativo Linux, ad esempio, è rilasciato con la GPL, acronimo che sta per *General Public License*, messa a punto dalla Electronic Frontier Foundation fondata da Richard Stallman. Il testo originale della licenza, in lingua inglese, si può reperire al sito della fondazione o a quello del progetto GNU (www.gnu.org) e detta le condizioni di utilizzo del software che è stato rilasciato al pubblico sotto questa formula. Si noti che, al contrario di quello che si potrebbe pensare in un primo momento, una parte molto consistente di programmi è assoggettata alle regole della GPL: oltre al sistema operativo Linux, si pensi ad esempio ad Apache, il server Web attualmente più diffuso. Vale la pena quindi soffermarsi sul contenuto di tale licenza e sulle possibilità che offre sia agli utenti finali, privati o aziendali, sia agli sviluppatori.

L'acquisto della licenza

La prima evidente differenza che la licenza GPL presenta rispetto a quella commerciale sta nell'assenza di corrispettivo: il software può essere utilizzato da tutti nei modi consentiti dall'autore senza che si debba pagare un "prezzo" come avviene invece per i prodotti commerciali, per i quali si parla, non a caso, di "acquistare" una licenza.

Lo scopo della GPL non è infatti quello di far guadagnare l'autore del software, piuttosto quello di garantire e tutelare la libertà del software, intesa come facoltà dell'utente finale innanzitutto di usare anche lui il programma, ma anche di vederne il codice sorgente, modificarlo, costruire sullo stesso un ulteriore programma.

Il copyleft e il copyright

Per perseguire questi obiettivi, e rimarcare la contrapposizione tra licenze commerciali e GPL, si è parlato di "copyleft".

Anche il software GNU-GPL è oggetto di diritto d'autore. Il programma deve essere redistribuito sempre comprensivo di sorgenti e deve indicare quali parti del codice originario sono state modificate



Il copyleft è un gioco di parole difficilmente traducibile in lingua italiana utilizzato per la prima volta proprio dal fondatore della Electronic Frontier Foundation, con il quale si vorrebbe manifestare una chiara presa di posizione contro il copyright, cioè il tradizionale diritto d'autore. Con il copyleft, i fautori della GPL - giocando sul significato ambiguo della parola "left" che in inglese significa sia "sinistra" sia "lasciato", in contrapposizione a "right", che significa "destra", oltre che "diritto" - intendono sottolineare come con la loro licenza i diritti vengano "lasciati" all'utente a differenza che con il diritto d'autore, dove l'utente è privato di alcune libertà giudicate fondamentali dai sostenitori del software libero.

Le ripercussioni legali

In realtà il concetto di copyleft non ha molto significato sul piano legale, cioè di quello che può fare

o non può fare l'utente del software oggetto di tale concessione. Inoltre, la licenza GNU-GPL non ripudia affatto il tradizionale sistema del copyright, ma tutto all'opposto, è interamente costruita sullo stesso. Il software GNU-GPL è oggetto di diritto d'autore, non è libero o freeware, e questo è testimoniato dal suo assoggettarsi alla licenza GPL, con la quale il titolare del copyright determina cosa possono fare i licenziatari. Tutto quello che non è autorizzato dalla licenza GPL non si può fare e, se viene fatto, costituisce violazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore. La differenza, della GNU-GPL con la tradizionale licenza commerciale è che mentre la licenza commerciale usa il sistema del diritto d'autore, inteso come complesso di norme per regolare il diritto di fare copie (copyright) di un'opera intellettuale come il software (allo scopo di garantire un

reddito o profitto all'autore o editore), la GPL usa sì lo stesso strumento ma per garantire la flessibilità, la possibilità di distribuire il software e l'esistenza di una comunità all'interno della quale sia possibile scambiarsi.

Cosa si può fare con licenza GNU-GPL

Vale la pena di vedere le principali facoltà concesse dalla licenza GNU-GPL, sia per i semplici utilizzatori che per coloro che si occupano professionalmente di software, a livello di sviluppo, distribuzione o altro.

In primo luogo, è riconosciuto a qualunque utente il diritto di fare copia del software e redistribuirlo ulteriormente completo del suo codice sorgente, indispensabile per introdurre eventuali modifiche; l'unica limitazione in materia è che il programma sia sempre redistribuito nella sua forma originale e che sia accompagnato dall'indicazione del copyright esistente sullo stesso, dalla comunicazione che non si presta nessuna garanzia e non si assume nessuna responsabilità in ordine al funzionamento del software stesso e da una copia della licenza GNU-GPL.

Il distributore di software open source può anche chiedere un corrispettivo per il suo lavoro di raccolta, catalogazione, messa a disposizione e così via e può inoltre, se intende offrire consulenza e assistenza su di un certo software, parimenti chiedere un corrispettivo. Gli sviluppatori, infine, possono modificare in tutto o in parte un programma GNU-GPL e redistribuirlo una volta modificato; questo tuttavia ad una serie di condizioni: **a)** anche il nuovo lavoro deve essere licenziato con la GPL; **b)** bisogna indicare quali parti sono state modificate e da quale autore in modo che non siano confondibili con quelle originarie; **c)** occorre mantenere le indicazioni sul copyright, sull'assenza di garanzia e simili che esistono in ogni software GPL. ■

È diventata legge la "tassa" su CD e masterizzatori

Il 29 aprile è entrato in vigore il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva 2001/29 dell'Unione Europea in materia di diritto d'autore. Con tale provvedimento, sono innanzitutto introdotte alcune modifiche tecniche alla legge fondamentale in materia, che rimane per il nostro paese la oramai celebre 22 aprile 1941, n. 633. Ma viene previsto, soprattutto, quel "famigerato" compenso, a favore degli autori ed editori, che, al momento in cui era stato proposto, aveva sollevato moltissime polemiche da parte della comunità degli utenti dei computer e non solo.

Dal punto di vista tecnico, la legge sul diritto d'autore viene adattata alle ultime novità in fatto di riproduzione e registrazione, soprattutto a quelle ancora una volta apportate da Internet. Il copyright viene quindi esteso a tutte le possibili forme di diffusione delle opere intellettuali oggetto di diritto d'autore, tra cui la trasmissione mediante le Reti telematiche e cioè, come si dice comunemente, tramite realtà "on line". Le stesse denominazioni legislative vengono allargate e generalizzate, dal momento che la "rivoluzione informatica" in atto consente con cadenza quasi mensile l'affermazione di nuovi media. Il termine, ad esempio, "disco fonografico" viene generalizzato ed esteso a tutti coloro che sono produttori di fonogrammi.

Quando il compenso diventa una tassa

Per quanto riguarda, invece, il compenso esso è duplice e si traduce in una specie di "tassazione" sia degli apparecchi per la riproduzione che dei supporti per la registrazione. Le apparecchiature soggette al balzello sono solo quelle "esclusivamente destinate" alla riproduzione, quindi ad

esempio una piastra di registrazione o riproduzione di nastri audio. Nel testo originario, la dicitura era molto più ampia e comprendeva tutto l'hardware in qualche modo idoneo alla registrazione o riproduzione di opere, con la conseguenza che sarebbero stati tassati anche i lettori CD, i masterizzatori, forse anche gli hard disk. Fortunatamente, la definizione è stata poi ristretta e confinata agli apparecchi che hanno come scopo esclusivo o principale di riprodurre audio o video.

Il balzello sui supporti registrabili

Sono poi tassati tutti i supporti per la registrazione, tra cui anche i famosi CD vergini masterizzabili. Le tariffe variano a seconda del tipo di supporto e a seconda della capacità, espressa in ore di riproduzione o in capacità in MB. È comunque il Ministro per i Beni culturali che stabilisce queste tariffe, con un proprio regolamento, in mancanza e nell'attesa del quale valgono sin da subito quelle previste dallo stesso

decreto legislativo.

Gli importi devono essere pagati dal produttore del CD o da chi li importa sul territorio dello Stato: non solo, ma verso il Fisco è responsabile, in solido, in caso di mancato pagamento anche il distributore. È ovvio, poi, che questi costi verranno ricaricati sui consumatori finali.

Il compenso viene, da ultimo, destinato, secondo la legge, agli "autori e produttori, artisti, interpreti ed esecutori" e così via e dovrebbe essere una specie di corrispettivo per la riproduzione privata delle loro opere.

L'imposta colpisce tutti gli utilizzatori di CD-ROM

Ma ci sono diversi dubbi e perplessità non da poco. In primo luogo, l'imposta colpisce indistintamente tutti gli utilizzatori di CD-ROM, compresi coloro che ad esempio li usano per archiviare documenti di testo e file, come nel caso delle imprese. Si consideri che l'utilizzo tipico e tradizionale dei CD registrabili è proprio quello dell'archiviazione, non certo quello della collezione

di file musicali. In secondo luogo, è evidente che queste disposizioni sono in contrasto con la protezione del diritto d'autore: chi copia un CD oggetto di copyright su un CD vergine soggetto a "compenso" poi può essere trascinato ugualmente in Tribunale a rispondere di violazione del diritto d'autore e può essere condannato per tale reato. ■

I COMPENSI PREVISTI PER I VARI SUPPORTI

I compensi previsti dal Decreto Legislativo avranno efficacia fino al 2005 ed in attesa di apposito regolamento del Ministro per i Beni culturali.

Sono differenziati a seconda del tipo di supporto, e da questo punto di vista si distingue soprattutto tra supporto dedicato o multifunzione, e quindi della capacità del supporto stesso. Oltre ai supporti sono tassati gli apparecchi di riproduzione. Gli importi sono i seguenti:

- 1. Supporti audio analogici:** ad ogni ora di registrazione corrispondono 23 centesimi
- 2. Supporti audio digitali (CD audio masterizzabili, minidisc e simili):** per ogni ora si pagano 29 centesimi
- 3. CD-R e CD-RW dati:** 23 centesimi ogni 650 MB
- 4. Flash memory e cartucce digitali:** 36 centesimi per 64 MB
- 5. Supporti video analogici:** 29 centesimi per ora di registrazione
- 6. Supporti video digitali "dedicati" (compresi DVD-RW e DVD-R video):** per ogni ora di capacità il tributo è di 29 centesimi ed aumenta all'aumentare della durata di supporti via via più capienti
- 7. DVD-RW dati, DVD-R e DVD-RAM:** 87 centesimi per 4,7 GB di capienza (ma aumenta proporzionalmente alla disponibilità di archiviazione)
- 8. Apparecchi di registrazione audio e video:** il 3 per cento sul listino al rivenditore.

Il Decreto Legislativo entrato recentemente in vigore prevede, fra gli altri, un compenso di 0,23 euro per 650 MB di dati su CD-R e CD-RW



Scambio di file MP3, le responsabilità del datore di lavoro

Uno studio recentemente diffuso da una nota società di network management e analisi ha riportato come nel Regno Unito ben quattro imprese su cinque non adottino alcuna misura per impedire che i propri dipendenti usino i computer aziendali per attività di scambio di file musicali o video. Del resto, è noto che la maggior parte degli scambi di file (che non raramente superano il GB di dimensione come nel caso dei film compressi in formato DivX) avvenga tramite computer aziendali che sfruttano collegamenti professionali a banda larga e non certo tramite i collegamenti "casalinghi" che funzionano ancora in larga maggioranza via modem a 56k.

Vale la pena, comunque, di chiedersi quale sia la responsabilità del titolare dell'azienda o del suo amministratore di sistema nel caso in cui vengano trovati file MP3, AVI o simili contenenti opere coperte da diritto d'autore.

Sulla questione, la FIMI (<http://www.fimi.it>), cioè la Federazione dell'Industria Musicale Italiana, associazione maggiormente rappresentativa dei discografici nel nostro Paese, ha deciso di inviare alle aziende una brochure informativa, in cui si avvertono i datori di lavoro circa i "rischi connessi all'utilizzo della rete informatica aziendale per scaricare e distribuire file musicali".

Quando si commette reato

Cosa c'è di vero? In primo luogo, bisogna premettere che sicuramente fare una copia di canzoni o film o supporti analoghi oggetto di copyright è sicuramente un reato. Per la precisione, le disposizioni fondamentali in materia sono l'art. 171 e 171



ter della legge sul diritto d'autore attualmente in vigore. L'art. 171 punisce chi effettua una duplicazione abusiva di opera coperta da diritto d'autore "a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma" e quindi anche chi lo fa per il classico uso personale, come nel caso di colui che scarica un MP3 per ascoltarlo. L'art. 171 ter, la norma che prevede le sanzioni più pesanti, riguarda invece chi effettua queste operazioni a scopo di lucro e comunque non ad uso personale. Nel caso del file sharing aziendale, la disposizione applicabile sarebbe probabilmente l'art. 171, che prevede come pena una multa da 100.000 vecchie lire a 4.000.000, visto che la redistribuzione e la condivisione di file MP3 non avviene per scopo di lucro ma

solo per uso personale. Sicuramente, dunque, copiare file protetti da copyright è un reato, che comporta l'applicazione di una pena e per il quale si può essere chiamati al risarcimento del danno.

Chi è responsabile?

Ma chi può essere ritenuto responsabile se nel computer di una certa azienda si trovano illecitamente opere protette? Il singolo impiegato che aveva in dotazione quel computer, l'amministratore di sistema oppure, ancora, il titolare dell'azienda o l'amministratore delegato che magari quel computer non lo ha mai neanche visto? Si tratta di un problema non da poco, sicuramente di soluzione molto più difficile di quello che vorrebbero far

credere le associazioni discografiche. Sul punto, la legge italiana non dice nulla, lasciando che sia il giudice del caso concreto a decidere volta per volta chi può essere considerato responsabile. In linea generale, l'approccio non è sbagliato se si considerano le innumerevoli casistiche: pensiamo alla piccola azienda con tre computer e due persone che ci lavorano, tra cui il titolare; oppure la multinazionale con vari amministratori di sistema, migliaia di dipendenti, un consiglio di amministrazione, un ufficio dei sindaci.


Sarà dunque il giudice a valutare chi può essere ritenuto responsabile, valutando caso per caso. Da questo punto di vista, ovviamente, sarà molto rilevante vedere ad esempio dove, e magari su quanti computer, si trovavano i file. Bisognerà valutare le modalità di accesso al PC che, in base anche alla normativa vigente in materia di misure di sicurezza, dovrebbero sempre prevedere

l'autenticazione in base a username e password. In questo modo è sempre possibile risalire all'identità degli utenti che avevano accesso ad un determinato calcolatore. Per quanto riguarda invece le ripartizioni di responsabilità interne all'azienda, bisogna andare ad analizzare l'organizzazione del lavoro: ad esempio, nel caso sia prevista in organico la figura dell'amministratore di sistema, è difficile poter sostenere la responsabilità del datore di lavoro, mentre in caso contrario la posizione del datore diventa giocoforza più delicata.

Ad ogni modo, può essere prudente implementare misure di controllo del traffico Internet in modo da poter dimostrare quantomeno la buona fede in caso di controlli.

Tappe finali per l'IVA sul commercio elettronico

La Camera, nella seduta del 17 ottobre scorso, ha approvato il disegno di legge comunitaria 2002, che si trova attualmente al Senato in attesa del via libera definitivo. Il disegno di legge comunitaria recepisce una serie di direttive in materia di tutela dei consumatori e altre, tra cui anche il trattamento IVA applicabile ai servizi prestati tramite mezzi elettronici di cui alla direttiva dell'Unione Europea 2002/38/CE. Ma quand'è che le nuove disposizioni in materia di commercio elettronico entreranno in vigore? La direttiva dovrebbe entrare in vigore, secondo le previsioni di Bruxelles, nel luglio 2003. Bisogna però ricordare che la legge comunitaria è il principale strumento per la trasposizione delle direttive europee nell'ordinamento italiano. Introdotta nel nostro Paese nel 1989 con la Legge 9 marzo 1989, n.86, la famosa legge "La Pergola" dal nome del suo originario proponente, regola le modalità e i tempi per la trasposizione delle direttive comunitarie, determinando con quali provvedimenti (decreti legislativi, decreti ministeriali o regolamenti) deve essere attuata ciascuna direttiva, al di fuori delle ipotesi di recepimento diretto. Solitamente, la legge comunitaria contiene una serie di deleghe al Governo, il quale poi ulteriormente dovrà fare i singoli provvedimenti. La legge comunitaria, in ogni caso, non aggiunge molto a quanto già previsto dalla direttiva dell'Unione, limitandosi a stabilire, all'art. 1, che il "Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B" dove, ovviamente, nell'allegato A è riportata la direttiva IVA in



questione. Per capire quali saranno, dunque, le principali novità si può dare un'occhiata a quanto stabilito dalla direttiva stessa. Intanto bisogna dire che le nuove regole non sono state previste tanto a tutela del consumatore quanto del Fisco che, nei vari Stati, guarda da sempre al commercio elettronico come un preoccupante spiraglio per evasioni ed elusioni. Esse comunque dovrebbero servire anche a garantire condizioni di parità per tutti gli imprenditori che intendono offrire beni o servizi a consumatori che risiedono nel territorio dell'Unione Europea.

Le transazioni soggette alla direttiva europea

La direttiva, in ogni caso,

riguarderà sia le transazioni tra gli operatori commerciali (le cosiddette business to business, B2B) sia quelle con i consumatori (cosiddette business to consumer, B2C). Le operazioni interessate saranno le seguenti:

- 1)** progettazione, realizzazione e manutenzione di siti Web;
- 2)** contratti di Web hosting;
- 3)** fornitura di programmi e loro aggiornamento;
- 4)** cessione di immagini, di musica, di film e di giochi;
- 5)** programmi politici, culturali, sportivi, scientifici e di divertimento;
- 6)** formazione a distanza;
- 7)** accesso a banche dati.

Sono esclusi, invece, i servizi relativi a radio e televisione. La "rivoluzione" della direttiva è, comunque, sostanzialmente

che la prestazione viene tassata presso il committente, cioè presso l'acquirente, sia egli consumatore finale o altro imprenditore.

Quindi si applica il regime IVA previsto nel Paese in cui risiede il consumatore finale, con la precisazione che se questi risiede in uno Stato non facente parte dell'Unione l'operazione non è imponibile e non si applica quindi l'IVA. Questo meccanismo garantisce alle imprese condizioni paritarie nel momento in cui vendono all'interno dell'Unione e condizioni addirittura di vantaggio nel momento in cui operano all'esterno.

A discapito del consumatore

Il tutto però anche a discapito del consumatore. Infatti, ad esempio, il consumatore italiano che oggi può rivolgersi alle imprese di quegli Stati in cui non è prevista l'IVA oppure è prevista un'aliquota ridotta per lo stesso bene, non potrà più farlo quando verrà attuata la nuova direttiva, perché a qualsiasi operazione che si terrà in Italia sarà applicato il regime italiano, indipendentemente dalla nazionalità del produttore. Il produttore, poi, quando andrà a vendere ad un consumatore, ad esempio, statunitense non sarà soggetto ad IVA con la conseguenza che il bene costerà meno e sarà più allettante per il consumatore residente in un Paese che non è membro dell'Unione. Si tratta di innovazioni da seguire, dunque, con attenzione perché destinate ad incidere notevolmente sullo sviluppo e sull'incremento dell'e-commerce. La direttiva dovrebbe inoltre avere una efficacia nel tempo limitata, di tre anni, ma non è difficile che da transitoria, quale è adesso, diventi di fatto definitiva. ■

Criminalità via Web, la risposta dell'Unione Europea

Per prevenire e combattere i reati, non solo quelli relativi al Web ma anche quelli più tradizionali dove Internet viene usata dagli autori dell'illecito solo per comunicare, l'Unione Europea ha elaborato, la scorsa estate, una proposta di direttiva contenente l'obbligo per i gestori delle telecomunicazioni, ed in particolare per gli Internet provider, di conservare tutti i dati relativi al traffico telefonico. La proposta si trova ancora in fase di approfondimento e vaglio da parte del Consiglio della Unione Europea, ma vale la pena soffermarsi sugli aspetti principali della stessa per gli effetti che comporterà una volta approvata. In ogni caso, va sottolineato che si tratta sempre e comunque di una direttiva, quindi non di una legge direttamente applicabile all'interno degli Stati membri e tanto meno di un documento "invocabile" dai singoli cittadini, bensì di un atto che vincola solo gli Stati dell'Unione a emanare delle leggi di attuazione, che sono quelle di riferimento per i cittadini dei singoli Paesi. Bisognerà pertanto vedere, quando la direttiva verrà approvata e quale sarà il contenuto della legge italiana attuativa in materia.

Gli obblighi dell'Internet provider

Ad ogni modo, se la direttiva fosse introdotta, nel testo attuale, comporterebbe innanzitutto l'obbligo per tutti gli Internet provider di conservare per almeno due anni tutti i dati relativi al traffico (di qualunque genere: Web, e-mail, FTP e altro) non solo gestito ma anche in "transito".

È previsto che questa conservazione di dati sia effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy poste dalla Convenzione Europea dei



diritti umani del 1950, dalla convenzione del Consiglio europeo del 1981 sulla protezione dei diritti individuali rispetto al trattamento informatizzato dei dati personali e, soprattutto, della direttiva dell'Unione Europea del 1995, che è poi quella che ha condotto all'approvazione, nel nostro Paese, della "famosa" legge n. 675 del 1996 sulla tutela dei dati (il cui testo può essere consultato al sito www.privacy.it). Ovviamente, trattandosi appunto di una

direttiva spetterà ai singoli Stati individuare le modalità concrete e tecniche con cui conciliare il rispetto delle fondamentali esigenze di tutela degli individui con la conservazione, sostanzialmente, di tutto il traffico Internet su qualsiasi Internet provider: si tratterà, probabilmente, soprattutto di imporre ai provider, oltre che di conservare i dati, anche di adottare misure di sicurezza tali da impedire che i dati così mantenuti possano essere carpiri da terzi

malintenzionati, come i famosi hacker o cracker.

Prevenzione del crimine

Il classico rovescio della medaglia, infatti, della creazione di database per scopi "benefici" è sempre ovviamente la possibilità che questi dati possano essere presi ed utilizzati da malintenzionati che riescono ad entrare nel database stesso. Un aspetto importante della direttiva, comunque, è che la conservazione dei dati da parte dei provider avverrà solo ed esclusivamente per scopi di "prevenzione del crimine". Quindi si deve presumere che l'utilizzo dei dati potrà avvenire solo da parte dei giudici o della polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza e simili) che indagano sull'avvenuta commissione di reati e non anche in altri casi, cioè da parte di privati oppure di altri organi dello Stato che non hanno competenze in materia penale.

Un'Europa "unita"


La direttiva, in materia, prevede inoltre, giustamente, che il giudice o comunque l'investigatore di uno stato membro potrà richiedere i dati ai provider di tutti gli altri stati membri, i quali saranno obbligati a fornirglieli. Si tratta, evidentemente, di una previsione necessaria se si vuole che la direttiva serva a qualcosa, dal momento che è proprio sfruttando la globalizzazione della Rete che le organizzazioni criminali riescono ad operare indisturbate e a non farsi tracciare. In quest'aspetto sta anche il limite della direttiva, che purtroppo coprirà solo il territorio dell'Unione, senza possibilità per i giudici di acquisire dati da provider che si trovano in paesi extraeuropei, salva la improbabile collaborazione spontanea dei soggetti coinvolti o delle relative Autorità. ■

I nipotini di Napster alle prese con la legge sul diritto d'autore

L'esperienza di Napster e l'andamento della sua vicenda giudiziaria, oggi giorno sostanzialmente definita, hanno messo in allarme tutto il mondo del peer-to-peer networking. Si sta cercando di fare tesoro di quel primo, grande esperimento per cercare di capire come riuscire a portare avanti nuove iniziative in un campo, quello della condivisione dei file, che rischia di essere costantemente al limite della legalità. Fred von Lohmann è un legale esperto in copyright nell'era digitale che collabora stabilmente per la Electronic Frontier Foundation, la nota organizzazione no profit che, sin dagli albori di Internet, segue le attività e gli sviluppi della grande Rete. Sul sito della fondazione, e precisamente all'indirizzo www.eff.org/IP/P2P/Napster/20010227_p2p_copyright_white_paper.html, si può trovare un articolo dell'avvocato von Lohmann che fa il punto della situazione, con considerazioni che, pur essendo basate sul diritto statunitense, hanno validità anche con riguardo al diritto italiano. Le regole in materia di copyright, infatti, rispondono quasi ovunque a criteri ispiratori simili e questo è sicuramente un bene in un mondo, quello di Internet, che è sicuramente globalizzato e dove pertanto è impossibile ragionare con riferimento esclusivo alla legge di un singolo Stato.

Il concetto di copyright e il peer-to-peer

Non c'è dubbio che il P2P possa prestare il fianco alle infrazioni di direttive sul diritto d'autore. Pertanto, sia per coloro che sviluppano applicazioni P2P, sia per quanti sono intenzionati ad investire sulle stesse, sia, infine, per gli utenti finali, può essere utile cercare di ricavare alcune linee guida per vedere se e come è possibile occuparsi di peer-to-peer in modo legittimo e senza comunque andare incontro a problemi legali. Sotto questo punto di vista, bisogna far capo al concetto di diritto d'autore, che è analogo sia



nell'ordinamento USA che in quello italiano ed europeo. Sono oggetto di copyright, o diritto d'autore, tutte le opere intellettuali o creazioni dell'ingegno o espressioni artistiche che possiedono caratteristiche di originalità. Il "diritto", quindi, nasce per effetto della creazione dell'opera. Una musica, ad esempio, viene ad essere oggetto di tutela nel momento stesso in cui viene composta e/o eseguita. Analogamente un software, un testo e così via. Il diritto di autore è il diritto di fare copie dell'opera e spetta solo al creatore della stessa ovvero a colui al quale il diritto è stato successivamente trasferito, come nel caso della canzone che è di proprietà della casa discografica o etichetta o del libro che diviene di proprietà

intellettuale della casa editrice.

Cosa è lecito fare

Per questi motivi, è sicuramente possibile utilizzare le applicazioni P2P da parte di un singolo utente finale per condividere i video delle proprie vacanze o alcune proprie fotografie che si vogliono sottoporre, ad esempio, all'attenzione di una comunità di fotografi on line per riceverne giudizi o critiche; non è invece possibile mettere in condivisione delle canzoni che si sono registrate in formato MP3 su disco fisso da un CD. In realtà, non si è proprietari delle canzoni registrate sul CD che si è acquistato, ma solo licenziatari, anche se nel linguaggio di tutti i giorni si dice comunemente di aver "comperato" un CD.

Quello che si ha diritto di fare, infatti, è solamente di ascoltare le canzoni sul CD per uso personale, magari di fare una copia ad uso esclusivo di backup, cioè da utilizzare solo se si rovina accidentalmente il supporto principale, ma le canzoni rimangono di proprietà della casa discografica e non possono ulteriormente essere copiate né tanto meno messe a disposizione di altre che possono fare altre copie né, in generale, essere usate per scopi e in ambiti diversi da quelli previsti dall'accordo di licenza, come ad esempio suonate in pubblico.

Le responsabilità dei gestori

Da questo punto di vista, la responsabilità dei gestori di iniziative come Napster non sta nel violare direttamente il copyright ma nel fornire uno strumento che, di fatto, consente a una comunità di utenti di realizzare copie di opere coperte da diritto d'autore. Nel caso di Napster, i giudici hanno ritenuto lo stesso responsabile delle violazioni perché, almeno in un primo tempo, si poteva scambiare qualsiasi file e il materiale non era filtrato in alcun modo. Inoltre, i gestori del noto sistema di scambio non potevano nemmeno sostenere di non sapere che attraverso lo stesso si scambiavano file oggetto di copyright, perché addirittura sono state prodotte in giudizio alcune schermate illustrative, in sostanza delle demo, realizzate dai gestori stessi in cui tra i file che venivano mostrati come oggetto di scambio c'erano canzoni coperte da copyright. Chi realizza una iniziativa di peer-to-peer networking deve, dunque stare attento a questi profili. In altri termini deve inserire filtri e utilizzare le tecnologie che impediscono lo scambio di materiale proibiti. Gli utenti finali, invece, dovrebbero utilizzare i siti e i software di scambio che sono "sicuri" e che non rischiano di poterli coinvolgere in iniziative giudiziarie per violazioni del diritto di copyright. ■

Internet, cellulari & privacy, l'Unione europea si muove

L'Unione Europea ha recentemente varato una nuova direttiva nel campo della tutela della privacy degli utenti di comunicazioni elettroniche (provvedimento n.2002/58/CE), destinata a introdurre diverse novità in materia non solo di posta elettronica ma anche di telefonia cellulare e fissa. È importante comprendere che con questo intervento non si è di fronte ad una vera e propria legge (già in vigore e che quindi può essere invocata da ogni cittadino europeo) ma di un atto, rivolto agli Stati membri, che indica solamente degli scopi da raggiungere.

In particolare, i vari Stati dell'Unione, tra cui l'Italia, dovranno emanare delle apposite leggi attuative entro il prossimo 31 ottobre 2003.

Questo aspetto è molto importante, perché in queste materie è naturalmente fondamentale vedere quali saranno i meccanismi tecnici in concreto previsti per dare attuazione alla normativa. In altri termini, sarà necessario che la "nostra" Repubblica italiana faccia un buon lavoro in sede di attuazione della direttiva, se non si vuole che gli obiettivi indicati dalla stessa rimangano non realizzati o comunque aggirabili dai malintenzionati. La legge attuativa, quando verrà completata, andrà a sostituire nel nostro Paese il Decreto Legislativo 171 del 1998 attualmente in vigore, e tale rimarrà sino alla nuova legge in questione, la fonte regolatrice della materia. È possibile ora passare in rassegna le principali novità della direttiva n. 58, restando inteso che comunque, sino alla sua attuazione con apposita legge, continuerà frattanto ad applicarsi il Decreto Legislativo n. 171.

Lo spam

In primo luogo, la direttiva si è occupata del fenomeno dello spam, la posta indesiderata dalla quale molti utenti di Internet sono colpiti. È previsto il divieto di inviare e-mail omettendo o camuffando il nome del mittente,



nome che dovrà poi essere usato dal destinatario per inviare l'eventuale e-mail di cancellazione del servizio. La maggior parte dei messaggi di posta indesiderata in circolazione, infatti, proviene da indirizzi diversi da quelli che appaiono nell'*header* (intestazioni) del messaggio, tant'è vero che se si prova a rispondere il mail di risposta "torna indietro" con un messaggio di errore (*bounced message*). Spesso le e-mail di spam vengono mandate tramite un account costruito appositamente presso uno dei grandi provider di fornitura di accesso e di servizi di posta elettronica, account che viene regolarmente "abbandonato" dopo essere stato usato per farvi transitare i messaggi illeciti. Questa disposizione della direttiva, più che rivolgersi ai

malintenzionati, è pensata per i provider, che dovranno in futuro essere più restrittivi nel concedere l'apertura di account di posta elettronica. Non è escluso che l'invio di un messaggio possa avvenire solo previa identificazione del corretto funzionamento dell'account che ne appare come mittente. Quali saranno i meccanismi tecnici adottati, si vedrà appunto in sede di attuazione della direttiva.

Cookie e spyware

La nuova direttiva regolamenta poi anche l'uso di cookie, spyware e Web bug che possono condurre a violazioni della privacy. Sono vietati infatti, a norma dell'art. 5, "l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli

utenti, senza consenso di questi ultimi". I cookie non sono stati vietati in senso assoluto, anche perché permettono di rendere più veloce l'accesso ad alcuni servizi Internet, ma richiederanno una previa informazione da fornire all'utente da parte del webmaster del sito in cui sono installati. Anche lo spyware, il software distribuito in forma gratuita ma che in realtà si finanzia tramite raccolta di dati personali relativi al computer su cui è installato e successiva rivendita a terzi, in generale sarà vietato. Tuttavia c'è una importante eccezione: l'uso di questi software può avvenire "per scopi legittimi", ovvero possono essere usati dalla Magistratura nel corso delle indagini relative ad un procedimento penale.

La privacy sui telefoni cellulari

Una nuova tutela è prevista anche per i dati relativi ai telefoni cellulari che consentono di individuare il terminale, cioè di sapere dove si trova fisicamente l'utente in un certo momento: la direttiva prevede che l'individuazione locale geografica sia limitata al minimo indispensabile per consentire l'erogazione del servizio e che comunque la stessa possa essere sospesa, gratuitamente e in modo agevole, dall'utente dello stesso. Ci sono poi ulteriori disposizioni volte a garantire la privacy degli utilizzatori di telefoni mobili o fissi: l'iscrizione negli elenchi telefonici pubblici sarà possibile solo con il consenso dell'abbonato e secondo le modalità da lui scelte. Sarà possibile scegliere se inviare il proprio numero al chiamato, se rifiutare le chiamate prive di indicazione del chiamante e, più in generale, è previsto che i dati sul traffico dell'utente debbano essere cancellati o resi anonimi al termine della comunicazione (salva anche in questo caso la possibilità di conservazione per un certo periodo di tempo per finalità di accertamento e prevenzione di reati o motivi di sicurezza nazionale). ■

Il valore legale di un messaggio e-mail

La posta elettronica, e in genere le comunicazioni tramite computer, per la loro comodità si vanno diffondendo sempre di più, sia tra i privati che presso le aziende. Usando questi strumenti, però, sono numerose e spesso univoche le tracce che si lasciano in giro, relativamente alla propria attività, tanto che Internet, se in un primo tempo era stata ritenuta una possibile causa di illeciti, adesso viene sempre più pensata ed utilizzata come uno strumento di prevenzione.

Qual è, dunque, il valore legale di un messaggio e-mail da noi inviato e che riposa, magari da mesi o anni, nella cartella "posta inviata" del nostro client di posta elettronica? Negli USA le aziende e i loro consulenti legali se lo stanno chiedendo con sempre maggiore attenzione, visto che alcuni giudici hanno mostrato di basare le proprie decisioni su alcune e-mail rinvenute all'interno di computer aziendali che erano stati sequestrati, come ad esempio è accaduto in uno dei diversi procedimenti a carico di Microsoft per posizione dominante. Nel caso in questione è stata trovata una circolare aziendale inviata ad un gruppo di dipendenti secondo cui "per aumentare la penetrazione di Internet Explorer 4 sul mercato dei browser sarà importante utilizzare la "leva" del sistema operativo per indurre la gente a usare Explorer e abbandonare Netscape Navigator". Vale senz'altro la pena di chiedersi se questo possa accadere anche in Italia.

L'istituto della discovery

Bisogna dire, innanzitutto, che tra il sistema italiano e quello anglosassone ci sono notevoli differenze sulle modalità di acquisizione delle prove. Nel nostro Paese, non è previsto l'istituto della *discovery*, intesa come richiesta fatta da una parte all'altra di produrre dei documenti in giudizio. Secondo la *discovery*, le parti devono produrre in modo veritiero quello che viene domandato sotto pena di gravi sanzioni. In Italia esiste



Negli Stati Uniti, i messaggi di posta elettronica assumono una valenza legale. E in Italia...

solo l'*ordine di esibizione*, previsto dall'art. 210 del codice di procedura civile, che il Giudice, se una parte ne fa richiesta, può emettere nei confronti dell'altra, obbligandola a produrre in giudizio un determinato documento. L'ordine di esibizione è molto più limitato della *discovery* e comunque se ne fa un uso piuttosto raro.

La tutela della corrispondenza

Nel nostro Paese poi la corrispondenza (ivi compresa quella elettronica) è tutelata a livello costituzionale dall'art. 15, secondo cui la libertà e la segretezza delle comunicazioni sono "inviolabili" e qualsiasi limitazione in materia può essere posta solo nei casi previsti dalla legge con provvedimento motivato dall'Autorità giudiziaria. Infine bisogna distinguere tra procedimento civile e penale. Il primo è quello intentato da un

soggetto contro un altro per motivi definibili come "privati" e cioè ad esempio il pagamento di una certa somma di denaro, una locazione, un contratto commerciale, un contratto di lavoro o di collaborazione. Il procedimento penale, invece, è quello intentato, per così dire, dallo Stato nei confronti di uno o più individui che si ritiene possano avere commesso un reato, cioè un illecito di particolare gravità. Nel processo civile le regole in materia di valore di prova dei documenti sono più rigorose: perché un documento diventi piena prova in un procedimento civile occorrono dei requisiti e delle circostanze molto precise, che spesso non si hanno nelle comunicazioni via posta elettronica. Questi ultimi non sono veri e propri documenti elettronici a livello legale perché quasi mai, siglate con la firma digitale idonea ad attribuirne la

paternità e a certificarne la genuinità. Nel processo penale, che si ritiene di interesse pubblico, le regole in materia di prova documentale sono molto più elastiche.

Quando le e-mail entrano nel processo

Nel procedimento penale, insomma, le e-mail rinvenute nei computer dell'azienda di cui è titolare l'investigato o dentro alla quale sarebbero stati commessi reati possono benissimo intanto entrare nel processo. Pensiamo ad esempio ad un procedimento per illecito utilizzo di software coperto da diritto d'autore in cui è stato sequestrato, come avviene sempre e regolarmente in questi casi, il computer del presunto responsabile: se il consulente tecnico nominato dalla Procura è capace ed esperto può trovare nella posta in uscita del client di e-mail o di usenet magari un messaggio di richiesta del "crack" o di copia della licenza, di fronte al quale sarà difficile per il malcapitato sostenere la sua "innocenza". Una volta entrate nel processo, queste prove possono essere seriamente valutate dal giudice, dal momento che la definizione di documento nel procedimento penale, fornita dagli artt. 234 ss. del codice di procedura penale, è molto più ampia di quella civile e prevede l'acquisizione "di scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia la fonografia o qualsiasi altro mezzo".

La gestione dei documenti

In conclusione, è opportuno che le aziende, ma anche i privati, definiscano una certa politica di gestione delle comunicazioni e dei documenti, basata sulla "distruzione" periodica dei documenti (cosiddetto *purging*, previsto dai più diffusi client di posta e di newsgroup), anche perché certe comunicazioni, di tipo interno e confidenziale, possono essere letteralmente travisate ed assumere tutto un altro significato in ambito giudiziario. ■

Nuova legge sulla garanzia, domande e risposte

La "rivoluzione" nel settore delle garanzie sui beni di consumo introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 è ricca di conseguenze sul piano pratico che richiedono ancora diverso tempo per essere assimilate sia dai fornitori che dai consumatori. Per questo motivo, e spinti anche dalle richieste in merito dei lettori, abbiamo deciso di fornire delle risposte alle domande più comuni.

Per quali garanzie è valida la nuova legge?

Per capire l'oggetto della nuova legge è fondamentale capire la distinzione tra la *garanzia per i difetti di conformità* (o *garanzia legale*), da un lato, e la *garanzia di buon funzionamento*, (detta anche *garanzia convenzionale* o *garanzia commerciale*) dall'altro. La distinzione, concettualmente, è semplice, ma nella pratica non è sempre facile da applicare. La nuova legge, comunque, riguarda solo la garanzia per i difetti di conformità mentre non interviene, se non marginalmente, sulla garanzia di buon funzionamento.

Cos'è la garanzia legale?

La garanzia per i difetti di conformità, o vizi o mancanza di qualità promesse, riguarda un problema che il bene ha presentato sin dall'origine: ad esempio un processore non raggiunge la frequenza di clock promessa dal venditore. Questa garanzia si applica anche per la pubblicità (esempio: nella brochure dello scanner il produttore dichiara una certa profondità di colore che nella realtà non è rispettata). In questi casi, il consumatore può invocare la garanzia per difetto di conformità di due anni, prevista dalla nuova legge. Sono i casi in cui il contratto non è, a rigore, stato rispettato, perché è stato consegnato un bene diverso da quello previsto o non in grado comunque di svolgere le prestazioni concordate.

Cos'è la garanzia commerciale?

La garanzia di buon funzionamento (garanzia commerciale) ha, invece, un oggetto diverso: non garantisce l'assenza di vizi originari, ma il

fatto che non si presentino vizi per effetto dell'uso protratto nel tempo. La garanzia di buon funzionamento, insomma, tutela il consumatore dalle usure per effetto del funzionamento. Si tratta di una distinzione fondamentale: una stampante, ad esempio, può godere di una garanzia di conformità di due anni e di buon funzionamento di un anno. Questo significa che, se il consumatore si accorge, entro due anni, che la stampante non presenta la velocità promessa, può attivarsi. Se la stampante ha sempre funzionato correttamente ma si rompe dopo oltre un anno, la stessa deve essere riparata a spese del consumatore. Non sempre è facile capire quando una rottura è dovuta ad un difetto di conformità o quando lo stesso bene si è semplicemente rotto per effetto dell'usura. Pensiamo ad esempio a un processore che, per un difetto di fabbricazione, non sopporta per lungo tempo il raggiungimento di una certa temperatura. Qui il bene sembra conforme al contratto sino a che non si guasta ed è proprio al momento del guasto che si può accertare la non conformità. In questo caso, il consumatore potrebbe rivalersi sul produttore anche se sono già trascorsi i termini della garanzia commerciale perché la rottura è stata determinata non dal normale uso del bene ma da un difetto di conformità.

Per quali persone si applicano le nuove garanzie?

La nuova garanzia di due anni sui difetti di conformità dei beni si applica esclusivamente ai consumatori. Non vale, in altri termini, tra imprese. Per consumatore, deve intendersi qualsiasi persona fisica che, nel contratto, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Quindi un cliente privato con bene acquistato "a scontrino" potrà avvalersi del D.Lgs.24/2002 mentre un libero professionista o imprenditore con acquisto del bene in fattura no. Ovviamente, se il difetto di conformità riguarda

un bene che è stato commercializzato tra imprese per giungere ad un consumatore finale, quest'ultimo si rivolgerà al proprio rivenditore il quale potrà a sua volta rivalersi nei confronti del suo distributore.

Per quali prodotti è valida la nuova garanzia legale?

Le tutele previste dalla nuova legge si applicano a tutte le consegne di beni, che avvengano a titolo di vendita o anche fornitura, appalto, opera, sia nuovi che usati. Quindi tutte le apparecchiature informatiche sono soggette alla nuova garanzia biennale. Per i beni usati la garanzia è un po' più limitata perché la legge stabilisce che va "tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa" e, quindi, in sostanza considerata l'anzianità del prodotto.

A partire da che giorno si applicano le nuove garanzie?

Ad esempio, se un consumatore acquista un notebook il 20 marzo e lo stesso gli viene consegnato il 3 aprile 2002 si può considerare operante la garanzia legale biennale?

La risposta è affermativa: la nuova legge è entrata in vigore il 23 marzo 2002. Tutti i beni che sono stati consegnati dopo tale termine, anche se il contratto è stato concluso anteriormente, godono della garanzia biennale.

Molti produttori continuano a parlare di garanzia di 1 anno quando è stata approvata la legge che estende il periodo di garanzia a due. E' lecito?

Bisogna intendersi sul tipo di garanzia: per quella legale il tempo di estensione è stato portato per legge a due anni. Per quanto riguarda la garanzia commerciale, è il produttore a deciderne la validità.

In caso di guasti al prodotto in garanzia posso sempre pretendere che l'oggetto mi venga sostituito? E in questo caso a chi devo rivolgermi?

Il consumatore deve rivolgersi al negozio dove ha comperato il

bene. Il guasto deve essere formalmente denunciato al venditore entro due mesi, altrimenti si può perdere il diritto alla garanzia. Per fare la denuncia, consigliamo sempre e comunque una raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta alla sede legale del venditore. La sede legale può essere rintracciata con una tradizionale visura camerale oppure tramite la banca dati delle camere di commercio (che offre però una consultazione molto più limitata) all'indirizzo www.infoimprese.it. Nella raccomandata è sufficiente esporre sommariamente il problema che si è manifestato chiedendone la soluzione tramite i rimedi apprestati dalla legge ed indicando quale si preferisce. Tali rimedi sono la riparazione del bene o la sua sostituzione, oppure, quando impossibile, la risoluzione del contratto, che comporta che il bene venga rimesso al produttore e i soldi vengano restituiti.

Le spese correlate alla riparazione o sostituzione di un PC guasto protetto da garanzia commerciale sono a carico del consumatore?

Absolutamente no. Tutte queste soluzioni devono essere espressamente "senza spese" per il consumatore.

Il produttore si rifiuta di accordarmi la garanzia a un notebook che ho acquistato. Cosa posso fare?

Il primo passo è una formale raccomandata a ricevuta di ritorno. E dopo qualche sollecito, non si hanno comunque riscontri, bisogna procedere legalmente. Per i beni di valore inferiore ai 5 milioni di vecchie lire, attualmente 2.582,28 € in valuta corrente, la causa può essere fatta davanti al Giudice di Pace del luogo di residenza del consumatore. Si può fare a meno dell'assistenza di un legale di fiducia solo nel caso di beni di valore inferiore a 1.000.000 di vecchie lire. Se la causa, poi, si vince, solitamente le spese del giudizio e gli onorari del proprio avvocato vengono addossati dal Giudice al venditore, ma di questo non c'è mai la garanzia assoluta. ■

Mi farebbe un'autografo digitale?

Da qualche mese sono in vigore nuove forme di *firma elettronica*. Con il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, è stata infatti attuata anche nel nostro paese la direttiva dell'Unione Europea 1999/93/CE, che impone a tutti gli Stati membri di adottare legislazioni uniformi in materia, con lo scopo di rendere più chiari gli scambi e le comunicazioni all'interno della Comunità.

L'Italia aveva già una propria firma elettronica, (implementata ed utilizzabile), la cosiddetta *firma AIPA*. Con la nuova legge, sono stati riconosciuti, accanto al vecchio tipo, due nuove forme di firma elettronica. Le firme elettroniche attualmente esistenti sono pertanto tre: la *firma elettronica tout court* (o *firma leggera*), la *firma elettronica avanzata* e la *firma digitale pesante* o *avanzata* che corrisponde alla vecchia firma AIPA. Ovviamente, le tre forme di sottoscrizione elettronica si distinguono tra loro per modalità di apposizione e, conseguentemente, per il grado di sicurezza che sono in grado di offrire.

La firma digitale si fa in tre

1) La firma elettronica pura e semplice, la più debole di tutte, consiste per la legge in un "insieme di dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica". Si tratta, appunto, della forma più blanda di sottoscrizione elettronica, tanto che viene detta anche firma leggera, firma debole, firma "non AIPA". Si parla di firma debole quando, ad esempio, per accedere a un determinato documento è necessario inserire un username e una password o anche semplicemente un PIN. Si tratta quindi di un tipo di firma già diffusa nella pratica anche prima dell'attuazione della direttiva UE che viene ora espressamente riconosciuta e qualificata dalla legge italiana.

2) La *firma elettronica avanzata* è quella "ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata



con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente identificati". Praticamente è la firma apposta a quei documenti che sono stati, ad esempio, criptati con programmi appositi, tra cui il più famoso è sicuramente il PGP (Pretty Good Privacy) ma senza l'utilizzo di apparati hardware tipo smartcard. In questo caso, dal punto di vista tecnico, c'è un certo grado di sicurezza circa l'attribuzione della paternità del documento e la sua integrità, che cresce parallelamente alla complessità del software impiegato. Si tratta, insomma, di una firma sicuramente più affidabile di quella elettronica pura e semplice, anche se non la più sicura in assoluto.

3) La *firma digitale avanzata*, infatti, che offre maggiori sicurezze in assoluto è quella attualmente detta pesante o firma AIPA. Si tratta appunto della firma che era già prevista in Italia, in

forza del DPR 445/2000 e che è stata solo parzialmente modificata dall'attuazione della direttiva UE, che ne ha chiarito l'efficacia. È la sottoscrizione che si appone tramite l'utilizzo di dispositivi hardware e cioè di lettori di *smartcard* che leggono il certificato contenuto nella carta. Questa tecnica garantisce il più alto grado di sicurezza possibile circa la provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto e la sua integrità.

L'efficacia legale

Per quanto riguarda, l'efficacia dei tre tipi di firma elettronica, bisogna distinguere tra firma leggera, da un lato, e, dall'altro, tra firma avanzata apposta mediante certificati avanzati e tramite l'utilizzo di smartcard. Circa la firma elettronica leggera, la nuova legge non è per la verità molto chiara sul "valore" legale del documento digitale. Quest'ultimo viene considerato come un documento scritto, anche se non è fisicamente esistente su carta. La sua attendibilità viene

valutata dal giudice come per qualsiasi altro mezzo di prova tenendo solo presente, genericamente, le sue "caratteristiche oggettive di qualità e di sicurezza". Da questo punto di vista, pertanto, non si può prevedere quale sarà, in caso di contestazioni, il valore riconosciuto a un documento sottoscritto in questo modo. Per le questioni dove la sicurezza è fondamentale la firma elettronica leggera non può essere utilizzata. Le cose sono molto più chiare, invece, per la firma digitale avanzata (firma pesante o AIPA). I documenti "chiusi" con questa firma fanno piena prova, fino a "querela di falso", della provenienza delle dichiarazioni da chi li ha sottoscritti. Di fatto è assimilabile una scrittura privata riconosciuta, un documento come quello che si farebbe davanti ad un pubblico ufficiale che attesta che la sottoscrizione è stata apposta da chi ne appare come l'autore, in modo che non potrà mai più essere contestata la paternità del documento. L'affidabilità è quindi massima. L'unico caso è quello di dimostrare la falsità del certificato, cosa naturalmente assai ardua da fare.

Per quanto riguarda, infine, la firma elettronica avanzata che non sia stata apposta tramite certificati qualificati e mediante l'impiego di smartcard, la legge non dice molto sul punto per cui la sua validità è quella, sostanzialmente, della firma elettronica debole, con il vantaggio di garantire, dal punto di vista tecnico, maggiore sicurezza, che però dovrà essere illustrata (e spiegata) al giudice il quale rimane sempre libero di valutare il documento come meglio crede.

Concludendo, a oggi, la firma digitale più sicura è quella appunto apposta tramite smartcard e tramite un certificato qualificato, quindi la "vecchia" firma AIPA, che già esisteva nel nostro Paese prima dell'attuazione della direttiva UE. Chi intende avere risultati certi nell'impiego della firma digitale per la sottoscrizione dei propri documenti, è bene che continui ad impiegare o richiedere la vecchia firma digitale, che attualmente si chiama pesante o avanzata. ■

Spamming, i diritti dei navigatori

Alzi la mano chi non ha mai ricevuto, nella propria mailbox, messaggi che promettono paradisi fiscali, facili guadagni o assicurazioni di vario genere. Si tratta del fenomeno, conosciuto sin dagli albori di Internet, dello spam: la posta indesiderata o comunque non richiesta, inviata per fini commerciali. Ci sono diversi sistemi tecnici per difendersi dalla posta "non sollecitata" (ne abbiamo parlato sul numero di maggio di *PC Open*). Ma, dal punto di vista giuridico, se si riceve questo tipo di posta, che cosa si può fare?

Fare spamming è vietato da leggi diverse. Intanto esiste, come noto, la famosa legge sulla privacy 675/1996, che vieta l'utilizzo di dati quali l'indirizzo di posta elettronica senza il consenso espresso del titolare. In secondo luogo, diffondere virus, come quelli usati a volte per carpire gli indirizzi di posta elettronica, che siano atti ad alterare il funzionamento di un sistema informatico, è sanzionato dal Codice Penale. Infine, lo spam è contrario alla *netiquette*, le regole tradizionali, non giuridiche, di Internet, sulle quali vigilano, però, le Authority, che sono agenzie specializzate, in grado di intervenire direttamente contro i responsabili.

Bisogna subito fare un distinguo tra posta che proviene da mittenti di nazionalità estera e posta che è stata spedita da aziende o comunque da soggetti italiani. Oggi è molto più facile difendersi dallo spam nazionale piuttosto che da quello "d'importazione" che resta difficile da combattere. Per quanto riguarda la posta di provenienza nazionale, chi la riceve ha fondamentalmente due strumenti agili e veloci a disposizione: può innanzitutto denunciare il fatto alla *Naming* e alla *Registration Authority* italiana (www.nic.it) e può, inoltre, fare la denuncia al *Garante della Privacy*.

Contattare l'Authority

Le Authority italiane hanno poteri di intervento diretto sui server che operano nel *top level domain .it* (cioè praticamente su tutti i siti che terminano con la desinenza *.it*). A queste Authority può essere segnalato l'invio di posta indesiderata, seguendo la



procedura da loro stesse descritta alle pagine www.nic.it/NA/mailspam.html. Praticamente, si deve prendere il messaggio indesiderato che si è ricevuto e, per prima cosa, fare una copia dell'*header*, cioè dell'intestazione, quella parte del messaggio solitamente nascosta e che si può visualizzare solo attivando apposite opzioni del proprio programma di posta elettronica (per chi usa Outlook, ad esempio, basta andare nel menu *Visualizza, Opzioni*, e appariranno le *Intestazioni Internet*). L'inclusione delle intestazioni o header è fondamentale perché consente

all'Authority di ricostruire il percorso completo del messaggio.

Una volta copiato l'*header* del messaggio, bisogna aprirne uno nuovo e indirizzarlo a ABUSE@na.nic.it, e in copia a info@na.nic.it, e "incollarci" dentro l'*header* (si tratta di operazioni di copia e incolla da compiere con il tasto destro del mouse). A questo punto, bisogna tornare al messaggio indesiderato, copiarne il contenuto e inserirlo nel nuovo messaggio, nel frattempo lasciato aperto, indirizzato all'Authority. Una volta copiato anche il contenuto, il messaggio potrà essere spedito. La denuncia di

spam inviata in questo modo verrà pubblicata anche in una mailing list i cui archivi sono consultabili pubblicamente all'indirizzo www.nic.it/RA/servizi/listserv/abuse.html. Questi archivi sono utili da consultare perché vi si riportano molti casi di spam e chi è interessato ad approfondire il fenomeno farebbe bene a darci un'occhiata.

Contattare il Garante della privacy

La seconda strada per tutelarsi, più impegnativa ma anche più efficace, è quella di rivolgersi al Garante della privacy, l'organo istituito dalla legge sul trattamento dei dati personali. Le istruzioni e anche il modello per presentare il ricorso si trovano direttamente presso il sito del Garante, all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

I passi da compiere sono i seguenti: innanzitutto chiedere, ai sensi dell'art. 13 della legge 675/96 sulla privacy, le informazioni sul trattamento dei dati al mittente della mail, richiedendo anche il blocco del trattamento. Se non si riceve risposta, si può presentare ricorso, in via amministrativa, al Garante, denunciando la violazione della legge sul trattamento dei dati personali. A seguito di presentazione del ricorso, il Garante si rivolge nuovamente allo spammer per chiedergli ufficialmente ancora una volta le informazioni sul trattamento dei dati e, una volta acquisite le eventuali risposte, decide circa il trattamento dei dati. Nel provvedimento il Garante può imporre una multa a carico dello spammer e a favore di chi è rimasto vittima della posta indesiderata, che in questo modo è almeno ripagato in qualche modo del tempo perso a predisporre e a seguire il ricorso. Tutto questo, ad esempio, è avvenuto in un caso, ampiamente ripreso dai siti specializzati e documentato dallo stesso protagonista su internet all'indirizzo

http://www.maxkava.com/spam/pam_intro.htm, dove una società italiana è stata condannata a pagare 250 euro, direttamente nelle mani di colui che aveva ricevuto la posta indesiderata. n

E-mail, gli spammer a caccia di indirizzi

Ma come fanno gli spammer ad avere gli indirizzi di posta elettronica degli utenti di internet? Usano dei software appositi, definibili genericamente come *grabber*. In sostanza, questi applicativi scandagliano il Web alla ricerca di pagine HTML che contengano indirizzi di posta elettronica - molto semplicemente, cercando stringhe che contengano il carattere @, la *chiocciolina* tipica della posta elettronica. Inoltre, parallelamente, scandagliano i newsgroup, per carpire gli indirizzi di tutti quelli che vi scrivono. Per difendersi da questi software, alcuni utenti scrivono nei newsgroup mettendo prefissi o suffissi appositi, del tipo *antispam* o *nospam* nei loro indirizzi (che, in questo modo, diventano ad es. antispam-mario.rossi@libero.it), specificando poi, nel corpo del messaggio, che chi intende rispondere a loro privatamente deve togliere il prefisso. Ma anche questo stratagemma non funziona, dal momento che, ovviamente, sono stati sviluppati ulteriori tipi di grabber che contengono una lista di prefissi o suffissi tipo anti grabber e, nel prendere gli indirizzi, li rimuovono (nel nostro esempio, prendono l'indirizzo mario.rossi@libero.it, rimuovendo il prefisso *antispam*). Oggigiorno, dunque, chi manda sul Web una pagina contenente il proprio indirizzo, ma soprattutto chi spedisce un messaggio ad un newsgroup, inesorabilmente si ritrova il giorno dopo almeno 3 o 4 messaggi "indesiderati". Alcune soluzioni per evitare problemi sono state illustrate sul numero scorso di *PC Open* a pagina 30.

Garanzia estesa da uno a due anni

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2002, sono state introdotte nuove forme di tutela del consumatore in occasione di acquisti di beni, tra cui anche l'hardware, di qualsiasi tipo.

Quattro sono le novità principali del decreto:

- 1) È stata elevata la durata della garanzia dovuta dal venditore, che per effetto della riforma è ora di due anni.
- 2) Le caratteristiche del bene che il venditore deve garantire non sono solo quelle espressamente indicate o convenute, ma anche quelle suggerite dalla pubblicità del prodotto, quelle che il consumatore si attende (o richiede) dal prodotto e infine quelle che sono previste per il tipo di beni in cui rientra quello acquistato dal consumatore.
- 3) La scelta del rimedio da porre in atto, in caso di problemi, spetta al consumatore: è l'acquirente che decide se chiedere la riparazione, la sostituzione del bene, la risoluzione del contratto o la restituzione di parte del prezzo pagato.
- 4) Le garanzie, poi, si applicano anche ai beni usati e non possono nemmeno essere escluse, se non entro certi limiti, dalla volontà delle



parti.

È importante specificare che la nuova legge non ha abrogato nessuna delle garanzie tradizionalmente previste per l'acquirente di un bene, ma ha solo aggiunto nuove forme di tutela. Non si può, quindi, propriamente parlare di una nuova regolamentazione, che ha sostituito la vecchia, ma di una serie di strumenti che si sono affiancati e sarà il consumatore a scegliere di quali disposizioni avvalersi, a seconda di quello che riterrà migliore nel suo caso.

Il venditore è ora responsabile del problema che si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore, da parte sua, deve denunciare tempestivamente i problemi al venditore. Egli infatti non può usufruire delle garanzie se non denuncia al venditore il cosiddetto *difetto di conformità* entro due mesi.

Il difetto di conformità

In quest'ottica, i beni risultano conformi solo quando:

- 1) Sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante (in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura).
- 2) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e presentano le caratteristiche del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello.
- 3) Sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore.

Quest'ultimo è ad esempio il caso

in cui il consumatore si è rivolto al venditore richiedendogli non un prodotto specifico, ma illustrando un'esigenza e chiedendo un prodotto in grado di risolverla. È il caso di un utente informatico che può andare dal proprio negoziante chiedendo una scheda video idonea per poter giocare con un certo videogame: nel caso in cui la scheda, poi, non funzioni con quel gioco, anche se non presenta nessun altro vizio o problema di funzionamento, il consumatore può ugualmente avvalersi delle garanzie e chiedere anche lo scioglimento del contratto.

I diritti del consumatore

Il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene o a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, che comporta la restituzione del bene a fronte del risarcimento della cifra pagata. È il consumatore che decide qual è la giusta modalità di risarcimento, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso.

Se, ad esempio, è troppo costoso riparare un bene, il venditore può sostituirlo senza che il consumatore possa chiedere a tutti i costi la riparazione. In ogni caso, le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un "congruo termine" dalla richiesta e non devono arrecare "notevoli inconvenienti" al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Il consumatore può richiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra

una delle seguenti situazioni: la riparazione e la sostituzione sono impossibili o troppo onerose, il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo o la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha dato notevoli problemi al consumatore. In sostanza, il consumatore può chiedere i soldi indietro nel caso in cui né la sostituzione né la riparazione abbiano risolto il suo problema. In caso di problemi, comunque, il consumatore almeno in un primo momento può limitarsi a denunciarli a controparte, sempre con la solita raccomandata a ricevuta di ritorno, per poi valutare il rimedio effettivo da richiedere, in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore, insieme ad un legale di fiducia.

La denuncia non è necessaria solo se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto. La denuncia può essere fatta anche oralmente, ma ovviamente è di rigore la raccomandata a ricevuta di ritorno. Se il venditore non risponde ai solleciti e alla raccomandata, il consumatore deve decidere entro 26 mesi se fare causa al venditore o lasciar perdere. Dopodiché non avrà più la possibilità di farlo.

I beni di seconda mano

Le nuove garanzie si applicano espressamente anche ai beni di seconda mano.

Per i beni usati, la legge prescrive solamente che nel decidere circa l'applicazione delle garanzie occorre tener conto del "tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa".

Si tratta per la verità di una disposizione non chiarissima (e quindi a discrezionalità del giudice), che sembra voler dire che si devono valutare con maggior indulgenza i beni più vecchi. La responsabilità del venditore di beni usati può essere limitata, ma comunque non può mai essere inferiore ad un anno.

Questo, ad esempio, esclude che un bene di seconda mano possa essere venduto con la diffusa formula "as is", cioè così com'è e questo sembra eccessivo: può essere infatti un onere eccessivo per un venditore di beni usati doverli garantire per addirittura un anno dopo la vendita.

n

QUANDO SI PARTE?

Il decreto legislativo contenente le disposizioni di riforma è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 8 marzo 2002 ed è entrato in vigore 15 giorni dopo, il 23 marzo 2002. Le nuove disposizioni si applicano a tutte le vendite di beni e contratti equiparati in cui la consegna del bene avviene dopo quella data: il contratto può anche essere stato concluso prima, l'importante è che il bene sia consegnato dopo il 23. Per le disposizioni sulle garanzie convenzionali, è previsto che le stesse non si applichino ai prodotti immessi sul mercato prima del giorno 23 marzo 2002: in realtà si tratta di disposizioni di scarsa importanza. La data che bisogna tenere presente è comunque il 23 marzo 2002. Per tutti i beni consegnati dopo quella data valgono le nuove garanzie.

IVA, come cambia l'imposta per il commercio elettronico

All'ultima riunione dell'Ecofin, l'organo che riunisce tutti i ministri economici degli Stati membri dell'Unione Europea, è stato varato il progetto di nuova direttiva in materia di regime IVA per il commercio elettronico. La principale novità della direttiva è che la prestazione viene tassata presso il committente, cioè presso l'acquirente, sia egli consumatore finale o altro imprenditore. In sostanza si applica il regime IVA previsto nel Paese in cui risiede il consumatore finale, con la precisazione che se questi risiede in uno Stato non facente parte dell'Unione l'operazione non è imponibile.

La questione dell'IVA sulle transazioni internazionali è sempre stata problematica, tant'è vero che la disciplina europea attuale è sempre stata qualificata come *transitoria* (ma nonostante questo va avanti da una decina d'anni). Nel caso del commercio elettronico, le tradizionali difficoltà sono state amplificate: infatti in molti casi manca la consegna materiale del bene compravenduto, come ad esempio nell'ipotesi in cui si acquista un software scaricandolo, tramite una procedura di download, dal sito del produttore. Questo, ovviamente, rende molto difficile il controllo da parte delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati. Proprio queste ultime, che guardano da tempo al commercio elettronico come un preoccupante buco nero per evasioni ed elusioni, non sono state le maggiori promotrici di un intervento legislativo europeo. La nuova direttiva, in teoria, dovrebbe costituire l'attuazione dei principi posti in materia di e-commerce dall'OCSE nel vertice di Ottawa del 1998, che dovrebbero consistere nella neutralità, efficienza, flessibilità, certezza e semplicità della tassazione. In realtà dovrebbe servire anche a garantire condizioni di parità per tutti gli imprenditori che intendono offrire beni o servizi a consumatori che risiedono nel territorio dell'Unione Europea. La direttiva, in ogni caso,



riguarderà sia le transazioni tra gli operatori commerciali (il cosiddetto *business to business*, B2B) sia quelle con i consumatori (il *business to consumer*, B2C). Le operazioni interessate saranno le seguenti:

- Progettazione, realizzazione e manutenzione di siti Web.
- Contratti di Web hosting.
- Fornitura di programmi e loro aggiornamento.
- Cessione di immagini, di musica, di film e di giochi.
- Programmi politici, culturali, sportivi, scientifici e di divertimento.
- Formazione a distanza.
- Accesso a banche dati.

Sono esclusi, invece, i servizi relativi a radio e televisione. Il nuovo meccanismo garantisce alle imprese condizioni paritarie nel momento in cui vendono all'interno dell'Unione e condizioni addirittura di vantaggio nel momento in cui operano all'esterno. Il tutto anche a discapito del consumatore. Infatti, ad esempio, il consumatore italiano che oggi può rivolgersi alle imprese di quegli Stati in cui non è prevista l'IVA (o è prevista con una aliquota ridotta), trovando magari gli stessi beni a costo inferiore, non potrà più farlo quando verrà attuata la nuova direttiva, perché a qualsiasi operazione che si terrà in Italia sarà applicato il regime italiano, indipendentemente dalla

nazionalità del produttore. Il produttore, poi, quando andrà a vendere a un consumatore, ad esempio, statunitense non sarà soggetto ad IVA con la conseguenza che il bene costerà meno e sarà più allettante per il consumatore residente in un Paese che non è membro dell'Unione. Per attuare questo meccanismo, tutti gli operatori economici dovranno *identificarsi* e cioè in qualche modo avere una base all'interno di uno degli Stati membri dell'Unione. Così un operatore statunitense per poter vendere in Italia, e in tutti gli altri Stati membri, potrà stabilirsi ad esempio in Germania. In questo modo, in caso di transazioni tra operatori economici (B2B) fiscalmente identificati in Stati diversi, l'operazione sarà imponibile presso il committente il quale dovrà autoliquidarsi l'imposta con una procedura detta di *reverse charge*. In caso, invece, di operazione verso il consumatore finale (B2C), l'operazione risulterà sempre imponibile presso il committente, ma verrà fatturata direttamente con imposta da parte del fornitore, che dovrà identificarsi anche nello Stato del consumatore finale. La direttiva dovrebbe entrare in vigore nel luglio 2003. Essa ha espressamente un'efficacia limitata nel tempo, di tre anni,

La nuova direttiva

COSA CAMBIA

Nella vendita di beni fra diversi stati effettuati tramite e-commerce, si applicherà l'IVA del Paese nel quale risiede l'acquirente. Questo significa che il consumatore italiano che compra un software via e-commerce dovrà sempre aggiungere il 20% di IVA.

I TEMPI DI ATTUAZIONE

La direttiva dovrebbe entrare in vigore nel luglio 2003 con validità triennale.

LE TRANSAZIONI COINVOLTE

- 1) progettazione, realizzazione e manutenzione di siti Web;
- 2) contratti di Web hosting;
- 3) fornitura di programmi e loro aggiornamento;
- 4) cessione di immagini, di musica, di film e di giochi;
- 5) programmi politici, culturali, sportivi, scientifici e di divertimento;
- 6) formazione a distanza;
- 7) accesso a banche dati.

sino a giugno 2006. È previsto che la sua efficacia possa essere estesa anche oltre, finendo magari per essere una disciplina transitoria che, come quella attuale, dura per molto più tempo del previsto. Per tale estensione è necessaria, comunque, una approvazione all'unanimità. È evidente che provvedimenti di questo tipo si basano su equilibri politici, anche internazionali e intercontinentali molto delicati, e saranno molto importanti le reazioni al nuovo regime che verranno dagli Stati Uniti e dalle altre grandi aree economiche del mondo, specialmente in considerazione del fatto che il nuovo sistema prevede sostanzialmente un'esenzione per le imprese dell'Unione che forniscono beni o servizi a Paesi che non sono membri della Comunità.


n

Assistenza post vendita, i diritti dell'utente informatico

Sempre più determinante, per l'acquisto di un computer o di una stampante ma anche per la sottoscrizione di un abbonamento ad un servizio, è la promessa di assistenza che viene fatta dal venditore al potenziale acquirente per il periodo successivo all'acquisto. L'hardware, infatti, è noto per essere soggetto a non infrequenti problemi o comunque per essere semplicemente ostico da installare, configurare, usare. Lo stesso dicasi, sul versante dei servizi, per le connessioni telematiche ad esempio. Ma qual è la validità legale delle promesse fatte, in materia, dal venditore?

Garanzia e assistenza

È meglio chiarire, innanzitutto, il concetto di assistenza, che va tenuta distinta dalle garanzie vere e proprie di cui gode il consumatore. L'assistenza è una ulteriore forma di "servizio" cui è tenuto il venditore verso il consumatore ed è diversa dalle garanzie in senso stretto. In primo luogo, infatti, esistono per l'acquirente o il sottoscrittore le garanzie vere e proprie. La cosa o il servizio che viene sottoscritto deve essere immune da vizi di origine e deve presentare le caratteristiche indicate al momento dell'acquisto: il processore deve essere del tipo indicato, la memoria della quantità prevista, la linea deve avere la velocità richiesta e così via. Oltre a queste tutele di base, il fornitore quasi sempre, oltre ad assicurare la bontà del prodotto al momento dell'acquisto, garantisce anche che questa si mantenga nel tempo, per un periodo solitamente di uno o due anni. Questa è la *garanzia* più conosciuta nella pratica, detta dai giuristi di *buon funzionamento*, con la quale il consumatore è tutelato in caso di rotture successive dell'hardware, ovviamente solo entro il periodo specificato e alle condizioni previste dalla garanzia stessa. Questa garanzia non è obbligatoria per legge ma esiste solo quando *concessa* dal venditore. In questo contesto, l'assistenza è una cosa diversa e presuppone un prodotto o



servizio che funziona a norma di contratto. Essa è un servizio ulteriore al quale il venditore si obbliga, tanto che spesso, nelle vendite di grandi partite di hardware, il contratto di assistenza esiste fisicamente su carta ed è separato da quello di vendita. Come la garanzia di buon funzionamento, l'assistenza è un diritto del consumatore solo se espressamente prevista nel contratto o nelle sue condizioni generali. In realtà, quando il venditore si obbliga all'assistenza, il contratto che viene concluso dalle parti è un contratto misto di vendita e fornitura di servizi. Quando sottoscrive l'abbonamento a un servizio, il consumatore non paga solo il costo del bene ma anche dell'assistenza sul bene suddetto. A sostanziale parità di prodotti, poi, molti rivenditori o produttori si fanno concorrenza sui servizi di assistenza la cui offerta diventa così strategica per rimanere sul mercato.

L'obbligo da parte del venditore

Ad ogni modo, quello che un venditore promette in sede di vendita, è per lui obbligatorio. In altri termini, l'assistenza, una volta promessa dal venditore o fornitore, deve essere erogata. È insomma un diritto per il consumatore ricevere l'assistenza promessa al momento dell'acquisto, sia essa telefonica, on site, via e-mail, via telefono o in ognuna delle svariatissime forme in cui può essere

configurata. Se il consumatore non riceve l'assistenza promessa, può chiedere il risarcimento del danno e, se la mancanza è di fondamentale importanza nell'economia del contratto, può chiederne anche la risoluzione, restituendo l'oggetto acquistato ed avendo indietro i soldi.

In caso di inadempienze del fornitore

Al di là delle forme in cui viene erogata l'assistenza, e cioè sia che la stessa sia erogata via numero verde, posta elettronica, on site o diversamente, è opportuno che il consumatore smetta di telefonare o inviare e-mail, destinate a perdersi in quelli che talvolta sono veri e propri "buchi neri" dei reclami, ma ricorra ad una tradizionale raccomandata a ricevuta di ritorno. La cosa migliore da fare, infatti, è quella di provare, magari per qualche giorno, a rivolgersi al servizio di assistenza nelle forme previste, ma poi, in caso di ritardi che superano la settimana, bisogna attivarsi diversamente. La raccomandata va inviata alla sede legale, e non solo amministrativa che può essere diversa, del fornitore. Per conoscere la sede legale del fornitore, si può far capo quasi sempre al relativo sito Internet oppure, in mancanza ma anche per maggior sicurezza, agli sportelli della Camera di Commercio della propria provincia. Nella lettera, oltre a lamentare la

mancata erogazione del servizio di assistenza, occorre prospettare di adire le vie legali in caso lo stesso non sia ripristinato ed erogato entro un certo termine.

Meglio usare i pagamenti a rate

Nel caso di acquisto di grosse partite hardware, ma anche in caso di sottoscrizione di abbonamenti per la fornitura di servizio, come ad esempio quelli di connessione alla rete Internet, è sempre consigliabile pagare a rate o comunque con scadenze periodiche: in caso di prestazioni assai deludenti del servizio assistenza, si può persino legittimamente interrompere il pagamento. Anche in questo caso meglio inviare una preventiva raccomandata a ricevuta di ritorno. In questa raccomandata il consumatore deve spiegare che il pagamento viene sospeso solo ed esclusivamente per mancanza erogazione del servizio di assistenza di cui costituisce il corrispettivo e che il contratto, in difetto di ripresa dell'erogazione del servizio entro 15 giorni, dovrà intendersi risolto.

Tiziano Solignani

L'assistenza in pillole


- L'assistenza è un servizio diverso dalla garanzia e concesso dal venditore (non c'è obbligo).
- Deve essere siglato un contratto spesso separato da quello di vendita.
- In questo contratto devono essere definiti i termini di erogazione. In caso di inadempienza, il consumatore può chiedere il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto (bisogna mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale).
- Nel caso di acquisto di grosse partite hardware è consigliabile pagare a rate o comunque con scadenze periodiche (si può legittimamente interrompere il pagamento).

Il commercio elettronico tra fisco, tasse ed elusioni

Il commercio elettronico pone, tra gli altri, problemi di ordine fiscale, soprattutto in considerazione delle elusioni, più o meno legittime, che ne possono derivare. Infatti, quando la compravendita di beni o servizi avviene secondo i criteri tradizionali, di solito compratore e venditore appartengono al medesimo Stato, e dunque soggiacciono alla medesima disciplina fiscale. Il commercio tradizionale poi presuppone la presenza di intermediari (quali banche o commercianti) che assicurano trasparenza all'operazione e garantiscono il pagamento delle imposte.

Cosa cambia su Internet

Quando il commercio si trasferisce su Internet le cose cambiano. In primo luogo, chi offre un bene o un servizio per via elettronica può scegliere liberamente lo Stato in cui dislocare la propria attività: va da sé che, potendo, verrà scelto lo Stato che offre una disciplina fiscale più permissiva. Inoltre, lo scambio di beni o servizi tramite Internet consente di fare a meno di intermediari: lo scambio avviene direttamente tra produttore e consumatore, con conseguente possibilità di eludere completamente la normativa fiscale. Non può dunque stupire che, da qualche anno, si sia intensificato il dibattito per garantire l'applicazione della legislazione fiscale e doganale alle operazioni commerciali concluse per via elettronica. Per esempio, nell'ottobre 1998 l'OCSE ha tra l'altro adottato un rapporto, sottoscritto da 30 Stati, che si fonda sul principio per cui le regole del commercio elettronico devono fondarsi sugli stessi principi fiscali che regolano il commercio tradizionale. In altre parole, per risolvere le questioni fiscali derivanti dal commercio elettronico, non sono necessarie regole giuridiche nuove e in particolare nuove imposte, ma



è sufficiente applicare le imposte e le regole già esistenti, eventualmente

adattandole. Per quanto riguarda specificamente l'IVA, l'OCSE già nel 1997 ha

Con l'e-commerce si può evadere l'IVA

Il commercio elettronico consente, ad operatori con pochi scrupoli, di eludere o addirittura di evadere le imposte. Per esempio, chi offre beni o servizi tramite Internet può facilmente dislocare la propria attività in uno Stato che offre una disciplina fiscale permissiva; inoltre, il commercio elettronico avviene direttamente tra produttore e consumatore, senza intermediari quali banche o commercianti che svolgono un importante ruolo per garantire la trasparenza fiscale e il pagamento delle imposte. Per questo motivo, autorità come l'OCSE o l'Unione Europea hanno approvato risoluzioni o avanzato proposte per disciplinare il regime fiscale delle transazioni elettroniche.

I principi che hanno ispirato tali risoluzioni sono i seguenti:

- Il commercio elettronico si deve fondare sugli stessi principi fiscali del commercio tradizionale, eventualmente adattati alle nuove problematiche: non sono necessarie nuove regole né nuove imposte.
- Per quanto riguarda l'IVA, è necessario che il bene o il servizio sia soggetto all'imposta vigente nel Paese in cui lo stesso è consumato.
- Se la transazione elettronica ha ad oggetto un bene reale consegnato con mezzi tradizionali, l'acquisto deve essere sottoposto al pagamento dei diritti doganali.
- Se la transazione elettronica ha come oggetto un bene virtuale (brano musicale, consulenza), l'oggetto della transazione deve essere qualificato come servizio e, se consumato all'interno dell'Unione Europea, deve essere assoggettato ad IVA anche se fornito da un soggetto extracomunitario.

In ogni caso, queste regole non sono ancora in grado di arginare l'evasione fiscale, resa possibile soprattutto dall'anonimato delle transazioni via Internet e dalla difficoltà dei controlli fiscali. Questo è il versante su cui le autorità e i Governi dovranno impegnarsi nei prossimi anni.

proposto che il bene o il servizio sia soggetto all'imposta vigente nel Paese in cui quel bene o quel servizio è consumato, e ciò a prescindere dal luogo di produzione o in cui si trova il venditore, e anche dal luogo in cui si trova il consumatore nel momento in cui è conclusa la transazione. Ciò vuol dire che se un italiano compra tramite Internet un CD negli USA, sul bene deve essere pagata l'IVA. Questa regola è di agevole applicazione nel caso in cui l'e-commerce riguardi merce ordinata elettronicamente ma consegnata con sistemi tradizionali (per esempio, per posta): in casi come questi, l'acquisto è sottoposto al pagamento dei diritti doganali al momento del passaggio della frontiera. Tuttavia, la stessa regola è insufficiente quando l'oggetto della transazione sia un bene non consumabile o un servizio "virtuale" (esempio il download di brani musicali o una consulenza via e-mail).

Le direttive dell'Unione Europea

Per risolvere questo problema, un documento approvato dalla Ue nel giugno 1998 qualifica come prestazione di servizio, e dunque come soggetto ad IVA se il servizio è consumato nel territorio dell'Unione, ogni transazione che abbia a che fare con un bene virtuale. Per arginare l'evasione dell'imposta, la stessa Commissione ha proposto, nel giugno 2000, che ogni società extracomunitaria, che venda servizi nel territorio dell'Unione Europea per oltre 200.000.000 di lire, debba necessariamente aprire una propria sede nel territorio dell'Unione. Nonostante i risultati fin qui raggiunti, comunque ci sono ancora diversi punti deboli e su questo versante, è inevitabile che le autorità saranno seriamente impegnate nel corso degli anni a venire.

Stefano Chiusolo

I diritti di chi compra un personal computer

Quali sono i diritti di chi acquista un personal computer? La risposta cambia, in primo luogo, a seconda del modo in cui è avvenuta l'acquisto. Bisogna infatti distinguere tra transazioni tradizionali, cioè effettuate personalmente dal consumatore nei negozi, e acquisti a distanza, via posta o tramite Internet. C'è infatti un gruppo di garanzie di base che si applica in qualsiasi caso, mentre per chi acquista a distanza sono previste ulteriori e specifiche garanzie.

Le garanzie di ogni consumatore

Il consumatore, gode sempre e comunque di tre garanzie: quella contro i vizi occulti, quella contro la mancanza di qualità promesse e quella di buon funzionamento. 1) Garanzia contro i *vizi occulti*. Il venditore deve, innanzitutto, garantire che il bene, appena venduto, funzioni e non presenti vizi che ne diminuiscano il valore o comunque impediscano in tutto o in parte che possa essere utile. Se, quindi, una scheda, un monitor, una tastiera, un mouse o qualunque altro componente del computer appena acquistato non

funzionano, questa è la garanzia da far valere. Il difetto deve essere denunciato al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. È indispensabile utilizzare per la denuncia la raccomandata a ricevuta di ritorno. Una volta fatta la denuncia, se il venditore non adempie, è necessario agire in giudizio contro di lui entro un anno, altrimenti si perde ogni diritto.

2) Garanzia delle *qualità promesse*. È quella che si può far valere quando, ad esempio, viene venduto per modem con velocità di 28.800 un modem che, in realtà, marcia solo a 14.400; oppure un Pentium 3 è stato spacciato dal venditore per un Pentium 4. La differenza rispetto alla garanzia precedente sta nel fatto che il bene venduto non presenta in realtà nessun difetto. Però non presenta le caratteristiche concordate. Anche in questo caso, occorre denunciare la scoperta entro 8 giorni per poi agire, se è il caso, entro un anno dalla denuncia.

3) Garanzia di *buon funzionamento*. Questa è la garanzia per eccellenza, quella alla quale corre automaticamente

il pensiero quando si parla di "garanzia" senza ulteriori specifiche.

Serve a proteggere dai guasti che si verificano in un bene che, pur essendo in piena regola al momento dell'acquisto, si deteriora nel tempo. Mentre le prime due forme di garanzia sussistono sempre e comunque, quest'ultima si ha solo quando è stata espressamente rilasciata dal venditore. Solitamente, nella garanzia stessa sono previsti i termini e i modi per farla valere, che spesso prevedono la spedizione di un tagliando alla casa produttrice. In mancanza, la denuncia del guasto deve avvenire entro 30 giorni dalla scoperta e l'azione contro il venditore inadempiente deve poi iniziare entro i 6 mesi successivi.

Le garanzie dei consumatori on line

Il nostro Paese ha dato attuazione alla direttiva dell'Unione Europea, in materia di protezione del consumatore nei contratti a distanza. Esisteva già una disciplina di tutela per questo tipo di contratti, contenuta nel Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50. La nuova legge prevede che, in futuro, le due normative dovranno essere "fuse" in un testo unico di tutela del consumatore a distanza. Fino a che ciò non avverrà, continueranno ad applicarsi entrambe le due leggi, scegliendo volta per volta la disposizione più favorevole al consumatore. La ragione che giustifica l'applicazione di tutele maggiori per chi acquista, ad esempio, via Internet risiede nel fatto che, nella contrattazione a distanza, l'acquirente non può visionare il bene come nei contratti stipulati a contatto diretto con il venditore, così come quando si entra in un tradizionale negozio o centro commerciale. Per tali motivi, si riconosce un diritto di recesso dal contratto, esercitabile senza che sia dovuta alcuna motivazione e quindi, evidentemente, anche solo

perché

il bene che ha acquistato, una volta che l'ha visto davvero, non gli è piaciuto. Il consumatore a distanza, dunque, ha quasi sempre, salvo alcune eccezioni specificamente previste, il diritto di recedere dal contratto entro un certo termine, cioè di restituire il bene e riavere indietro i soldi. Il diritto di recesso si esercita inviando nel termine previsto dalla legge una raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale del fornitore.

Sono previste alcune eccezioni al recesso, tra cui 1) Beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente. 2) Prodotti audiovisivi o software informatici sigillati che siano stati aperti dal consumatore oppure giornali, periodici o riviste.

E se il venditore non fa nulla?

Come si vede, quindi, la legge italiana in materia di tutela dell'acquirente è completa e rigorosa. I problemi, però, possono nascere ugualmente quando il venditore chiamato in garanzia non ripara il computer oppure non restituisce il prezzo pagato; in tal caso, non resta altro che iniziare una causa civile della probabile durata minima di quattro o cinque anni, nel corso della quale il compratore dovrà anticipare ogni spesa. In questi casi, ovviamente, si decide di andare avanti per lo più quando la cosa è divenuta una questione di principio, salvo che l'hardware acquistato non abbia effettivamente un costo notevole, mentre in tutti gli altri si preferisce, pur avendo sostanzialmente ragione, abbandonare. Per questo motivo è sempre meglio cercare l'appoggio e il sostegno delle associazioni dei consumatori.

Tiziano Solignani

Cosa fare quando qualcosa non va

- 1 Scrivere una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta alla sede legale del venditore. In caso di vizio o mancanza di qualità promesse o rottura, bisogna fare presenti i vizi o le caratteristiche mancanti e chiederne al venditore l'eliminazione entro un certo termine dal ricevimento della lettera, specificando che in caso contrario si procederà giudizialmente per ottenere il rispetto delle garanzie di legge.
- 2 Nel caso di recesso, bisogna restituire il bene (meglio se con posta celere), con una lettera di accompagnamento in cui si dichiara appunto di esercitare il diritto di recesso e che si rimane in attesa della restituzione di quanto pagato. In tutti questi casi, bisogna scordarsi delle telefonate, fax o delle comunicazioni via e-mail o posta ordinaria. Meglio fare subito una raccomandata, che comunque non preclude alla sistemazione bonaria della vicenda. Per quanto riguarda il recesso, il termine per l'esercizio dello stesso è di dieci giorni lavorativi, nel caso in cui il consumatore sia stato correttamente informato della possibilità di esercitarlo. In caso di mancata comunicazione al consumatore da parte del venditore il diritto di recesso è esercitabile entro 3 mesi.
- 3 Una volta inviata la raccomandata, se il venditore non fa quello che dovrebbe fare, bisogna valutare se fare una causa civile, tenendo presente che ci sono ancora una volta dei termini, diversi a seconda del tipo di garanzia, trascorsi i quali non si può più procedere.



Acquisti on line, i diritti dei consumatori

E adesso compro in Rete

Con le nuove tecnologie, oggi è possibile acquistare beni e servizi senza uscire di casa. Per esempio, l'acquisto può avvenire con uno scambio di e-mail o di Sms. Oppure, il bene o il servizio possono essere offerti attraverso una pagina web e acquistati con la compilazione di moduli elettronici. Infine, l'offerta può essere comunicata nel corso di una trasmissione televisiva: in questo caso, l'accettazione, di regola, avviene tramite strumenti più tradizionali, quali il telefono o il fax.

I contratti stipulati con queste modalità presentano nuove problematiche: i consumatori sono esposti a insidie prima sconosciute, soprattutto perché manca il diretto contatto con la merce, prima di averla ricevuta e di averne pagato il prezzo. Per far fronte a simili problemi, il D. Lgs. 22/5/99 n. 185 prevede, per il consumatore, il diritto ad essere informato sugli elementi essenziali del contratto; il diritto di recedere, il diritto a una tempestiva esecuzione della prestazione.

Tuttavia, questi diritti non sono applicabili ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire la prestazione a una data determinata, o in un periodo stabilito.

In primo luogo, dunque, prima della conclusione del contratto, il consumatore ha diritto ad alcune informazioni. Il fornitore deve informare il consumatore in merito alla propria identità e, se è previsto il pagamento anticipato, al proprio indirizzo. Altre informazioni riguardano le caratteristiche essenziali del



bene o del servizio oggetto, il suo prezzo (comprese le tasse e le imposte e le spese di consegna) e le modalità del pagamento e della consegna. Il fornitore deve poi informare il consumatore sul suo diritto di

recesso e sulle modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio di tale diritto. Infine, l'informazione deve riguardare il costo della comunicazione a distanza, se calcolata su una base diversa

dalla tariffa di base; la durata della validità dell'offerta e del prezzo; la durata minima del contratto in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica. Queste informazioni devono essere confermate per iscritto, al più tardi al momento della esecuzione del contratto. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento, senza sottostare ad alcuna penalità (se non le spese, eventualmente previste dal contratto, per la restituzione del bene) e senza doverne indicare il motivo. Il recesso deve essere esercitato nel termine di dieci giorni lavorativi che decorrono, nel caso di contratto avente ad oggetto beni, dal giorno del loro ricevimento; nel caso di fornitura di servizi, dalla conclusione del contratto.

Tuttavia, se non sono state rese le informazioni previste, il termine per il recesso decorre dal momento in cui tali informazioni siano state rese, ma comunque non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione del contratto: trascorso questo termine, dunque, il consumatore non può più recedere. Il bene deve essere restituito secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto; entro 30 giorni, deve essere restituita la cifra. In alcuni casi (tra cui l'acquisto di audiovisivi o software sigillati e aperti dal consumatore; la fornitura di giornali) il diritto di recesso non opera, salvo patto contrario.

Quanto alla esecuzione del contratto, il fornitore deve provvedervi entro 30 giorni dall'ordine. Nel caso di mancata esecuzione dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene in questione, il fornitore ne informa il consumatore e restituisce le somme corrisposte. In ogni caso, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa, anche se di valore e qualità superiori.

Stefano Chiusolo

Tutto quello che bisogna sapere

Le "vie" del commercio elettronico:

- scambio di e-mail;
- scambio di Sms;
- offerta sul Web (in questo caso, la richiesta è avanzata mediante posta elettronica o moduli elettronici);
- offerta televisiva (in questo caso, la richiesta avviene di regola tramite telefono o fax).

Di quali informazioni ha diritto il consumatore:

- identità del fornitore;
- se è previsto il pagamento anticipato, indirizzo del fornitore;
- le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, il suo prezzo (comprese tasse, imposte e spese di consegna) e le modalità del pagamento e della consegna;
- possibilità di recedere dal contratto;
- modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di recesso;
- costo dell'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se diverso dalla tariffa di base;
- durata della validità dell'offerta e del prezzo;
- durata minima del contratto in

caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica.

Come si esercita il diritto di recesso:

- invio di una raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni lavorativi;
- il termine decorre, nel caso di acquisto di beni, dal giorno del loro ricevimento; nel caso di fornitura di servizi, dalla conclusione del contratto (se non sono state rese le informazioni previste, il termine per il recesso decorre dal momento in cui tali informazioni siano state rese, ma comunque non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione del contratto);
- restituzione del bene con le modalità e i tempi previsti dal contratto;
- restituzione della cifra entro 30 giorni dal recesso.

Come si esegue il contratto:

- consegna del bene entro 30 giorni dall'ordine;
- in caso di mancata esecuzione, la cifra anticipata va restituita;
- non può essere eseguita una prestazione diversa da quella pattuita, anche se di valore superiore.

Avvocato in Milano, Stefano Chiusolo è esperto in diritto del lavoro. Fa parte del comitato di direzione della rivista *Critica del Diritto del Lavoro* e collabora alla realizzazione del sito www.di-elle.it



Responsabilità delle case produttrici di software per il Millennium bug

Una sentenza che fa discutere

Con una recente pronuncia, Il Giudice di Pace di Schio è intervenuto sul tema della responsabilità delle case produttrici di software in caso di mancato funzionamento del programma dopo l'anno 2000, cioè del noto "Millennium bug". Si tratta di un precedente interessante per capire come possono ragionare i giudici italiani in materia.

Ma che cosa era accaduto? L'acquirente del software aveva appunto adottato, per la propria azienda, un gestionale sviluppato dalla software house di sua fiducia, utilizzandolo sino a tutto il 1999, salvo accorgersi che, con l'anno 2000, il programma non funzionava più perché non in grado di gestire le date.

La software house gli aveva messo a disposizione degli aggiornamenti a pagamento, ma l'utente, ritenendo di aver diritto al funzionamento del programma anche dopo il 2000, li aveva rifiutati e aveva fatto causa alla software house per costringere la stessa a rilasciarli gratuitamente.

In questo contesto, Il Giudice di Pace ha dato ragione alla software house, ha respinto la domanda dell'utente e lo ha anche condannato a pagare, anche se solo in parte, le spese legali affrontate per il giudizio dalla software house. Secondo il Giudice, il software sarebbe un'opera intellettuale, come un libro insomma, che l'autore può decidere unilateralmente di concedere in uso a terzi, senza che però questi abbiano garanzie sul funzionamento del programma, salvo il solo caso che le stesse non siano espressamente pattuite. Il rapporto tra la software house e l'utilizzatore non sarebbe nemmeno un contratto, ma un atto unilaterale di concessione, nonostante la presenza di corrispettivo. Si legge infatti, nella motivazione della sentenza, che "...l'utilizzatore non acquista un prodotto ma, più semplicemente, ottiene la facoltà di utilizzare il software così com'è, senza nessuna garanzia,



Tiziano Solignani è avvocato in Modena. Su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Se desiderate sottoporre un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it

salvo espressi patti in tal senso, che questo corrisponda alle sue aspettative o sia esente da imperfezioni o difetti ...

Il software, in effetti, per le sue caratteristiche non può essere valutato se non allo stato della tecnica e delle conoscenze medie ed è indubbio che, all'epoca del rilascio dei programmi oggetto della presente lite (1996), il problema del cosiddetto Millennium Bug era ben lungi dall'esser stato studiato nei suoi aspetti pratici e tecnici, venuti alla ribalta soltanto un paio di anni dopo, con clamore e preoccupazioni apocalittiche, per lo più smentite dai fatti all'inizio dell'anno 2000, allorché non si è verificata nessuna delle catastrofi informatiche prefigurate."

Il ragionamento del Giudice di Pace di Schio, però, non sembra condivisibile. Come si fa a negare la natura contrattuale del rapporto tra il concedente e l'utilizzatore del software, visto che, almeno nel caso dei software commerciali, gli stessi

si scambiano il diritto di utilizzare un determinato software verso un corrispettivo in danaro? Soprattutto come si fa a dire che all'utilizzatore non spetta nessuna garanzia circa il godimento e l'utilizzo del software? È vero che il software si acquista, in una certa misura, sempre con la formula "As is" (così com'è) diffusa nella prassi commerciale, che significa che l'acquirente deve verificare prima dell'acquisto la rispondenza del prodotto alle sue esigenze e il possesso dei requisiti tecnici, però questo non vale a negare all'acquirente ogni garanzia.

In particolare, nel 1996, le conoscenze della tecnica erano ben in grado di far constatare come il programma in questione, una volta giunti all'anno 2000, non avrebbe funzionato e, d'altro lato, chi acquista un software lo fa sul presupposto di poterlo poi utilizzare per sempre, tendenzialmente, o quantomeno sino a che lo ritiene

corrispondente alle sue esigenze gestionali, senza che eventi del tutto naturali e prevedibili, come il decorso degli anni, lo possano bloccare. Quindi è legittimo che chi acquista un software nel 1996 si aspetti di poterlo utilizzare anche nel 2000, appena 4 anni dopo, e se lo stesso non funziona allora si tratta di un baco. Diverso sarebbe il discorso se l'utente avesse cambiato sistema operativo con uno incompatibile, nemmeno esistente al momento del rilascio del software, ma nel caso dell'avvento dell'anno 2000 non si può certo parlare di colpa dell'utente. Se anche fosse vero che il software si compra *as is*, si compra così com'è anche sul presupposto che, così com'è, continui ad andare nonostante che il calendario, come è naturale, scorra in avanti.

Chiedendo il superamento del Millennium bug, un problema chiamato baco non a caso, l'utente non chiede un miglioramento del programma o un qualsiasi cambiamento dello stesso, ma che continui a funzionare allo stesso modo di prima, sullo stesso computer e con il medesimo sistema operativo di prima. Se acquistassimo un libro, che è un bene intellettuale paragonabile al software con la sola differenza che serve per trasmettere informazioni anziché per far eseguire operazioni, per poi scoprire dopo 4 anni che l'inchostro, di cattiva qualità, è del tutto svanito, non sembra che il venditore si possa ritenere esente da responsabilità. Probabilmente l'atto di concessione del software, se non si vuole assimilarlo alla vendita o alla locazione nemmeno per analogia, rimane comunque un contratto, pur se atipico, con conseguente responsabilità dello sviluppatore, in determinati casi, nei confronti dell'utente, tra cui molto probabilmente quello del Millennium bug.



“Non tutto è oro quello che luccica”: un adagio valido anche per le offerte in Rete

Nuovi lavori, vecchie cautele

Alla fine di giugno ho aderito all'iniziativa di un'azienda sita a Napoli, che promette un'occupazione attraverso la Rete. Questo lavoro consisterebbe, secondo i gestori del sito, nel trascrivere indirizzi e imbucare depliant. Dopo due giorni, mi è stato recapitato un pacco postale, come concordato, contenente il materiale per iniziare questa attività. Purtroppo, però, appena ho aperto il pacco, vedendo il materiale che mi era stato inviato, ho notato che nulla coincide con quello da loro descritto nel sito internet. Per iniziare questo lavoro part-time, ad esempio, bisogna versare una quota d'ingresso di 97.000 lire + spese postali rimborsabili dopo l'invio dei primi 500 depliant. Tuttavia, il rimborso di queste spese avviene solo se si riescono a far aderire cento persone a questa iniziativa. Inoltre, sempre sul loro sito, non si parla affatto di inserzioni gratuite di annunci per iniziare questo lavoro part-time. Ho provato a contattare telefonicamente l'azienda ma risponde sempre la segreteria telefonica che m'invita a consultare l'assistenza on line. Chattando con le operatrici, mi hanno detto che loro forniscono solo le informazioni di base e, a loro volta, mi hanno invitato a contattare telefonicamente l'azienda. Riprovo, pertanto, a instaurare un contatto telefonico, ma purtroppo non riesco a parlare con nessuno perché risponde sempre la segreteria telefonica. Ho inviato un fax con la speranza che non venga subito cestinato senza che gli sia dato un riscontro. Secondo voi, è giusta questa attività messa in atto da queste aziende che promettono "guadagni facili"? Non è che si tratta di un classico imbroglio della "rete"?

(lettera firmata, Napoli)

Tiziano Solignani è avvocato in Modena. Su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Se desiderate sottoporvi un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it



Si può cogliere subito l'occasione portata dal caso descritto dal lettore per premettere una cosa: la nuova economia altro non è, per non pochi aspetti, che la proiezione della vecchia, realizzata tramite il nuovo strumento offerto dalla Rete anziché i mezzi di comunicazione tradizionali ma senza grandi differenze. In altri termini, chi non si è mai imbattuto, infatti, in un annuncio, sul classico periodico locale di inserzioni gratuite, che prometteva facili e comodi guadagni realizzando collanine al proprio domicilio? Peccato che poi, una volta ricevuto il kit di partenza, l'aderente dovesse versare immancabilmente una quota iniziale. Basta prendere in mano uno qualsiasi dei maggiori periodici cartacei di annunci gratuiti per trovare, ancora oggi, diverse comunicazioni di questo tipo, aventi per oggetto lavori o mansioni simili a quelle indicate dal lettore. Non si tratta quindi di un "classico imbroglio della rete", ma al massimo di un imbroglio - o trucco che lo si voglia definire -

classico e basta. Ad ogni modo, che cosa dice la legge sul punto? Si può dire che questi comportamenti siano delle vere e proprie truffe? Non proprio... in realtà le condizioni contrattuali sono solitamente abbastanza chiare, anche se vengono illustrate in due momenti successivi, appositamente tenuti separati. È solo estremamente improbabile che un aderente possa realizzare quanto previsto dalle condizioni contrattuali, ma non è, di solito, impossibile. La scelta spetta al consumatore che, se non è accorto, così come spesso succede, presta la propria adesione e il proprio denaro ad iniziative che evidentemente riescono a prosperare contando sul numero di persone disposte a credere e dare fiducia anche ad opportunità... improbabili come queste, salvo poi, una volta ricredutesi, abbandonare ogni proposito di richiedere la restituzione di quanto speso, vista l'esiguità della somma impiegata. Questi fenomeni, le volte che sono state portati in Tribunale, non hanno condotto

appunto a sentenze di condanna per truffa, ma di assoluzione, dove al massimo il giudice si limitava a segnalare il fatto al prefetto o al questore per l'applicazione di una sanzione, di natura amministrativa, prevista dall'art. 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, per "ciarlataneria", una figura di illecito amministrativo sotto la quale, secondo l'art. 231 del regolamento di attuazione, "si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.". Questa disposizione che - secondo il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, chiamato a pronunciarsi circa un caso di cartomanzia, avrebbe addirittura la "finalità di tutela dei soggetti culturalmente più deboli" (sentenza 8 febbraio 1996, n. 61) - è però troppo vaga e generica ed è assai discutibile perché lascia ampio margine di discrezionalità all'amministrazione che dovrebbe applicarla, tant'è vero che nei casi in cui le questure hanno emesso dei provvedimenti di divieto di esercizio di una certa attività è spesso nato del contenzioso, che non ha avuto sempre esiti univoci, anzi. I giuristi, in conclusione, con riguardo a questi casi dicono spesso che *vigilantibus, non dormientibus, jura succurrunt*: vuol dire, forse in modo un po' cinico ma non meno vero, che bisogna stare con gli occhi bene aperti, altrimenti poi se si pecca, per primi, di estrema ingenuità è poi difficile farsi aiutare dalla legge.



L'identità basata sull'indirizzo Ip può essere facilmente manomessa

Arrestato al posto di un hacker

In data 02.05.01 mi è arrivata da parte del Tribunale di Milano un'ordinanza di arresti domiciliari dove l'unica cosa che mi si vieta è l'uso del computer oltre che uscire di casa, per utilizzo indebito di carte di credito art. 12 L.197/91. La loro accusa è sostenuta dalla polizia postale di Milano che a seguito della denuncia del mio Ip da parte dei servizi interbancari dice di aver acquisito il file log (n.d.r.: file dove vengono registrate tutte le operazioni significative del sistema) dei provider Tin e Galactica, di aver intercettato l'abbonamento a mio nome e di conseguenza il numero della linea telefonica del mio ufficio. Da premettere che: a) io non ho mai avuto nessun numero di carta di credito, b) a seguito della perquisizione con relativo sequestro di tutti i computer presenti nella nostra sede non hanno trovato nulla, c) ho vari collaboratori che usano tutti il mio abbonamento (Flat di Galactica e Tin registrati sotto mio nome) mediante un modem Isdn. Quindi l'Ip cambia ad ogni connessione. Aggiungo che io ed i miei collaboratori, per lavoro, condividiamo i dati del nostro computer usando un programma di accesso remoto tipo Panywhere delle Norton. Posso solo pensare che "qualcuno" abbia concatenato il suo Ip con il mio per effettuare un illecito e questo spiega perché la servizi interbancari abbia registrato il mio Ip e di conseguenza la polizia postale abbia tracciato me. Che posso fare? (G.S., Niscemi)

Il caso capitato al lettore riguarda evidentemente il delicatissimo problema della "identità" di chi utilizza internet e, correlativamente, delle misure di sicurezza che ogni titolare di computer collegato ad internet è bene che adotti.

Tiziano Solignani è avvocato in Modena. Su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Se desiderate sottoporre un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it

Una breve spiegazione tecnica

Molte organizzazioni, anche piccole, sono sempre più solite condividere l'accesso alla rete tramite un gateway, o proxy, installato su di un computer che, da questo punto di vista, funge da server e consente di condividere la connessione su di un unico modem e con un unico contratto di fornitura di accesso. Ogni volta che un computer della rete locale tenta di accedere ad una risorsa di rete, passa attraverso il server che "alza" apposta una connessione verso l'esterno. Il problema può nascere quando i software che si utilizzano per gestire la condivisione dell'accesso (tra i più diffusi Wingate, Winproxy e adesso anche le utilità di condivisione della connessione di Windows) non vengono adeguatamente "chiusi" all'esterno in modo che possano essere utilizzati solo dagli appartenenti alla rete interna. Bisogna capire infatti che il fatto di godere di un Ip non fisso ma variabile non è una garanzia assoluta antihacker, perché una volta che l'indirizzo è stato assegnato dal provider funziona esattamente come un indirizzo fisso. Dunque chi ne viene a conoscenza può arrivare al computer relativo come se fosse connesso alla rete in modo permanente. Anzi, gli hacker dispongono di apposite utility che setacciano la rete e gli consentono di scovare i computer "aperti" e, pertanto, "craccabili". Si può anche fare la prova: basta mettere su di una macchina un proxy per i protocolli Http o Socks5 come Wingate ([Http://wingate.deerfield.com](http://wingate.deerfield.com)), lasciarlo aperto, per vedere dopo un paio di giorni tanti utenti che da varie parti del mondo allegramente lo utilizzano. Il punto è che questi utenti, di fronte ai computer ai quali ulteriormente si ricollegano, appaiono come se fossero il computer in cui si trova il proxy lasciato aperto. In sostanza, è facile non solo anonimizzarsi, usando un


software come multiproxy (www.multiproxy.org), ma anche girare per la rete usando l'identità di un altro: le due cose, poi, non sono così differenti dal momento che anche in caso di anonimizzazione si finisce per avere una ulteriore identità, con la sola differenza che è diversa volta per volta.

Come prevenire la manomissione

Dal punto di vista preventivo ci sono due cose che bisogna fare essenzialmente, specialmente all'interno di organizzazioni:

1) chiudere il proprio proxy server in modo che non accetti connessioni da computer diversi da quelli della rete locale. Con Wingate, ad esempio, è possibile specificare su quale interfaccia, cioè da quale scheda di rete, possono essere accettate le connessioni per il proxy, così che è possibile configurare il software in modo da respingere qualsiasi richiesta proveniente dal modem e non dalla scheda che collega il computer alla restante rete locale.

2) Sempre e comunque fare formare al proxy e mantenere dei file log, con la registrazione delle attività e degli accessi compiuti allo stesso, in modo che in caso di problemi sia poi successivamente più facile ricostruire l'origine degli stessi. Anche escludendo attacchi esterni, nelle organizzazioni ci possono sempre essere usi impropri avvenuti da parte di collaboratori, che tuttavia di fronte alla giustizia penale non risultano. I file log, è ovvio, non hanno efficacia vincolante dal punto di vista legale, perché sono dei meri file di testo che potrebbero essere compilati anche ad arte, manualmente. Però possono avere una certa importanza, ad esempio nel caso in cui il computer dove si trova il proxy e tramite il quale sono stati commessi dei reati su internet, venga sequestrato senza preavviso da parte della Polizia Giudiziaria nell'ambito



di un procedimento penale: in tal caso, è ovvio che con ogni probabilità i log che vi si trovano sono genuini ed originali, dal momento che non possono certo essere stati predisposti ad arte dal titolare del computer che non sapeva dell'imminenza del sequestro. La difesa del malcapitato potrà allora fare una copia del disco fisso ed esaminare le risultanze dei file log. Dal punto di vista difensivo, appunto, nel caso del lettore, in presenza di file log locali sul computer sequestrato, occorrerà esaminarli con cura cercando di capire quel che è successo, mentre in mancanza non resterà che dimostrare al Giudice, magari con una adeguata relazione tecnica, come non sia affatto difficile navigare su internet usando l'indirizzo Ip di un altro computer e che gli elementi messi insieme dalla Procura (log del provider, indirizzo Ip fornito dai servizi interbancari) pur se combacianti tra loro non possano, in questo quadro, fornire una prova certa di responsabilità. ●



Le garanzie sono di tre tipi: ecco cosa fare per tutelare i propri diritti

Siamo uomini o consumatori?

«Questo caffè è una ciofeca. E questo bar non si dovrebbe chiamare *Caffè dello sport* ma *Ciofeca dello sport!*». Chissà quanti consumatori, ritrovandosi con un monitor, un computer, una stampante o un software che, lodati qualche minuto prima dal negoziante di turno, si sono poi rivelati malfunzionanti, hanno ripensato alla famosa battuta del principe De Curtis, in arte Totò. Battute a parte, cosa si può fare quando ci si accorge di non aver acquistato un hardware degno del proprio nome, una ciofeca per l'appunto, o addirittura una cosa che non funziona per niente? E, soprattutto, come prevenire possibili problemi che, come tali, comportano sempre, anche nei casi più fortunati in cui si riesce a risolverli, uno spreco di tempo ed energie che devono comunque essere sottratti al lavoro o al tempo libero?

La legge è dalla nostra parte

Non mancano, almeno sulla carta, garanzie di legge piuttosto rigorose. Il venditore, infatti, deve intanto garantire l'assenza di vizi nella "cosa" venduta. È poi responsabile del possesso, da parte della "cosa", delle cosiddette "qualità promesse", le caratteristiche che sono state indicate come

sue proprie. Deve, infine, assicurare non solo che la "cosa" sia immune da vizi e abbia le caratteristiche concordate, ma che ciò duri nel tempo. Vediamo i dettagli.

A) GARANZIA CONTRO I VIZI OCCULTI

Il venditore deve, innanzitutto, garantire che la cosa, appena venduta, funzioni e non presenti vizi che ne diminuiscano il valore o comunque impediscano in tutto o in parte che possa essere utile. Se, quindi, una scheda, un monitor, una tastiera, un mouse o qualunque altra cosa, appena portati a casa dal negozio, non funzionano del tutto oppure parzialmente (ad esempio: un monitor ha uno o più pixel bruciati, un tasto di una tastiera non funziona e via dicendo), questa è la garanzia da far valere. **Il difetto deve essere denunciato al venditore entro 8 giorni dalla scoperta.** In tal caso, è bene, così come per le altre garanzie, utilizzare per la denuncia la raccomandata a ricevuta di ritorno diretta alla sede legale del venditore, per conoscere la quale basta rivolgersi allo sportello della Camera di commercio della propria città per fare una visura. Per impianti informatici di un certo rilievo, può essere opportuno usare, anziché la raccomandata a ricevuta di ritorno, la forma dell'intimazione a mezzo di Ufficiale Giudiziario. Una volta fatta la denuncia, **se il venditore non adempie, è necessario agire in giudizio contro di lui entro un anno**, altrimenti si perde ogni diritto.

B) GARANZIA DELLE QUALITÀ PROMESSE

È quella che si può far valere quando, ad esempio, viene venduto per modem con velocità di 28.800 un modem che, in realtà, marcia solo a 14.400; oppure un Pentium 3 che è stato spacciato dal venditore per un nuovo Pentium 4. La differenza con la garanzia precedente sta nel

fatto che in questi casi la cosa venduta non presenta in realtà nessun difetto e funziona benissimo. Però non presenta le caratteristiche concordate. Anche in questo caso, occorre **denunciare la scoperta della mancanza di qualità entro 8 giorni** per poi agire, se e il caso, entro un anno dalla denuncia.

C) GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO

Questa è la garanzia "per eccellenza", quella alla quale corre automaticamente il pensiero quando si parla di "garanzia" senza ulteriori specificazioni. Spesso il consumatore è portato a confonderla con le altre due e a ritenere che questa sia la sola garanzia esistente, ma in realtà non è così. Le famose "condizioni di garanzia" predisposte dal produttore si riferiscono quasi sempre a questa sola forma di garanzia, ma non intaccano i diritti riconosciuti al consumatore dalle altre due. Ad esempio: può essere che la garanzia di buon funzionamento di un monitor non comprenda la bruciatura di un certo numero di pixel, poniamo sino a tre. Il produttore, in sostanza, non garantisce che dopo un anno di funzionamento il monitor non abbia almeno tre pixel bruciati, ma solo se ve ne sono di più. Questo discorso però non vale all'inizio, al momento della consegna del monitor, per cui se lo stesso presenta un pixel bruciato, il compratore ha diritto alla sostituzione. Un conto è, infatti, quello che viene consegnato al momento dell'acquisto, un altro conto è quello che succede successivamente, magari per effetto dell'uso che nel tempo si fa di quello che si è acquistato. La garanzia di buon funzionamento serve infatti a proteggere dai guasti che si verificano in una cosa che, pur essendo in piena regola al momento dell'acquisto, si deteriora in seguito. Mentre le prime due forme di garanzia sussistono sempre e

Tiziano Solignani è avvocato in Modena. Su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Se desiderate sottoporre un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.apege.it

comunque, quest'ultima però si ha solo quando è stata espressamente rilasciata dal venditore (fatti salvi gli usi in materia). Solitamente, nella garanzia stessa sono previsti i termini e i modi per farla valere (che spesso prevedono la spedizione di un tagliando alla casa produttrice). In mancanza, **la denuncia del guasto deve avvenire entro 30 giorni dalla scoperta** e l'azione contro il venditore inadempiente deve poi iniziare entro i 6 mesi successivi. È bene specificare che nonostante qualsiasi assicurazione in contrario del venditore o negoziante, **le comunicazioni devono sempre essere fatte con raccomandata a/r diretta alla sede legale del rivenditore o produttore.** I problemi, però, possono nascere ugualmente quando il venditore chiamato in garanzia intende di fatto sottrarsi ai suoi obblighi. In tal caso, non resta altro che iniziare una causa civile della probabile durata minima di... quattro o cinque anni, nel corso della quale il compratore dovrà anticipare ogni spesa. È ovvio, purtroppo, che molti consumatori di fronte all'alternativa tra una spesa di qualche milione per poter far valere i propri diritti a fronte di un componente hardware del valore magari di qualche centinaio di migliaia di lire, rinunciano a tutelarsi. Queste vertenze, infatti, dovrebbero essere gestite a livello di associazioni di consumatore, tramite magari apposite cause pilota, volte a stabilire una prassi di tutela migliore consumatore - impresa. Un buon consiglio, pertanto, può sempre essere quello di cercare di coinvolgere le associazioni dei consumatori per vedere se le stesse non siano disposte a sostenere il vostro "caso", sia moralmente sia materialmente. ●





Cosa c'è di vero, e di falso, nel dibattito sulla nuova legge per l'editoria

Chi deve registrare il sito?

Con la legge 7 marzo 2001, numero 62, intitolata *Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 67 del 21 marzo 2001 e già entrata regolarmente in vigore, è stata introdotta una nuova definizione di "prodotto editoriale" che ha suscitato molta preoccupazione, e persino qualche isterismo, presso la comunità internet.

Evitare gli equivoci

È bene, quindi, vedere in dettaglio cosa prevede la nuova norma per evitare equivoci. Si legge nell'articolo 1 del provvedimento, consultabile per intero su www.solignani.it, che "per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici". Questa disposizione, a giudizio di alcuni, comporterebbe la necessità di registrare presso il tribunale ogni sito web presente su internet che sia raggiungibile da utenti italiani. Specie se la si combina con quelle contenute nella legge sulla stampa, che può essere consultata sullo stesso sito, e in particolare con l'articolo 5, secondo cui "nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione

deve effettuarsi". Al tema ha dedicato il numero corrente, il 172, la rivista telematica Interlex (www.interlex.com) mentre sulla stessa è intervenuto anche il noto sito Punto Informatico (www.punto-informatico.it). Ma cosa c'è di vero? Con questa nuova legge, davvero, ogni titolare di sito web, magari anche per uso personale, deve registrarlo presso il tribunale?

Nessun obbligo di registrazione per i siti

La risposta sembra proprio dover essere negativa. Se così fosse, infatti, si giungerebbe a conseguenze paradossali e defatiganti nella realtà operativa concreta, con le cancellerie dei tribunali ingolfate dalle operazioni amministrative di registrazione che addirittura avrebbero il sopravvento su quelle di collaborazione alla giurisdizione. Inoltre, anche ad esempio chi volesse solo pubblicare su internet le foto dei propri figli, magari per renderle visibili a familiari che vivono lontano, dovrebbe registrarsi in tribunale. In realtà, la nuova legge risolve con ogni probabilità il problema della registrabilità delle cosiddette "testate telematiche", ma non ne impone l'obbligo. Tutto questo è scritto chiaramente nella disposizione che si è prima richiamata. La definizione di "prodotto editoriale" data dalla nuova legge sull'editoria vale solo "ai fini della presente legge" cioè della stessa legge sull'editoria.

Questo, tradotto in pratica, significa quanto segue.

1) Chi vuole registrare una testata che è solo telematica e non ha corrispondenti cartacei lo può fare. In questo caso egli potrà essere indiscutibilmente ammesso a godere dei benefici e degli aiuti della nuova legge, così come di tutte le altre, vaste, disposizioni in materia di

editoria. Inoltre, gli autori di articoli sulla relativa testata potranno farlo valere in concorsi, esami e simili, così come avrebbero fatto con le testate cartacee. Viene così risolto il problema della registrabilità delle testate telematiche: alcuni tribunali, infatti, in passato avevano rifiutato di registrare riviste telematiche, con la conseguenza che chi intendeva comunque farlo doveva realizzare una parallela versione cartacea della propria rivista web.

Ci sono anche dei vantaggi

Non sempre, infatti, la registrazione di un giornale è vista in modo negativo. Essa può comportare anche vantaggi, come quelli ricordati sopra (aiuti per la rivista e possibilità di inserire i propri lavori per i contributori). Da questo punto di vista, la legge dunque rappresenta un passo in avanti.

2) Chi, invece, è titolare di un sito web e non lo vuole registrare in tribunale può benissimo non farlo. L'unica conseguenza che gliene deriverà sarà che al massimo non sarà ammesso a godere dei benefici della legge 62/2001, cosa che, ad esempio, per tutti i titolari di siti web personali non ha il minimo interesse. Il fatto è che la nuova legge sull'editoria non ha riformato la legge sulla stampa, né - questo è il punto focale - ha dettato una nuova nozione di prodotto

editoriale valida oltre il suo stesso ambito, poiché, come si è visto, la nuova definizione è stata espressamente limitata "ai fini della presente legge" dallo stesso articolo 1. Quindi, il legislatore ha semplicemente voluto, nel dettare una nuova disciplina degli aiuti all'editoria, includervi le nuove realtà di informazione telematiche che volessero accedervi, senza riformare la legge sulla stampa che, all'articolo 1, continua a definire "stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione", con esclusione pertanto di qualsiasi supporto magnetico. In conclusione, la sollevazione contro la nuova legge sembra non giustificata. È addirittura paradossalmente che un analogo movimento di forze non sia stato a suo tempo organizzato in occasione del referendum abrogativo della disposizione, sempre della legge sulla stampa, che impone l'obbligo di un direttore responsabile iscritto all'albo dei pubblicisti per ogni testata. Il referendum, infatti, si tenne ma senza risultato, perché non votò un numero sufficiente di persone, mentre invece sarebbe certamente stato meglio che quella disposizione, residuo del regime fascista, fosse stata tolta dalle nostre leggi. ●

Tiziano Solignani è avvocato in Modena. Su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Se desiderate sottoporvi a questo mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it





Anche in Italia ci sono authority che ci aiutano contro le e-mail indesiderate

Impariamo a difenderci dallo spamming

Tiziano Solignani è avvocato in Modena. Su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Se desiderate sottoporli un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it

A chi non è mai capitato di ricevere, nella propria casella postale elettronica, messaggi, quasi tutti in lingua inglese, che promettono paradisi fiscali, facili guadagni o invitano a visitare siti piccanti? Si tratta del fenomeno noto come spam: la posta indesiderata o comunque non richiesta. Ma come fanno gli spammer ad avere gli indirizzi di posta elettronica degli utenti di Internet? Usano dei software, definibili genericamente come *grabber*, applicativi che scandagliano la Rete alla ricerca di pagine html che contengano indirizzi di posta elettronica. Semplicemente, cercano stringhe che contengono il carattere @, la "chiocciolina" tipica della posta elettronica. Parallelamente, scandagliano i newsgroup, per carpire gli indirizzi di tutti quelli che vi scrivono.

Trappole anti-spamming

Per difendersi da questi software, alcuni utenti scrivono nei newsgroup mettendo prefissi o suffissi, del tipo "antispam" o "nospam" nei loro indirizzi (che, in questo modo, diventano ad es. antispam-mario.rossi@libero.it), specificando poi, nel corpo del messaggio, che chi intende rispondere a loro privatamente deve togliere il prefisso. Ma anche questo stratagemma non funziona, perché sono stati sviluppati ulteriori tipi di *grabber* che contengono una lista di prefissi o suffissi tipo "anti grabber" e, nel prendere gli indirizzi, li rimuovono (nel nostro esempio, prendono mario.rossi@libero.it, rimuovendo il prefisso "antispam-"). Oggigiorno, dunque, chi manda sul web una pagina contenente il proprio indirizzo, ma soprattutto chi spedisce un messaggio ad un newsgroup, inesorabilmente si ritrova il giorno dopo almeno tre o quattro messaggi

"indesiderati". L'unica soluzione definitiva, un po' *gordiana* in verità, è scrivere nei newsgroup con un indirizzo inesistente, ma poi bisogna ricollegarsi al newsgroup per leggere le eventuali risposte e comunque si perdono tutte quelle di coloro che avrebbero preferito rispondere in privato. Ma non è finita qui. Allo spamming tradizionale, infatti, bisogna aggiungere un nuovo tipo, molto peggiore, di posta indesiderata o non richiesta: i virus che si propagano via posta elettronica. I due tipi di spam, poi, si intrecciano l'uno con l'altro, dandosi una mano a vicenda nel loro triste gioco. Anche molti virus, infatti, sono specializzati nel carpire indirizzi di posta elettronica: uno di questi, w95.hybris.gen (per saperne di più andare su: www.symantec.com/avcenter/venc/data/w95.hybris.gen.html), sostituisce la copia di sistema di *wsock32.dll*, la libreria di Windows che gestisce tutte le comunicazioni Internet, con un proprio ibrido che controlla le comunicazioni di Rete del computer infetto, alla ricerca di indirizzi di posta elettronica, che poi vengono inviati a server di spamming, oltre ad essere usati per propagare, sempre via e-mail, lo stesso virus su altri computer.

Cosa dice la legge


A questo punto, è lecito domandarsi come ci si possa difendere da questi pericoli e che cosa dica la legge in materia? Ovviamente fare spamming è vietato. Intanto esiste la famosa legge sulla privacy, che però è uno strumento troppo farraginoso e complicato per poter essere usato con fenomeni come questo. In secondo luogo, inoltre, diffondere virus che alterano il funzionamento di un sistema informatico è sanzionato anche dalla legge penale e il responsabile può

essere chiamato a risarcire il danno causato. Ma anche queste disposizioni rischiano, il più delle volte, di restare sulla carta: pensiamo all'uso di server anonimi o alla collocazione del responsabile in stati nei quali può diventare difficile se non impossibile far eseguire una sentenza.

Rivolgiamoci all'autorità

Per questi motivi, è stata sempre auspicata la creazione o comunque l'uso di un'autorità, un'agenzia specializzata, facente parte del mondo Internet, in grado di intervenire direttamente contro i responsabili, senza dover necessariamente instaurare, da parte del singolo privato colpito, una causa civile o penale. Tale compito, nel nostro paese, è stato assegnato alle *Naming e Registration Authority Italiane* (www.nic.it) che hanno poteri di intervento diretti sui server che operano nel top level domain.it (cioè su tutti i siti che terminano con .it). A queste autorità può essere segnalato l'invio di posta indesiderata, seguendo la procedura da loro stesse descritta alla pagina www.nic.it/NA/mailspam.html. Praticamente, si deve prendere il messaggio ricevuto e, per prima cosa, farne una copia dell'intestazione, cioè "header", una parte del messaggio solitamente nascosta e che si può visualizzare attivando delle opzioni del proprio programma di posta elettronica (per chi usa Outlook, ad esempio, basta andare nel menu *Visualizza*, voce *Opzioni*, e appariranno le "intestazioni Internet"). L'inclusione delle intestazioni è fondamentale perché consente all'autorità di ricostruire il percorso completo del messaggio e quindi di identificare lo spammer. Senza

intestazioni, tanto vale non mandare nulla. Una volta copiato l'header del messaggio, bisogna aprirne uno nuovo e indirizzarlo a ABUSE@na.nic.it e in copia a info@nic.it e "incollarci" dentro l'header (si tratta di operazioni di copia e incolla da compiere con il tasto destro del mouse!). A questo punto, bisogna tornare al messaggio indesiderato, copiarne il contenuto e inserirlo nel nuovo messaggio, nel frattempo lasciato aperto, indirizzato all'autorità. Una volta copiato anche il contenuto, il messaggio potrà essere spedito. La denuncia di spam inviata in questo modo verrà pubblicata anche in una mailing list i cui archivi sono consultabili pubblicamente all'indirizzo www.nic.it/RA/servizi/listserv/abuse.html. Questi archivi sono anche divertenti da consultare perché vi si riportano molti casi di spam e chi è interessato ad approfondire il fenomeno farebbe bene a darci un'occhiata.





Nuove procedure per le controversie su internet

Riassegnazione di domini, ecco le prime sentenze

Anche in Italia sono entrate in vigore le Map. Sono le procedure per la riassegnazione del nome di dominio ingiustamente rubato, senza dover intentare cause legali

Si tratta di procedimenti, di tipo amministrativo, che possono consentire a chi è stato ingiustamente privato di un nome di dominio che ha invece diritto di utilizzare (perché, ad esempio, corrisponde ad un marchio da lui registrato o al proprio nome). Le prime procedure sono state già promosse e regolarmente decise ed è interessante esaminarle per vedere come funzionano, concretamente, le nuove Map. I testi integrali delle decisioni possono essere rinvenuti presso il sito www.e-solv.it dell'ente conduttore.

Pergamar contro Wintrade

Si tratta, probabilmente, della prima procedura in assoluto promossa e decisa nel nostro paese. È stata giudicata dal professor Tullio costituito in "collegio unipersonale". Il caso era abbastanza semplice. Il nome di dominio pergamar.it era stato registrato da una società, Wintrade, che lo aveva, poi, per oltre 7 mesi lasciato "in costruzione". La denominazione Pergamar, inoltre, corrispondeva a un marchio registrato sin dal 1994 dalla omonima società con ragione sociale corrispondente. Il giudice ha accolto la procedura e riassegnato il nome di dominio alla ricorrente. La mala fede di Wintrade nell'avvenuta registrazione del nome è stata ritenuta evidente anche per il fatto che questa società opera nello stesso ambito regionale di Pergamar e addirittura le

sedi delle due società distano poche decine di chilometri. Inoltre, Wintrade non si è nemmeno difesa nella procedura, rimanendo inerte di fronte all'avvenuta promozione della stessa e non facendo sostanzialmente niente. In questo primo caso, dunque, le Map sono state applicate, e hanno dato buona prova, contro un evidente esempio di domain grabbing.

Assocond contro Asscond

Questo secondo caso è, invece, diverso e molto più particolare. Assocond, un'associazione di condomini attiva su tutto il territorio nazionale, titolare del dominio www.assocond.it, ha promosso la procedura contro la Asscond per ottenere il rilascio del corrispondente dominio asscond.it, sostenendone la confondibilità con il proprio. La domanda è stata però rigettata. Il giudice ha considerato come innanzitutto le due associazioni svolgessero attività diverse: la prima a tutela dei condomini in quanto consumatori, la seconda degli amministratori di condominio nella speciale forma del franchising. È stato poi considerato come entrambi i nomi di dominio coinvolti, [assocond](http://assocond.it) e [asscond](http://asscond.it), siano integrati da termini che formano la combinazione di parole del linguaggio corrente, come "associazione", "assistenza" e "condominio", con la conseguenza che le stesse difficilmente possono ritenersi di uso esclusivo di un

determinato soggetto. È proprio la prova della mala fede da parte del resistente Asscond che è mancata nel caso in questione. Il sito Asscond, infatti, a differenza che nel caso precedente, era correntemente utilizzato, si differenziava anche graficamente, non solo per i contenuti, dal sito della ricorrente assocond e non c'era niente che potesse far presumere una volontà del titolare di Asscond di indurre in confusione gli utenti di Assocond e "attrarli" sul proprio sito. Con questo secondo caso le Map si sono confermate come uno strumento che difficilmente può essere utilizzato da chi in effetti non ha diritti al rilascio di un nome di dominio.

Benistabili contro Publifax

Benistabili è una società per azioni con sede in Roma avente per oggetto un'attività in campo immobiliare. Ha promosso il ricorso contro Publifax per ottenere il rilascio del dominio benistabili.it. La procedura, decisa dal professor Antonini, ha riconosciuto il diritto della ricorrente. Il giudice, infatti, dopo aver visto che il dominio corrispondeva alla ragione sociale (denominazione) della ricorrente e a un suo segno distintivo, con conseguente diritto di usarlo, ha riconosciuto sussistente la mala fede di Publifax considerando diverse circostanze. Innanzitutto il dominio "benistabili.it" è stato mantenuto "in costruzione", sin da subito dopo la sua registrazione. Inoltre, la Publifax, da un controllo effettuato nel database Whois, è risultata essere titolare di una settantina di nomi di dominio, alcuni dei quali addirittura corrispondenti a nomi di personaggi dello spettacolo (renatozero.it,

pierocharbretti.it, etc.). Infine, sembra che la Publifax avesse chiesto, prima della procedura, la somma di £20.000.000 a Benistabili per il rilascio del dominio. Tutte queste circostanze hanno indotto il giudice a ritenere di trovarsi di fronte ad un caso di domain grabbing e a disporre il rilascio del nome di dominio. In conclusione, sembra che le prime procedure abbiano dato, buona prova, contrastando il fenomeno del domain grabbing ma senza cadere nell'eccesso opposto. I "saggi" incaricati della decisione sono molto attenti a considerare la realtà effettiva delle cose, anche dal punto di vista strettamente tecnico, soffermandosi ad esempio su aspetti quali i contenuti del sito, gli aspetti grafici, la presenza di meta tags che potrebbero essere stati inseriti per ingannare i motori di ricerca e così via. Si vedrà fra breve se lo strumento incontrerà il favore delle aziende e di tutti coloro che ritengono di aver subito un torto per aver subito il "furto" di un nome di dominio internet da parte di un altro soggetto.



Tiziano Solignani è avvocato in Modena. Su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Se desiderate sottoporre un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it



Cosa fare quando non si riesce ad usare un servizio secondo gli standard promessi

Come "sganciarsi" da un contratto internet

«Ho stipulato un contratto a tariffa flat con un provider ma ho avuto problemi di collegamento, di lentezza esasperante e assistenza zero. Come posso avere indietro i miei soldi?»

La risolvibilità del contratto è prevista dall'articolo 1.453 del Codice Civile secondo cui "quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può chiedere la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno". L'articolo 1.454 aggiunge che "alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto". Dunque, il diritto di "sganciarsi" da un contratto nel quale l'altra parte non ha mantenuto fede a quanto promesso è previsto dalla legge e la parte adempiente ha diritto non solo alla

restituzione dei propri soldi, ma anche al risarcimento del danno che provi di aver subito.

Un semaforo per gli utenti

Bisogna premettere che la vicenda delle tariffe flat è abbastanza nota a livello nazionale. Accanto a molti utenti soddisfatti ce ne sono altri, non trascurabili, che pare continuino ad avere problemi svariati: scarsità di banda, e quindi lentezza di connessione, scollegamenti improvvisi durante il giorno, enorme difficoltà nel prendere la linea e così via. Tutto questo quando il provider (*Galactica nel caso specifico, ndr*) garantisce per contratto un rapporto modem - utenti di 1 a 5, per cui non dovrebbero aversi problemi né di banda né di difficoltà di chiamare. La stessa società in questione, recentemente, si è resa responsabile di un discreto autogol istituendo un "semaforo" che assegna ai suoi utenti il verde, giallo o rosso a seconda di quanto stanno collegati ogni giorno. Agli utenti a cui viene assegnato il rosso, quelli "più collegati", non viene inflitta alcuna sanzione o limitazione, ma viene solo mandato un avvertimento, una specie di velata richiesta di stare meno tempo connesso in modo da favorire le connessioni anche degli altri utenti. La cosa, anche se di fatto priva di conseguenze, ovviamente non è stata ben digerita da tutte le persone che avevano sottoscritto un contratto dove

si parlava di connessioni 24 ore su 24 senza alcuna limitazione. È inoltre probabile che un certo intasamento, di fatto, si sia verificato quando tutti gli ex utenti Wind, società che ha recentemente deciso di non offrire più il servizio flat sulla linea Isdn, si sono riversati in massa dentro a Galactica.

Come tutelarsi in pratica

Ad ogni modo, il lettore, se intende tutelarsi, può seguire questi passi.

- 1) In primo luogo dovrebbe verificare accuratamente, magari con l'aiuto di un tecnico di fiducia, che i problemi di cui soffre non siano dovuti a aspetti hardware o a difetti nella configurazione del software, in modo da fugare ogni dubbio al riguardo. È anche possibile che il tutto sia dovuto alla scarsa qualità della linea, con il che la "colpa" dei problemi ricadrebbe sul gestore telefonico, per la qual cosa bisognerebbe provare a spostare computer e modem in un'altra unità immobiliare e provare a connettersi da lì.
- 2) Una volta chiarito che il problema non è tecnico né da parte del cliente né da parte del gestore telefonico, bisogna mandare una raccomandata, con ricevuta di ritorno, da inviare alla sede legale della società (la sede legale è quella risultante dalla Camera di Commercio), in cui si espongono con la maggiore analiticità e precisione possibili i problemi, si invita a porvi rimedio e si precisa che, in mancanza di eliminazione degli stessi entro 15 giorni dal ricevimento della lettera, il contratto dovrà intendersi risolto.
- 3) Non è purtroppo però finita qui. Se entro i 15 giorni dal ricevimento, il provider non fa niente, cioè non risolve i problemi né restituisce i soldi, per riavere indietro questi

ultimi bisogna necessariamente iniziare un procedimento giudiziale. Questo andrebbe radicato presso il Giudice di Pace del proprio comune di residenza, competente solo se il cliente è un consumatore (nel caso contrario bisogna rivolgersi al Giudice di Pace del comune dove ha sede legale il provider). Essendo l'importo in questione inferiore a 1 milione di lire, il cliente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di un avvocato, anche se la cosa può non essere facile. La domanda di restituzione del prezzo dovrà essere comprovata tramite la dimostrazione dei problemi riscontrati che potrà essere data per testi, principalmente, oppure tramite una consulenza tecnica d'ufficio che tuttavia sarebbe temporaneamente a carico del cliente. Insomma, con tutti i problemi che si trova ad affrontare chi vuole instaurare e coltivare una causa civile.



Tiziano Solignani è avvocato in Modena. Su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Se desiderate sottoporvi un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it

Quali sono i miei diritti e doveri come cyberacquirente? Nella sezione Scegliere bene una rubrica per noi consumatori

PC OPEN
on line
www.pcopen.it



Nuove procedure per le controversie su Internet

Come risolvere un conflitto sul nome di un dominio

Avete appena scoperto che il nome del vostro bel dominio è stato "clonato": a chi vi rivolgete per far valere i vostri diritti? Dallo scorso luglio ci sono nuove regole che tutelano i nomi dei siti ".it", ancora poco note. Ecco cosa prevedono e come usarle

I Dal 28 luglio del 2000 sono in vigore, presso la Registration Authority italiana, ente preposto alla gestione dei nomi di dominio Internet del gruppo ".it", nuove e interessanti regole, volte alla soluzione dei conflitti che possono insorgere relativamente appunto alla titolarità del nome di un sito Internet. Sono le procedure per la riassegnazione dei nomi di dominio, conosciute anche con l'acronimo di Map, dal nome statunitense delle procedure analoghe (*Mandatory administrative procedure*). Queste procedure, infatti, sono state adottate nel nostro paese sulla scorta di quanto realizzato, con buoni risultati, negli Stati Uniti, dall'Icann, ente gestore dei nomi americani. Le Map possono essere utilizzate da chiunque ritenga che un altro si sia accaparrato ingiustamente un nome di dominio, dal vero e proprio

domain grabbing ai casi più semplici di conflitti tra nomi. Esse hanno per scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio e che lo stesso non sia stato registrato o mantenuto in mala fede. Il ricorso a queste procedure di riassegnazione non preclude la possibilità, anche successiva, di ricorrere anche alla magistratura ordinaria o di promuovere il giudizio arbitrale. Questo significa che anche chi "perde" la procedura può ancora ricorrere al giudice ordinario o all'arbitro, impedendo almeno per il momento che il dominio venga trasferito ed è questo probabilmente il limite principale delle Map. Però bisogna dire che se la decisione della Map è ben documentata e motivata, è prevedibile che i giudici ordinari o i collegi arbitrali spesso non faranno che confermare la decisione presa in sede Map, magari anche con qualche forzatura al sistema del diritto in tema di marchi che potrà, peraltro, in questo modo evolversi in modo più attento alle peculiarità del mondo "Internet". Come si vedrà, infatti, le regole dettate per le Map non sono del tutto corrispondenti a quelle previste dalle leggi italiane attuali sul marchio, l'uso del nome e la proprietà intellettuale in generale.

I presupposti per ricorrere alle Map

Le regole di naming, visionabili integralmente presso il sito della Naming Authority (www.nic.it), disciplinano le procedure di riassegnazione dei nomi e stabiliscono che alle stesse si può ricorrere quando vi sono, congiuntamente, i seguenti tre requisiti: a) il nome del dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui un altro soggetto vanta diritti, o al nome e cognome di un altro soggetto; b) l'attuale assegnatario (che viene chiamato "resistente" nel procedimento) non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Il diritto del resistente a continuare a usare il nome

Dunque, chi intende promuovere una procedura Map contro un altro, sostenendo che un certo nome di dominio deve essere a lui riassegnato, deve sostenere che vi sono, nel caso in questione, tutti e tre i requisiti suesposti. In particolare, circa il diritto o titolo che il resistente può avere sul nome di dominio, le regole specificano che lo stesso sarà riconosciuto legittimo titolare del nome di dominio, e quindi la richiesta di riassegnazione sarà rigettata, quando egli dia la prova, alternativamente, che: 1) prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure 2) che è noto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a

dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Bisogna a questo punto evidenziare come le regole sulle Map siano impiegate sul concetto, non sempre condiviso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, per cui il nome di dominio non è una mera proiezione del marchio nel mondo Internet, ma un fenomeno *sui generis*, tant'è vero che chi ricorre ad una Map per ottenere la assegnazione a suo favore di un nome di dominio corrispondente ad un marchio da lui registrato, può vedersi denegata tale assegnazione se il resistente dà una delle tre prove sopra elencate, cioè anche solo, ad esempio, di avere in buona fede iniziato una attività commerciale tramite il sito avente una denominazione corrispondente a quella del marchio altrui.

Una scelta coraggiosa

Bisogna dare atto ai compilatori delle regole in materia di Map di avere fatto una scelta coraggiosa e innovativa a livello concettuale, riconoscendo compiutamente le peculiarità del nome di dominio e contrastando il fenomeno detto *reverse domain name hijacking* cioè quello in base al quale mediante una estensione automatica delle regole sul marchio al nome di dominio, il marchio stesso viene ad avere, nel mondo Internet, una efficacia sproporzionata, addirittura superiore a quello che ha nel mondo "tradizionale". Però è anche prevedibile che da tale

Quali sono i miei diritti e doveri come cyberacquirente? Nella sezione Scegliere bene una rubrica per noi consumatori

PC OPEN
on line
www.pcopen.it

impostazione deriverà una maggior "debolezza" delle Map perché, con ogni probabilità, in questi casi il potenziale ricorrente titolare di marchio registrato preferirà non ricorrere alle Map ma direttamente alla magistratura ordinaria, che non è vincolata dalle regole di *namings* ma solo dalle leggi del nostro stato, che non sono così affinate come le regole in esame.

La mala fede del resistente

Come si è visto, inoltre, il ricorrente deve provare anche che il dominio è stato registrato o viene mantenuto in mala fede. Anche questa è una peculiarità delle regole in materia di Map, che fanno assurgere a livello di requisito per l'accoglimento della procedura un requisito soggettivo - psicologico, imputando per di più l'onere di provarne la sussistenza in capo al ricorrente. La buona fede, dunque, del resistente si presume fino a che il ricorrente non dà prova contraria. L'articolo 16.7 fornisce alcune esemplificazioni di casi in cui deve ritenersi raggiunta la prova della mala fede, specificando esplicitamente che le stesse non sono

esaustive ma il ricorrente è libero di provare la mala fede del resistente in altri modi. Come ogni elemento psicologico, la mala fede viene provata attraverso la considerazione di circostanze oggettive, cioè di fatti, dai quali si desume il probabile stato d'animo della persona che li ha posti in essere, valutandoli alla stregua di quello che si ha ordinariamente nella maggior parte dei casi simili.

Secondo tale disposizione, si può ritenere il resistente in mala fede quando risultano circostanze che inducano a ritenere che:

- a) il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio (è il classico caso del *domain grabbing*);
- b) il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico

marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;

- c) il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.

Chi decide le Map

Presso la Naming Authority sono costituiti degli enti "conduttori". Il primo ad essere costituito, per il nostro paese, è ad esempio stato E-solv (www.e-solv.it), presso il cui sito web si trovano peraltro ulteriori ed interessanti informazioni sulle Map. Questi enti sono dotati di un proprio comitato di "saggi" cioè generalmente giuristi esperti della materia dei nomi di dominio. Chi intende promuovere una Map si deve rivolgere ad un ente conduttore, scegliendolo direttamente, il quale

nominerà poi, secondo le proprie regole interne, un saggio o un collegio di tre saggi, che avrà il compito di decidere la questione. Il procedimento è regolato in tutto e per tutto dal regolamento interno dell'ente conduttore, che deve essere comunicato alla Naming Authority nel momento in cui l'ente intende diventare appunto conduttore, comprese le modalità di comunicazione e scambio degli atti del procedimento, i tempi e i costi dello stesso. Se la procedura si conclude con l'accoglimento della domanda del resistente, la Naming Authority deve materialmente trasferire il dominio entro 15 giorni dalla decisione, sempre salvo che la parte "sconfitta" non promuova un giudizio ordinario o arbitrale. L'intero costo della procedura è a carico del ricorrente, sia in caso di vittoria che di sconfitta, e non può mai essere inferiore a 400 euro.

Tiziano Solignani è avvocato in Modena. Su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Se desiderate sottoporre un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it





Di chi sono i programmi e come si registrano per tutelarsi da copie?

Copywriter e proprietà



Sono un programmatore, ex dipendente di una società. Qualche anno fa ho scritto personalmente un programma di gestione aziendale che la mia ex ditta ha registrato e regolarmente venduto per proprio conto. Ora i miei rapporti con la società sono terminati, e giustamente ho intenzione di vendere per mio conto quel software che io ho prodotto, magari apportandoci qualche modifica all'interfaccia grafica. Come verrebbe regolata la questione legale in questi termini? E come posso tutelarmi da eventuali diritti reclamabili?

Lettera firmata



Non si può fare. Anche se il software non è considerato invenzione industriale, dall'articolo 12 del Regio decreto 29 giugno 1939, numero 1.127 - *Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali*, si applica comunque con ogni probabilità la disposizione dell'articolo 23 dello stesso decreto, secondo cui «Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore».

Il fatto è che lo sviluppo del software è proprio l'oggetto del contratto di lavoro: la software house assume persone e le retribuisce affinché queste sviluppino programmi da rivendere a terzi e che, per tale motivo, non può che diventare di proprietà della software house stessa. Il discorso non cambierebbe nemmeno nel caso del lavoratore autonomo: cioè se anche il lettore avesse collaborato con la software house come lavoratore indipendente, la proprietà dei programmi sarebbe stata in ogni caso di chi lo aveva commissionato. Tutto ciò, ovviamente, salvo diverse pattuizioni che, tuttavia, nel caso concreto sono assai improbabili. Per completezza, aggiungiamo che l'articolo 2 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, prevede che oggetto di tutela siano «i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso». Quindi anche il materiale preparatorio, cioè le eventuali librerie, utility, parti di codice sviluppate per conto del datore di lavoro rimangono di proprietà dello stesso, insieme al programma. Cambiare l'interfaccia o altri elementi grafici, dunque, servirebbe a poco. Come si vede, la stessa legge sul diritto d'autore riconosce che il "succo" del software è il suo motore interno, non tanto o comunque non solo l'interfaccia esterna. In un caso il Tribunale di Milano (29 gennaio 1997) ha deciso enucleando un principio anche

abbastanza ovvio, secondo cui «verificata una larga area di coincidenza fra il software originale e quello imitato, deve essere ravvisata la illiceità dell'imitazione stante l'irrelevanza delle modificazioni apportate». Quindi, in una eventuale causa, i due programmi verrebbero confrontati e, se ritenuti sostanzialmente corrispondenti, quello di chi "imita" sarebbe sanzionato.



Abbiamo sviluppato diversi programmi, e vorremo ottenere il copyright sugli stessi, solo che facendo accurate ricerche e interpellazioni anche al ministero non siamo riusciti a capire quale la strada giusta da intraprendere.

Lettera firmata



L'articolo 1 della legge sul diritto d'autore prevede che sono protetti da copyright «i programmi per elaboratore» e l'articolo 2 specifica che sono tali i software «in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore». Sono esclusi dalla tutela accordata dalla legge le «idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso». Quindi, per diventare titolari del diritto di copyright su di un software, è sufficiente crearlo con le caratteristiche di originalità previste dalla legge. Però può diventare un problema dover dimostrare, cioè dover dare la prova, di essere l'effettivo autore di un certo programma. Per questo motivo, l'articolo 103 della medesima legge ha previsto, non solo per il software ma per tutte le opere intellettuali, un *Registro pubblico generale delle opere protette* ai sensi di legge.

In un registro a parte, tenuto sempre alla Siae, sono elencati i «programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite». Quindi, per avere la maggior sicurezza possibile, il software può essere registrato nell'apposito elenco tenuto presso la Siae.

Tiziano Solignani avvocato in Modena, su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Per sottoporgli un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it

Quali sono i miei diritti e doveri come cyberacquirente? Nella sezione Scegliere bene una rubrica per noi consumatori

PC OPEN
on line

www.pcopen.it



Si diffonde un nuovo tipo di programmi che raccolgono dati a nostra insaputa

Come possiamo difenderci dagli spyware

Possono arrivare sui computer di chi naviga in Rete. Cosa fanno? Come tutelare la nostra privacy? Ecco come stanno le cose dal punto di vista tecnico e i nostri consigli, anche legali

Il software sino a poco tempo fa si divideva, dal punto di vista delle condizioni di uso, in software **commerciale**, **shareware**, **beerware** o **postcardware** e **freeware**. Per avere il primo bisogna solo pagare. Lo shareware invece si può provare gratuitamente per un po' e poi bisogna registrare (a pagamento). Il beerware o postcardware si può usare solo dopo aver pagato una birra o spedito una cartolina all'autore (che però serve anche per riconoscere i suoi diritti). Infine, il freeware è il vero e proprio software gratuito, spesso distribuito insieme ai codici sorgente, liberamente visionabili e modificabili. Per effetto della crescente diffusione di Internet, è stato creato un nuovo tipo di software, battezzato, un po' malignamente, **spyware**. Il termine fa riferimento al fatto che per usarlo non bisogna pagare denaro, ma bisogna

permettere che il proprio computer, e soprattutto le proprie navigazioni su Internet, siano "spiate" da apposite agenzie che le sfruttano per mandarci della pubblicità o per fare ricerche di mercato, analisi delle preferenze dei consumatori ed elaborazione dati di questo genere. Di fronte allo spyware, le reazioni sono state le più diverse. I suoi sostenitori mettono in rilievo che per poter usare un qualcosa che costa fatica e lavoro bisogna essere disposti anche a riconoscere un corrispettivo e che questo appunto consiste nella disponibilità a ricevere informazioni pubblicitarie. I detrattori dello spyware, invece, sostengono che lo stesso è una violazione non solo della privacy ma anche dell'integrità dei sistemi. Che cosa c'è di vero? È difficile stabilirlo definitivamente. Se volete farvene un'idea dal punto di vista tecnico vi rimandiamo al numero scorso di *Pc Open*, con il quale vi abbiamo fornito sul cd rom anche un programma per difendersi dallo spyware. Ci sono però alcuni aspetti che meritano di essere sottolineati, anche dal punto di vista legale, oltre che tecnico. Eccoli.

Leggere bene le licenze

Innanzitutto è ovvio che, per inviare legittimamente informazioni pubblicitarie sui computer degli utenti, coloro che le mandano devono essere stati autorizzati e, pertanto, la cosa deve essere prevista dalle condizioni di licenza del software. Vediamo un esempio di condizioni di licenza, prendendo quelle che accompagnano il programma Omnisms di Omnidea (sito www.omnidea.it), che si basa appunto su questa formula, aderendo al circuito Radiate, che si presenta ai visitatori

come un sito nato per offrire grandi quantità di software gratuito. Gli sviluppatori di "spyware", infatti, non gestiscono anche la raccolta dei dati e l'invio di informazione pubblicitaria, ma si appoggiano a siti o circuiti

che se ne occupano, raccogliendo gli sponsor e retribuendo direttamente gli sviluppatori, proprio come le agenzie di pubblicità. Le condizioni di licenza di Omnisms sono divise in due parti, la prima, in italiano, è integrata dalle condizioni di uso di Omnisms, mentre la seconda è in realtà costituita dalle condizioni di adesione a Radiate (www.radiate.com), che vengono riportate affinché vincolino anche l'utente di Omnisms. Vi chiediamo un po' di pazienza ma è necessario riportarle per esteso per farcene un'opinione precisa. Nella prima parte della licenza d'uso si legge: "Questo programma è sponsorizzato tramite banner pubblicitari e fa parte di Radiate Network. Utilizzerà la tua connessione a Internet per mostrare messaggi pubblicitari e altri dati... è un programma freeware, liberamente distribuibile nella forma originale. Questo programma viene fornito senza alcuna garanzia implicita o esplicita e in nessun caso l'autore potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni". La seconda parte, in inglese nell'originale, dice che "questo prodotto è supportato dalla pubblicità e incorpora la tecnologia di advertising di



Fra i siti che trattano di spyware, ecco grc.com/optout.htm dal quale potete scaricare un software per difendere la privacy

Radiate. Radiate crea reddito per lo sviluppo di software tramite l'interazione dell'utente finale con informazione pubblicitaria consegnata in modo dinamico e tramite la raccolta e l'uso di informazioni sull'utente. Nota: il software incorporato in questo prodotto raccoglie informazioni personali. Clausola 9 - Privacy e informazioni personali. Tu espressamente riconosci e concordi che informazioni demografiche e personali raccolte dal software possano essere usate da Radiate o dal produttore del software ed anche condivise, noleggiate, cedute temporaneamente a terzi, vendute o altrimenti rese disponibili a terzi alla mera discrezionalità di Radiate, in accordo con le disposizioni sulla privacy emanate da Radiate. Riconosci anche che il software può generare finestre di dialogo di tipo pop up che possono chiedere di inserire informazioni personali o generali sia durante la registrazione del prodotto che successivamente di tanto in tanto. Riconosci anche che il software risiederà nel tuo sistema e potrà operare in background, autoaggiornandosi, installando parti opzionali del software, raccogliendo e trasmettendo

Quali sono i miei diritti e doveri come cyberacquirente? Nella sezione Scegliere bene una rubrica per noi consumatori

PC OPEN
on line
www.pconline.it



►►► *informazioni*
relazionate con la
visualizzazione e la
registrazione di pubblicità o
informazioni personali su di te
ai server di Radiate tutte le
volte che il tuo web browser è
attivo, che il software
incorporante la tecnologia
Radiate sia attivo o no."

È lecito tutto ciò?

Il punto è: quali informazioni vengono raccolte e trasmesse ai server di Radiate? E queste condizioni di licenza bastano per renderlo legittimo? Il fatto è che lo spyware installa nel computer *Dll* (*Dinamic link libraries*) che entrano in azione, secondo quello che viene riconosciuto dalle stesse condizioni di licenza, quando viene usato il browser per andare in Rete. I favorevoli a questo sistema sostengono che le *Dll* servono solo a scaricare i banner e le altre informazioni pubblicitarie che verranno poi mostrate all'utente off line, in piena conformità degli accordi di licenza. I più sospettosi, invece, sottolineano che le

trasmissioni di dati, che avvengono tramite queste *Dll*, soprannominate "cimici", innanzitutto vengono crittate, e non possiamo quindi vedere esattamente il contenuto dello scambio di dati cui danno luogo, mentre, da prove effettuate, sarebbero troppo grandi per riguardare solo l'aggiornamento di banner pubblicitari. I detrattori dello spyware, inoltre, sottolineano che queste *Dll* non vengono disinstallate neanche quando si toglie dal computer il software che le ha introdotte e che minano la stabilità del sistema, assorbendone comunque le risorse.

Cosa prevede la legge italiana

Radiate, in materia, ha una opinione ovviamente contraria. Sul suo sito esiste addirittura una pagina dedicata ai *false rumours*, cioè a quelle che secondo Radiate sono paure eccessive di utenti troppo affezionati alla propria privacy. Radiate, peraltro, è un sistema usato da programmi di grande diffusione, come Getright, Cute Ftp, Gozilla che,

proprio grazie al fatto di aderire al network possono continuare ad essere distribuiti gratuitamente. Ma a parte le varie opinioni, le condizioni di licenza dello spyware sono abbastanza chiare e, se il programma si limita a fare quel che dicono le condizioni stesse, sono anche da ritenere legittime. È vero che quasi nessuno le legge mai, però questo non è certo colpa dei produttori. Nel nostro paese in materia vale l'articolo 1341 del Codice Civile secondo cui, affinché le condizioni contrattuali predisposte nei contratti in serie da uno dei contraenti, siano vincolanti per l'altro è sufficiente che siano "conoscibili con l'ordinaria diligenza", cosa che certamente si ha quando l'accordo di licenza viene mostrato in sede di installazione del programma. È vero però che, per il principio di comportamento secondo buona fede, gli aspetti più delicati delle condizioni di licenza dovrebbero essere maggiormente evidenziati. Inoltre in alcuni software

le condizioni di licenza sono riportate in inglese ed in questo caso non sono certamente vincolanti perché la conoscenza della lingua inglese non è certo richiesta nell'uomo di media diligenza.

Come togliere le "cimici"

Per difendervi dagli spyware potete usare un programma che scova le "cimici" installate sui computer. Si chiama **Opt Out**, si trova all'indirizzo Internet grc.com/optout.htm, dove potete saperne di più e anche scaricarlo. Lanciando il programma, sono individuati i software considerati "cimici" e li potete eliminare. I più attivi contro i software parassita hanno anche un gruppo di discussione, all'indirizzo [news://news.grc.com/optout](http://news.grc.com/optout), dove si possono leggere migliaia di opinioni e consigli sulle tematiche dello spyware.

Tiziano Solignani avvocato
in Modena, su Internet dirige
il sito Jura (www.solignani.it).
Per sottoporgli un quesito
mandate un messaggio all'indirizzo:
avvocato@pcopen.agepe.it



Nuova legge sul diritto d'autore - Un provvedimento che fa discutere

Tempi difficili per chi **duplica** il **software**

Sono previste sanzioni molto più dure per chi usa o vende i programmi non originali. Ecco tutti i dettagli

Con la legge 248 del 18 agosto di quest'anno è stata modificata la legge fondamentale sul diritto d'autore, la 633, che risaliva al 1941. Le nuove regole hanno subito suscitato l'interesse generale e in qualche caso sollevato vivaci proteste, come quelle dell'associazione Alcei, secondo la cui newsletter, su www.alcei.it/news/cs000725.html, la legislazione italiana in materia addirittura "va di male in peggio". Ma quali sono le principali novità del provvedimento, che potete leggere su www.solignani.it?


1) In primo luogo, viene limitata la facoltà di fotocopiare i libri che si trovano nelle biblioteche o strutture pubbliche. Chi vuol copiare un libro intanto può farlo solo per "uso personale"; inoltre la parte fotocopiabile non può essere superiore al 15% del numero di pagine complessive dell'opera, escluse le pagine di pubblicità. Infine, in tutti questi casi, oltre al costo della fotocopiatrice, bisognerà pagare un compenso forfettario alla Siae, con modi

che devono ancora essere specificati.

2) È previsto per chi esercita "attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiolive o sequenze di immagini in movimento" l'obbligo di darne notizia al Questore, rinnovando tale denuncia ogni anno.

3) Viene esteso il sistema del "bollino" Siae. Questo, con la nuova legge, dovrà essere apposto a "ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere destinati ad essere posti in commercio". Le modalità, i costi, le caratteristiche del nuovo contrassegno sono ancora quasi tutte da definire, anche se ovviamente l'apposizione materiale del contrassegno potrà essere affidata, materialmente, al richiedente, cioè a chi produce i supporti, sotto il controllo della Siae. Inoltre è prevista la possibilità che i programmi per elaboratore siano esentati da questo obbligo: bisognerà attendere le convenzioni che, secondo la legge, dovranno sul punto stipularsi tra la Siae e le categorie interessate.

4) Le sanzioni penali previste per le violazioni del diritto d'autore sono state inasprite. Alla dicitura "scopo di lucro" il legislatore ha sostituito quella di "scopo di profitto" con riguardo alle ipotesi di copie fatte per uso personale. Così è stato eliminato ogni dubbio sulla perseguibilità come reato dei fatti di coloro che copiano un software per uso personale.



Chi vuole leggere il testo completo della nuova legge sulla tutela del diritto d'autore può andare sul sito www.solignani.it

5) La nuova legge prevede e regolamenta in modo preciso la possibilità per i titolari dei diritti di autore di ottenere il sequestro dei supporti tramite le opere o degli strumenti tramite i quali è avvenuta la copia. Dunque, è vero che con queste novità si va "di male in peggio" come alcuni hanno sostenuto? Sicuramente la riforma non contiene grandi novità, ma rafforza piuttosto il "vecchio" impianto. Questo non fa molto onore alla nuova legge: tante e tali sono le novità introdotte da Internet (supporti Mp3, banner, finanziamenti tramite introiti pubblicitari, formule shareware e simili) che forse era meglio tenerne conto, cercando di fare in modo che la nuova disciplina in qualche modo li prevedesse. Ci sono poi altre "mancanze": la legge, ad esempio, disciplina in modo minuzioso i sequestri, ma non la tutela delle vittime di provvedimenti eventualmente ingiusti. Perché non introdurre, ad esempio, l'obbligo degli inquirenti di fare una copia dei contenuti dell'hard disk, e sottoporre solo le copie a sequestro, senza giungere a

vincolare l'intero computer, come invece viene previsto? Con la conseguenza che persone magari del tutto oneste si vedono private per mesi di un fondamentale strumento di lavoro e della propria corrispondenza elettronica. Lascia perplessi anche l'obbligo di denuncia, peraltro da rinnovarsi ogni anno (le riforme Bassanini al riguardo non hanno insegnato molto...), al Questore: un adempimento burocratico che non serve a niente e a nessuno. In conclusione, non pare che nell'eterna dialettica tra la libertà di pensiero e diritto degli autori di opere di veder ricompensato il proprio lavoro, si sia trovato un miglior compromesso rispetto al passato. Probabilmente occorrerà intervenire di nuovo a breve, questa volta magari in modo più intelligente e attento alle nuove realtà.

Tiziano Solignani avvocato in Modena, su Internet dirige il sito [Jura \(www.solignani.it\)](http://www.solignani.it). Per sottoporgli un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it

Quali sono i miei diritti e doveri come cyberacquirente?

Nella sezione Scegliere bene una rubrica per noi consumatori

PC OPEN
www.pcopen.it



Nuovi diritti e doveri - Cosa fare se la merce comprata via Internet non arriva

Chi vende, è responsabile anche della consegna

Un lettore ci ha chiesto:

«Ho comprato un prodotto via Internet, pagando regolarmente, ma non mi è mai arrivato e, nonostante molti solleciti, a distanza di due mesi non ne so ancora niente. Mi devo rivolgere al Giudice di Pace?»

Il caso capitato al nostro lettore evidenzia come uno dei problemi fondamentali che dovranno essere risolti in questa prima fase di sviluppo del commercio elettronico sia quello della logistica, cioè dei corrieri e della consegna della merce. I consumatori hanno iniziato ad usare Internet per i loro acquisti e si rivolgono, come è logico perché è proprio questa l'essenza dell'e-commerce, a fornitori situati in ogni parte del mondo. Effettuato, in modo sicuro e conveniente, l'acquisto, resta però il problema della consegna del prodotto, che spesso è, almeno ad oggi, un bene di valore esiguo, come un libro, un cd

rom, un software. Nel caso in questione, che poi si è accertato essere stato dovuto effettivamente ad un problema di consegna, tutto si è risolto nel migliore dei modi con l'agognato recapito del prodotto acquistato.

Il venditore è responsabile anche della consegna

Ma con chi bisogna prendersela quando la merce ordinata nel cyberspazio tarda a materializzarsi nel mondo reale? Il venditore è responsabile della consegna della merce. Anzi, una delle obbligazioni fondamentali del venditore è proprio quella di consegnare la cosa acquistata (articolo 1476 del codice civile). Egli non può fare "scaricabarile" sul corriere, perché «salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.» (articolo 1228 codice civile). Cioè è onere del venditore curare che il corriere operi correttamente e il venditore rimane sempre, di fronte al cliente, responsabile del relativo operato. Ovviamente occorre che il cliente abbia messo in grado sia il venditore sia il corriere di adempiere all'obbligo di consegna, cosa che non si ha, ad esempio, quando per un errore di battitura sul modulo d'ordine, si sia indicato un indirizzo diverso da quello reale presso il quale è possibile rinvenire il cliente o i suoi familiari o dipendenti. In tutti questi casi non è colpa del venditore né del corriere ed ovviamente il cliente non può lamentarsi di nulla, ma deve cercare di correggere l'errore quanto prima. In tutti i casi in cui, invece, la mancata consegna del prodotto acquistato dipende



dall'inerzia del venditore, o comunque delle persone cui lo stesso si è affidato per la consegna, il compratore può avvalersi, se crede, di uno speciale procedimento di esecuzione in forma specifica del contratto di vendita rimasto inadempito, sempre salvo che non preferisca richiedere lo scioglimento del contratto, cioè rinunciare al bene e riavere il denaro corrisposto in anticipo.

Come rivolgersi al giudice

La esecuzione coattiva dell'obbligazione di consegna è prevista dall'articolo 1516 codice civile per le ipotesi in cui «la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente ... e il venditore non adempie la sua obbligazione». Le cose fungibili sono quelle che appartengono ad una categoria e che sono reperibili ovunque sul mercato, così come i libri, i cd rom, le licenze software, tutte cose che si possono acquistare anche da un altro fornitore. In questi casi, appunto, il codice prevede che «il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di ufficiale giudiziario,

dandone nel contempo pronta notizia al venditore.» In questi casi «il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno» generato ad esempio dal ritardo nel conseguimento della disponibilità del bene.

Inviare prima una diffida

Ovviamente si tratta di una procedura legale e quindi un po' complicata e comunque sicuramente costosa, pertanto la prima cosa che deve fare chi non riceve nei termini congrui una cosa che non ha ordinato è inviare alla sede legale della società venditrice una diffida ad adempiere entro un certo termine, specificando che in mancanza ci si tutelerà nelle forme opportune, magari con ricorso alla esecuzione in forma specifica di cui all'articolo 1516 del codice civile.

Quali sono i miei diritti e doveri come cyberacquirente? Nella sezione Scegliere bene una rubrica per noi consumatori

PC OPEN
on line
www.pcopen.agepe.it

Tiziano Solignani avvocato in Modena, su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Per sottoporre un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it



Una proposta preoccupante dall'Inghilterra

E se i servizi segreti leggono la posta elettronica?

In Gran Bretagna vogliono affidare ai servizi segreti il controllo di tutte le e-mail. Ma quali tutele ha il cittadino?

Una notizia recentemente apparsa sui quotidiani ha fatto correre un vero e proprio brivido lungo la schiena a molti utenti Internet. Pare che l'Inghilterra spenderà 75 miliardi di lire per costruire un centro di intercettazione dei messaggi di posta elettronica. Lo avrebbe ammesso un portavoce del governo britannico precisando che le intercettazioni telematiche, come già quelle telefoniche, dovranno essere comunque autorizzate nell'ambito di specifiche indagini. L'Mi 5, il servizio segreto britannico, con questo nuovo centro potrà monitorare tutti i messaggi e-mail mandati e ricevuti in Gran Bretagna.

Controllare tutti i messaggi

Il governo chiederà anche ai provider di attivare un collegamento con l'Mi 5, in modo che tutti i messaggi possano essere tracciati. Il centro decodificherà anche messaggi elettronici criptati, visto che, secondo una nuova norma che il governo britannico intende varare entro l'estate, la polizia potrà chiedere a individui e società di consegnare le "chiavi" dei computer, cioè i codici speciali per leggere messaggi criptati. I "navigatori" anche di paesi diversi dal Regno Unito fanno

bene ad essere allarmati perché è facile indovinare che centri come questo, magari anche con meno clamore, siano presto costruiti anche presso altri stati, dove la rete rappresenta ormai uno strumento quotidiano di comunicazione. Chiaramente gli scopi dichiarati di queste strutture sono non solo nobili ma doverosi: combattere la criminalità. Ma anche il comune cittadino ha diritto di essere tutelato dalle possibili illecite intrusioni nella sua sfera privata.

La tutela per gli italiani

La riservatezza della posta, anche elettronica, è tutelata dalla legge italiana, con le disposizioni del Codice Penale in materia di delitti contro la inviolabilità dei segreti (616 ss. Codice Penale), che puniscono come reati gli atti di chi la violano. Però la stessa legge consente che, in certi casi e per fini di prevenzione o repressione della criminalità, le autorità, cioè Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri, incaricati o no dalla competente Procura della Repubblica, possano procedere ad ispezione postale ed anche a sequestro della corrispondenza. Lo prevede l'articolo 253 del Codice di Procedura Penale. Se si tratta di plichi sigillati, le forze di polizia dovrebbero trasmetterli intatti alla Procura, salvo che la Procura stessa non decida di autorizzarne direttamente l'apertura. Il difensore del destinatario della corrispondenza ha diritto di assistere alla perquisizione, ma non di esserne avvisato, pertanto se nessuno avverte il destinatario tutto viene compiuto direttamente dalle autorità e i soggetti coinvolti lo apprendono solo successivamente. Per tutta la corrispondenza diversa dai plichi sigillati, la polizia può

solo ordinare all'Ufficio Postale di sospendere l'inoltro al destinatario, per un massimo di 48 ore entro le quali la Procura può decidere per il sequestro. Con la posta normale occorre un accesso fisico degli organi di polizia negli uffici postali per aprire la corrispondenza, con la conseguenza che una ispezione postale può al massimo essere illegittima ma non potrebbe mai comunque venire tenuta nascosta. Invece, con la posta elettronica c'è il rischio che questi centri di ispezione, nati per far bene, vengano usati male, magari da settori deviati dello Stato, dal momento che le ispezioni elettroniche potrebbero svolgersi in modo che l'utente ne rimanga del tutto ignaro e quindi, senza nemmeno il potere di tutelarsi da quelle eventualmente illegittime.

Le garanzie per il cittadino

Nessuno è in grado infatti di accorgersi se un determinato messaggio di posta elettronica, che non è fornito di una busta fisica di carta, è stato da altri aperto o meno. È questo dunque il cuore del problema. Ricordiamo che la segretezza della corrispondenza, in Italia, è un bene al quale i padri fondatori del nostro Stato hanno dato massimo rilievo, prescrivendone l'assolutezza ed inserendolo direttamente nel testo della Costituzione, all'articolo 15, secondo cui "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge." Da ciò consegue che una eventuale legge istitutiva di un centro per intercettare la corrispondenza elettronica dovrebbe essere tale da prevedere idonee garanzie,

anche dal punto di vista logistico e materiale, per il cittadino italiano a che il centro stesso non possa essere usato per fini non istituzionali o da soggetti deviati in seno all'apparato dello Stato.

Una norma incostituzionale

In caso contrario se ne potrebbe, forse, sostenere la non costituzionalità perché una legge che non tutela fattivamente il cittadino in un suo diritto di rilevanza costituzionale non può ritenersi accettabile. l'articolo. 617 bis del Codice Penale, intitolato "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche." prevede come reato anche il fatto di chi "fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone" punendolo "con la reclusione da uno a quattro anni". Ciò significa che lo Stato italiano considera negativamente l'esistenza e la diffusione di apparecchiature in grado di intercettare comunicazioni elettroniche tra persone ed è questa una circostanza che, qualora anche da noi si arrivasse a costruire una struttura come quella dell'Mi 5, si dovrà tener conto.

Tiziano Solignani avvocato in Modena, su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Per sottoporgli un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it

Quali sono i miei diritti e doveri come cyberacquirente?
Nella sezione Scegliere bene una rubrica per noi consumatori

PC OPEN
on line
www.pcopen.agepe.it



Nuovi diritti - La protezione contro i furti dei contenuti Internet

Ladri di immagini sul web

Cosa bisogna fare se scoprite che vi hanno rubato intere pagine web o anche solo parte di esse. A chi rivolgersi?

Ormai da quattro anni gestisco un sito dedicato all'Antico Egitto (www.pegacity.it/utopia/egitto) e ho appena messo in linea la nuova versione che conta più di 1.300 pagine di informazioni e che mi è costata la bellezza di un anno di lavoro. Ho scoperto che qualcuno, senza chiedere l'autorizzazione, si è permesso di copiare intere pagine del mio sito e di descriverle come frutto del proprio lavoro, senza nemmeno citare la fonte da cui sono state reperite le informazioni. Quello che mi lascia perplesso, e che mi fa pensare di chiudere il sito, è di veder sfumare tutto il mio lavoro e le mie fatiche a causa di persone che non hanno minimamente nessun rimorso di coscienza nel copiare a destra e a manca senza pensare al lavoro ed ai sacrifici che stanno dietro ad un'opera del genere. Posso fare qualcosa?

Emilio Mariani, em.ma@tiscalinet.it

La tutela offerta nel nostro Paese ad un sito come quello sopra descritto è, in forza di una nuova legge di tutela entrata in vigore nel maggio del 1999, tale da offrire un ampio ventaglio protettivo contro il "plagio". Sotto un primo, e più tradizionale, punto di vista, vale infatti sicuramente il discorso per cui è tutelato il materiale frutto del lavoro intellettuale dell'autore, come i

testi, le note, i commenti e simili, purché abbiano le caratteristiche della originalità e della creatività. Si tratta, insomma, dell'antica e consolidata protezione della legge sul diritto d'autore, portata nel nostro Paese da un testo normativo risalente al 1939 e successivamente riformato e modificato, conosciuta anche nel linguaggio colloquiale come "copyright".

Un diritto automatico

Si noti che il diritto d'autore nasce nel momento stesso in cui un testo - o una qualsiasi opera intellettuale - viene ad esistere con i requisiti della creatività e dell'originalità, senza la necessità di registrazioni, iscrizioni o qualsiasi altra formalità, salvo ovviamente l'onere di fatto di dimostrare di essere l'autore del testo e di averlo formato in un momento anteriore alla supposta copia. Il diritto d'autore copre anche le annotazioni poste in calce o a margine ad un altro testo, come ad esempio un testo di legge oppure la versione di un testo antico, che non è coperto da diritto d'autore. Questo perché le annotazioni o glosse sono frutto del lavoro creativo del loro autore ed è giusto conferirvi protezione.

La tutela delle banche dati

Sotto un secondo profilo, che sembra peraltro più importante nel caso in questione, dove il lavoro dell'autore del sito pare essere stato più di raccolta e catalogazione che di formazione di materiali nuovi, viene invece in aiuto il Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169, con il quale è stata varata la tutela delle banche dati, in recepimento di una direttiva dell'Unione Europea. La nuova legge definisce le banche dati come quelle che "per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore intese come raccolte di opere, dati o

altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo". Oggetto di tutela quindi non sono tanto i dati, che possono essere o non essere coperti da copyright, ma la strutturazione e organizzazione degli stessi, generata dal lavoro di ricerca e confezionamento del costruttore della banca dati. Probabilmente si può dire che in un certo senso nasce, con la nuova legge, un nuovo genere di bene intellettuale, costituito da un'opera dell'ingegno che potrebbe dirsi "di secondo livello", consistente nella strutturazione di opere intellettuali definibili invece come "di primo livello".

Un diritto che dura 15 anni

È importante notare che questo nuovo bene, per diventare oggetto di copyright, non deve, a differenza degli altri, avere il carattere della creatività o originalità, essendo sufficiente che sia il frutto di "investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione" nonché dell'impegno di "mezzi finanziari, tempo o lavoro". Il diritto di chi fa una banca dati, chiamato dalla legge "costitutore", nasce con la realizzazione della stessa e dura 15 anni (quindi molto meno del diritto di autore ordinario), decorrenti però dal completamento della banca dati ovvero dal suo aggiornamento. Considerando, quindi, che queste opere nella quasi totalità dei casi vengono aggiornate continuamente, il diritto d'autore del "costitutore" è destinato a non esaurirsi mai. Quindi, in conclusione, il sito descritto nel caso in questione è protetto da copie di terzi sia che contenga materiale a loro volta oggetto di copyright sia che contenga materiali che non lo sarebbero, in teoria, materiali cioè che per motivi

Quali sono i miei diritti e doveri come cyberacquirente? Nella sezione Scegliere bene una rubrica per noi consumatori

PC OPEN
on line
www.pccopen.agepe.it

scientifici, di provenienza, di età sono svincolati dal diritto d'autore. La nuova legge sulla tutela delle banche dati è stata voluta dall'Unione Europea proprio in previsione di episodi come quello in questione dove persone senza tanti scrupoli approfittano del lavoro di ricerca e aggregazione svolto da altri. Ma da un punto di vista pratico, chi viene "derubato" di un'opera intellettuale protetta dalla legge come deve comportarsi?

Come far valere i propri diritti

Il primo passo è sempre quello di scrivere, tramite raccomandata a ricevuta di ritorno, al soggetto o ente che si ritiene essersi indebitamente appropriato del lavoro altrui, chiedendo la immediata cessazione dei comportamenti in questione sotto pena, in difetto, di ricorso alle azioni legali con richiesta anche di risarcimento del danno. La raccomandata può essere inviata anche personalmente, ma può sicuramente essere maggiormente incisiva se formata e sottoscritta da un legale di fiducia. Se il destinatario, in seguito alla formale richiesta, la smette di violare il diritto dell'autore della raccomandata, allora la questione, ovviamente, può essere chiusa. In caso contrario, occorrerà necessariamente iniziare una azione giudiziaria, con l'assistenza di un avvocato di fiducia. ●

Tiziano Solignani avvocato in Modena, su Internet dirige il sito www.solignani.it. Per sottoporre un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pccopen.agepe.it



Il tema del mese - utilizzazione indebita di nome di sito

Posso usare la parola *touring*?

Se ci si sente defraudati del nome del sito o di parte di esso, l'ultima spiaggia è il tribunale. Ed è al tribunale di Viterbo che si è rivolto il Touring Club per concorrenza sleale dato che Maurizio Vecchi Editore aveva registrato un sito "touring.it" dove guarda caso c'erano informazioni di carattere turistico. È un caso di "domain grabbing", cioè di registrazione di un nome di dominio in realtà già parte di un marchio registrato

I Nel nostro Paese, al momento, non esiste una vera e propria legislazione che regoli in modo diretto l'assegnazione dei nomi di dominio, ma solo un disegno di legge, formulato dal Governo D'Alema, ancora in attesa di approvazione. Per questi motivi,

sono ricorrenti gli episodi del genere, che spesso volte finiscono in Tribunale, dove chi ritiene di aver diritto all'utilizzo esclusivo di un determinato nome cerca di far valere i propri diritti, solitamente facendo leva sulla legislazione in materia di tutela dei marchi, delle testate, dei segni distintivi nonché in tema di concorrenza sleale tra imprenditori. Un caso piuttosto interessante ha coinvolto, ultimamente, la Maurizio Vecchi Editore e il Touring Club Italiano. La prima società aveva registrato il nome *touring.it*. Contro tale fatto era insorta l'associazione Touring Club Italiano, proprietaria del marchio, registrato da tempo, *touring club*, che peraltro già operava tramite il sito *touringclub.it*, sostenendo inoltre che l'utilizzo del nome *touring* concretava un atto di concorrenza sleale, idoneo a ingenerare confusione nel pubblico degli utenti di Internet, anche per il fatto che sul sito della Maurizio Vecchi Editore erano riportate informazioni ed iniziative in campo turistico. Il giudice ha dato ragione al Touring Club, vietando alla Maurizio Vecchi Editore di utilizzare il nome di dominio *touring.it* e ordinando la pubblicazione del relativo provvedimento nei siti Internet delle due parti, oltre che sul Corriere della Sera. Il Magistrato del Tribunale di Viterbo ha ritenuto che il nome *touring*, nonostante fosse una abbreviazione del marchio registrato *touring club* e non corrispondesse integralmente allo stesso fosse ugualmente meritevole di tutela. Alle obiezioni dei difensori della società titolare del dominio, secondo cui il termine *touring* altro non è che un termine comune della lingua Inglese, peraltro il cui significato è ben

chiaro anche agli Italiani, e che pertanto nessuno potrebbe accamparne l'uso esclusivo, il giudice ha risposto ritenendo che "la parola inglese *touring* non può dirsi sicuramente parola di ordine ed uso naturale e comune nel lessico attuale della lingua italiana". L'ordinanza emessa nel caso in questione, inoltre, si sofferma ad analizzare il funzionamento dei motori di ricerca e, più in generale, il modo in cui viene utilizzata genericamente la rete per il reperimento delle informazioni, sostenendo poi che, siccome da una prova di ricerca con la parola *touring* l'output generato includeva anche il sito *touring.it*, sarebbe stata comprovata la possibilità di confusione tra il Touring Club Italiano e la Maurizio Vecchi Editore. Infine, il Giudice ha ritenuto applicabile anche la legislazione in materia di concorrenza tra imprenditori, nonostante che il Touring Club sia formalmente una associazione senza scopo di lucro, e quindi non un imprenditore, sostenendo che il modo in cui i due soggetti operano sul mercato sarebbe, da questo punto di vista, assimilabile. Per tutti questi motivi, in via d'urgenza, è stata vietata la utilizzazione del nome di dominio *touring.it* alla Maurizio Vecchi Editore. In realtà, tuttavia, l'ordinanza del Tribunale di Viterbo non sembra condivisibile fino in fondo. Se così fosse, semplici parole di uso comune come *touring* sarebbero impossibili da adottare come nomi di dominio per il solo motivo di far parte, insieme ad altre parole, di marchi registrati, con la conseguenza che diventerebbe davvero difficile capire cosa è lecito o illecito fare, perché bisognerebbe guardare prima non solo i marchi registrati ma anche le singole parole che li compongono

Quali sono i miei diritti e doveri come cyberacquirente? Nella sezione Scegliere bene una rubrica per noi consumatori

PC OPEN
on line
www.pcopen.agepe.it

ovvero le abbreviazioni degli stessi. Inoltre, non convince molto il riferimento, ripetuto in varie parti della motivazione della sentenza, all'ambito nazionale, dal momento che Internet è per sua stessa natura uno strumento sovranazionale. La potenzialità lesiva del dominio *touring.it* deve essere valutata con riferimento a tutto il potenziale pubblico dei frequentatori del sito, cioè alle persone di tutte le nazionalità e di tutti gli Stati, dal momento che il sito è raggiungibile da tutto il mondo. Ci si chiede cosa sarebbe successo se un americano avesse registrato *touring.com* e il Touring locale gli avesse intentato causa. Infine, sembra esserci una confusione, a livello tecnico, circa l'efficacia del nome di dominio sui motori di ricerca: il provvedimento impugnato sembra credere che i motori di ricerca estraggano le informazioni esaminando esclusivamente o soprattutto i nomi di dominio, mentre invece, come noto, questi strumenti ricercano tutti i contenuti di tutte le pagine di ogni sito esistente sulla rete, all'interno della quale l'utilizzo della parola *touring* non può certo essere vietata solo perché fa semplicemente parte di un marchio registrato. ●

Tiziano Solignani avvocato in Modena, su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Per sottoporre un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it

benvenuti al Touring Club Italiano
www.touringclub.it



Il magistrato ha ritenuto che il nome "touring", anche se è solo una parte rispetto al marchio, sia comunque meritevole di tutela



Il tema del mese

Più **privacy** sulla Rete

Tiziano Solignani avvocato in Modena, su Internet dirige il sito Jura (www.solignani.it). Per sottoporre un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it

Spesso troviamo nella nostra posta elettronica dei messaggi non richiesti. Provengono a volte da "scocciatori" di cui è anche spesso difficile disfarsi. Ma ci sono delle leggi che tutelano la nostra privacy anche in Rete? Poche in verità, ma che è bene conoscere. Ecco una piccola guida

Con la diffusione sempre maggiore di Internet, si moltiplicano purtroppo anche le possibilità di intrusione nella nostra vita privata da parte di estranei. Sempre più spesso capita, infatti, agli utenti della Rete di ricevere messaggi di posta elettronica non richiesti e soprattutto non desiderati a casa loro o nel proprio ufficio. A volte si finisce addirittura all'interno di newsletter o di mailing list alle quali non si è mai richiesta l'iscrizione e dalle quali non ci si riesce a liberare. Ma che cosa dice la legge italiana in proposito? Esiste un modo per tutelarsi verso queste forme di intrusione?

Una risposta non consolante

Purtroppo, la risposta non è delle più consolanti. Esistono, è vero, varie disposizioni di legge in materia, ma ancora una volta è la internazionalità della rete a fare da ostacolo ad un efficiente intervento sul punto in questione. Vediamo comunque le norme a cui possiamo ricorrere. Il Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, che ha dettato una specie di "codice del cyber consumatore", prevede, all'articolo 9, che «È vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.» Invocando questa norma, almeno, si viene tutelati da quelle forme più insidiose di mailing che pretenderebbero di richiedere pagamenti o accrediti a sfavore di chi le riceve. Il successivo articolo 10, inoltre, dispone che «L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.»

Paletti contro le invadenze

Anche con questa disposizione, quindi, si mettono alcuni paletti alle invadenze di tipo più strettamente "commerciale". Sicuramente, poi, in materia viene in aiuto al cyber cittadino la legge 31 dicembre 1996, numero 675, intitolata "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", la famosa "legge sulla privacy", che vieta il mantenimento di archivi di dati personali, tra cui anche gli indirizzi di posta elettronica, e

attribuisce al titolare dei dati una serie di diritti, tra cui quello di essere cancellato dagli archivi in cui è stato inserito contro la sua volontà. Come è noto, è stato anche istituito un apposito organo, il Garante per i Dati Personali, per conferire effettività alla nuova legge, che, dal giorno della sua entrata in vigore, è già stata modificata varie volte per venire sempre più incontro ai bisogni di tutela. Le disposizioni in materia di privacy sono anche presidiate da una serie di norme penali, per cui nei casi più gravi le violazioni della riservatezza o le intrusioni non autorizzate sono puniti come reati. Se desiderate ulteriori informazioni sulla legge, in generale, potete consultare il sito <http://www.privacy.it>.


Problemi tecnici e giuridici

I problemi, però, più che giuridici sono in prevalenza tecnici: come al solito, Internet è talmente vasta, capillare, diffusa a livello internazionale da essere difficile quando non impossibile da regolamentare con efficacia. La legge italiana sulla privacy è buona, ma come applicarla fattivamente a imprese che operano, ad esempio, negli Stati Uniti? La stessa considerazione vale per le norme sulla stipulazione dei contratti a distanza. Si pensi, poi, a tutti quei paesi dove, a differenza degli Usa e dell'Unione Europea, la cultura della tutela dei dati personali non è diffusa e proprio non esistono legislazioni applicabili in materia. Oltre alla collocazione territoriale delle imprese o degli enti che pongono in essere pratiche di *spamming* o comunque di illecita intrusione nelle mailbox degli utenti, ci può essere

anche il problema dell'adozione di strumenti, come gli *anonymous remailer* (server Internet che filtrano messaggi di posta elettronica che, dopo esser passati da loro, appaiono come inviati da mittenti "anonimi"), che impediscono, di fatto, di identificare l'effettivo mittente di un determinato messaggio e, quindi, il responsabile di un mailing o comportamento anti-privacy.

Armatevi di pazienza

Per tutti questi motivi, probabilmente, il cyber utente dovrà in molti casi essere paziente con uno strumento come Internet che offre molto ma qualche difetto, proprio per la sua struttura, purtroppo lo presenta ancora.



Quali sono i miei diritti e doveri come cyberacquirente? Nella sezione Scegliere bene una rubrica per noi consumatori

PC OPEN on line
www.pcopen.agepe.it